


1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 23

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 maggio 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

185. Sentenza 17-23 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Dirigenza - Inquadramento - Limitazione dell'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1° novembre 1985 anziché a quella di entrata in vigore della legge n. 21/1986 - Violazione del principio di eguaglianza a danno degli *ex* statali - Irrazionalità - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, art. 2) Pag. 11

186. Sentenza 17-23 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Misure privative e limitative della libertà - Automatismo della revoca del beneficio della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione - Revoca della liberazione anticipata in base alla condotta del soggetto e nel caso di incompatibilità con il mantenimento del beneficio - Omessa previsione - Violazione del principio rieducativo della pena - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, terzo comma) » 14

187. Sentenza 17-23 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Libretti postali di risparmio e crediti in essi iscritti - Sequestro o pignoramento - Divieto - Privilegio definitivamente estintosi in seguito alla caduta di ogni differenza tra l'Amministrazione postale e gli altri istituti di credito per quanto riguarda la funzione di raccolta del risparmio - Sussistenza di effetti distorsivi della concorrenza nel settore del mercato dei capitali - Ingiustificato privilegio dei titolari di crediti iscritti in libretti di risparmio postali - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 157) » 16

188. Sentenza 17-23 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Proprietà - Occupazione abusiva - Diritto al risarcimento - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Natura permanente e non istantanea dell'illecito - Prescrizione dell'azione risarcitoria - Decorrenza - Indennizzo compensativo - Esclusione - Razionalità della scelta discrezionale legislativa - Non fondatezza - Inammissibilità.

(C.C., art. 2043).

(Cost., artt. 3 e 42) » 18

N. 189. Sentenza 17-23 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Revocabilità in ogni tempo della liberazione condizionale concessa ai sensi dell'art. 8 della legge n. 304/1982 (liberazione condizionale speciale) - Disciplina dell'istituto intimamente collegata al suo carattere eminentemente premiale - Discrezionalità legislativa - Istituto non assimilabile ad altri rispondenti a caratteristiche eterogenee ed inidonei a fungere da *tertia comparationis* - Inammissibilità.

(Legge 29 maggio 1982, n. 304, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

Pag. 23

N. 190. Sentenza 17-23 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indennità di disoccupazione - Rioccupazione con rapporto a tempo determinato - Sospensione per la durata del rapporto anziché sua definitiva cessazione - Omessa previsione - Presupposizione della cessazione per licenziamento, di un rapporto di lavoro immediatamente precedente, a carattere continuativo - Non fondatezza.

(Legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8, quarto comma; d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34).

(Cost., artt. 3, 4, 38 e 97)

» 26

N. 191. Ordinanza 17-23 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida in stato di ebrezza - Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - Natura di sanzione accessoria - Sussistenza di due distinti procedimenti penale e amministrativo - Presunto contrasto tra giudizi sullo stesso fatto - Insussistenza - Difetto del requisito della rilevanza - Inapplicabilità della norma oggetto di censura da parte del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma)

» 28

N. 192. Sentenza 18-26 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Ordinanza di convalida di licenza per finita locazione - Opposizione di terzo - Omessa previsione - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 167/1984 e 237/1985 dichiarative della illegittimità costituzionale dell'art. 404 del c.p.c. nelle ipotesi di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità - Identità di ragione - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 404, primo comma)

» 31

N. 193. Sentenza 18-26 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Rapporto di lavoro domestico - Licenziamento - Irrogazione di sanzioni disciplinari - Procedure - Applicabilità - Esclusione - Lavoratrice in stato di gravidanza e puerperio - Recesso dal rapporto del datore di lavoro - Richiamo alla sentenza della Corte n. 398/1994 - Difetto di rilevanza - Criterio del divieto di licenziamento «decorrente dalla presentazione del certificato medico di gravidanza fino al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro» - Principio avente fondamento legislativo non oblietabile in via di equità da parte del giudice - Inammissibilità - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 7, secondo e terzo comma, e 35; c.c., artt. 2239 e 2240).

(Cost., artt. 3 e 37)

» 33

N. 194. Sentenza 18-26 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Sostituto d'imposta - Omessa dichiarazione - Accertamento delle imposte sui redditi - Ipotesi di regolare versamento dell'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto - Diminuzione di pena pecuniaria - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi ord. n. 212/1989; sent. n. 83/1989; ord. n. 452/1987; sentenze nn. 364/1987 e 128/1986) - Carattere cognitivo della dichiarazione del sostituto d'imposta - Problema dell'identità della sanzione per tutte le possibili fattispecie di omissione o tardività della denuncia e dei relativi versamenti - Invito al legislatore per una revisione delle norme da finalizzare per una ragionevole graduazione del sistema sanzionatorio complessivo - Rinvio alle sentenze della Corte nn. 97/1994 e 83/1989 - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.

(D.P.R. 19 settembre 1973, n. 600, art. 47).

(Cost., artt. 3, 53 e 76) Pag. 36

N. 195. Sentenza 18-26 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Cassa integrazione guadagni straordinaria - Ipotesi di occupazione temporanea o saltuaria - Lavoratore che non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento dell'attività lavorativa - Diritto al trattamento di integrazione salariale - Decadenza - Possibilità per il lavoratore decaduto di ottenere il trattamento ordinario di disoccupazione - Non fondatezza.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8, quinto comma, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., artt. 3 e 38) » 38

N. 196. Sentenza 18-26 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Coniugi ultrasessantacinquenni - Cumulo dei redditi - Limite ostativo al conseguimento della pensione sociale - Meccanismo di determinazione del reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi parziali indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva invalidità e solo in ragione dell'età - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 769/1988 relativamente alla necessità di un rimedio, quanto ai requisiti reddituali, per il conseguimento dei trattamenti di invalidità e della pensione sociale - Auspicio che il legislatore proceda alla necessaria omogenizzazione dei sistemi - Non fondatezza.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come modificato dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33).

(Cost., artt. 3 e 38, primo comma) » 41

N. 197. Sentenza 18-26 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Competenza - Domanda cautelare per incompetenza - Rigetto - Reclamabilità del provvedimento - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 253/1994 - Insussistenza della violazione del diritto di azione in giudizio e di difesa - Riferimento all'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.C., art. 669-terdecies, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma) » 44

N. 198. Ordinanza 18-26 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Conflitto di competenza - Denuncia - Ordinanza consequenziale priva di effetto sospensivo sui procedimenti in corso - Richiamo alla sentenza della Corte n. 59/1993 dichiarativa della non fondatezza della questione - Riaffermazione dell'esclusiva competenza del legislatore il cui intervento va ancora auspicato - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 30, terzo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 97, primo comma, e 101, secondo comma) Pag. 46

N. 199. Ordinanza 18-26 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Istituto del patteggiamento - Facoltà di reiterazione dell'istanza sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Presunta lesione del principio del giudice naturale - Inibizione della molteplicità delle reiterazioni - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 439/1993 dichiarativa dell'erroneità del presupposto interpretativo dell'ordinanza di remissione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 446 e 448).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 97, primo comma) » 49

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 32. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 22 aprile 1995 dal commissario dello Stato per la regione siciliana.

Regione siciliana - Impiego pubblico - Inquadramento nella qualifica superiore del personale ammesso con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'art.1 della legge regionale n. 21/1986 ed escluso perchè privo dei requisiti prescritti e rimasto soccombente con decisioni passate in giudicato - Equiparazione del personale inquadrato nella qualifica di dirigente previo superamento di esami ma non in possesso del diploma di laurea (conseguito successivamente) alla data di entrata in vigore della legge n. 41/1985, al personale in possesso di detto titolo ed inquadrato ai sensi della legge regionale n. 21/1986 - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Regione siciliana - Impiego pubblico - Sanatoria con norma interpretativa di provvedimenti, ordini e disposizioni che abbiano portato alla corresponsione delle retribuzioni al personale della refezione scolastica o ne abbiano consentito l'immissione in servizio o ne abbiano regolamentato l'espletamento delle attività lavorative nell'ambito del servizio - Disparità di trattamento con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 346/1991 e 34/1993.

Regione siciliana - Impiego pubblico - Assunzione nel ruolo speciale transitorio di personale proveniente dall'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 103) Pag. 51

N. 33. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 22 aprile 1995 dal commissario dello Stato per la regione siciliana.

Regione siciliana - Finanza pubblica allargata - Provvedimenti straordinari, nella forma di contributi in danaro, alle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, a ristoro degli attentati di mafia subiti - Erogazione di contributi di importo superiore (aggiunto al risarcimento dell'assicurazione) ai danni subiti dalle imprese in questione quali risultano da perizie di parte, e, pertanto, aventi la natura di provvidenze a favore di imprese in crisi - Trattamento di privilegio rispetto alle altre imprese operanti nel settore dei trasporti, con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 97) Pag. 55

N. 308. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Macerata del 27 marzo 1995.

Reato in genere - Reati elettorali - Propaganda elettorale mediante l'uso di altoparlante collocato su automobile - Sanzione dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 - Mancata previsione della depenalizzazione come stabilito per illeciti elettorali analoghi, quali la propaganda luminosa mobile, o di maggiore gravità, quali quelli commessi dagli editori di quotidiani o titolari di concessioni radiotelevisive - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7; legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, diciassettesimo comma).

(Cost., art. 3) » 58

N. 309. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 21 febbraio 1995.

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione della pena - Richiamo alla sentenza n. 279/1987).

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).

(Cost., artt. 3 e 27) » 59

N. 310. Ordinanza della Corte di cassazione del 4 ottobre 1994.

Professioni - Ordine dei giornalisti - Procedimento disciplinare - Mancata previsione della facoltà del giornalista incolpato di partecipare alla fase istruttoria e di indicare testimoni a discarico - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito dal r.d. n. 36/1934 per gli avvocati e procuratori legali sottoposti a procedimento disciplinare - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 56, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 62

N. 311. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze del 27 febbraio 1995.

Reato in genere - Violazione alle prescrizioni di legge (T.U.L.P.S.) per il commercio di cose antiche o usate - Prevista sanzione penale - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparità di trattamento rispetto alle fattispecie relative alle stesse prescrizioni in materia di commercio di preziosi e per la violazione dell'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità di p.s. per il commercio di cose usate o antiche per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, terzo comma, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 41) » 64

N. 312. Ordinanza del pretore di Roma del 24 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge anche con testi diversi - sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Penalizzazione per le imprese che abbiano affrontato ingenti investimenti per lo smaltimento dei rifiuti in armonia con le esigenze dell'ambiente.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3 e 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32, 41 e 77) Pag. 66

N. 313. Ordinanza del tribunale di Cosenza del 1° marzo 1995.

Processo civile - Procedimenti possessori - Fase sommaria - Reclamo contro i provvedimenti - Ritenuta omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto alla normativa relativa ai procedimenti cautelari - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 703).

(Cost., artt. 3 e 24) » 70

N. 314. Ordinanza della pretura di Trento del 31 gennaio 1995.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale di tassatività del precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma) » 73

N. 315. Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale del 21 ottobre 1994.

Impiego pubblico - Ente regionale di sviluppo agricolo e di assistenza tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.) - Computo dell'indennità di contingenza nella determinazione della indennità di anzianità - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa - Limitazione dell'indipendenza dei giudici.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113) » 75

N. 316. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Genova del 6 febbraio 1995.

Competenza e giurisdizione civile - Filiazione naturale - Tribunale per i minorenni - Competenza a statuire per l'affidamento e l'esercizio della patria potestà - Lamentata mancata previsione di competenza funzionale ad emettere provvedimenti, anche con effetti esecutivi su questioni relative all'obbligo di mantenimento della prole (in specie, del genitore naturale non affidatario), nonché sulle modifiche di condizioni già stabilite in ordine all'obbligo succitato - Disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi.

(C.C., artt. 38 e 317-bis).

(Cost., artt. 3 e 30) » 78

N. 317. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze del 31 gennaio 1995.

Reato in genere - Commercio di cose antiche od usate - Omessa tenuta dei registri per le operazioni di vendita giornaliera - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparità di trattamento rispetto alle fattispecie relative alle stesse prescrizioni in materia di commercio di preziosi e per la violazione dell'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità di p.s. per il commercio di cose usate o antiche per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, terzo comma, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 41)

Pag. 81

N. 318. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze del 31 gennaio 1995.

Reato in genere - Commercio di cose antiche od usate - Omessa tenuta dei registri per le operazioni di vendita giornaliera - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparità di trattamento rispetto alle fattispecie relative alle stesse prescrizioni in materia di commercio di preziosi e per la violazione dell'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità di p.s. per il commercio di cose usate o antiche per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, terzo comma, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 84

N. 319. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze del 31 gennaio 1995.

Reato in genere - Commercio non autorizzato di cose preziose - Prevista sanzione penale - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie relative alla stessa prescrizione in materia di commercio di cose antiche o usate nonché rispetto alla violazione delle prescrizioni di legge (T.U.L.P.S.) per il commercio di preziosi per le quali è prevista sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica.

(C.P., art. 705, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, artt. 3 e 13).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 84

N. 320. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze del 3 febbraio 1995.

Reati in genere - Mendicizia - Lamentata omessa previsione, quale elemento integrativo del reato, della mancanza di mezzi di sostentamento imputabile a propria condotta dolosa o colposa - Mancato assolvimento dei compiti istituzionali dello Stato - Lesione del principio di risocializzazione e di rieducazione della pena - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 27, terzo comma)

» 86

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 185

Sentenza 17-23 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Dirigenza - Inquadramento - Limitazione dell'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1° novembre 1985 anziché a quella di entrata in vigore della legge n. 21/1986 - Violazione del principio di eguaglianza a danno degli ex statali - Irrazionalità - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, art. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale» e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1994 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana su ricorso proposto da Galante Giovanni ed altro contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 14 settembre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, su ricorso proposto da Manno Fulvio contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Galante Giovanni ed altro nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Arturo Merlo per Galante Giovanni ed altro e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1.1. — Adito da Galante Giovanni e Calabrò Alfonso per la riforma d'una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con ordinanza emessa il 16 marzo 1994 e pervenuta alla Corte il 1° ottobre 1994 solleva, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21, nella parte in cui — disciplinando la procedura selettiva per il passaggio alla qualifica di dirigente superiore amministrativo — limita l'ammissione ai dirigenti ed equiparati che alla data del 1° novembre 1985 risultano inquadrati nei ruoli di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Ferma restando la potestà del legislatore regionale d'indicare una data cui riferire il possesso dei requisiti di ammissione, il 1° novembre 1985, assunto quale discrimine dalla norma denunciata, non rispetterebbe il principio di eguaglianza, nel momento in cui esclude una categoria di personale già statale, ma inquadrato nei ruoli regionali in una data, il 31 dicembre 1985, anteriore a quella della promulgazione della citata legge n. 21 del 1986. Non vi sarebbe ragionevole giustificazione di tale scelta legislativa: l'aver elevato a titolo di ammissione l'inquadramento nel ruolo regionale, alla data indicata, non sarebbe — ad avviso del rimettente — indice di maggiore capacità professionale; e vi sarebbe, altresì, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione, restringendosi irrazionalmente il numero degli aspiranti.

1.2. — Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo l'inammissibilità o, quanto meno, l'infondatezza della questione. Non essendovi identità di situazioni non si potrebbe parlare — secondo la difesa erariale — di violazione del principio di eguaglianza; né d'altro canto sarebbe utilizzabile il canone di buon andamento per negare la discrezionalità del legislatore, al quale non si potrebbe, invero, rimproverare l'adozione di criteri improntati a gradualità e prudenza, considerata la diversa provenienza delle categorie di personale.

1.3. — Si sono costituite le parti private sottolineando come non vi siano motivi plausibili che giustificano l'avvenuta differenziazione di posizioni analoghe; e ricordando, anzi, come proprio l'Assessorato alla presidenza della Regione si sia posto il problema della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 21 fino ad investire in sede consultiva, con nota del 24 aprile 1987, il Consiglio di giustizia amministrativa che — nel rilevare la disparità di trattamento verificatasi a danno del personale dei ruoli transitori — suggerì all'amministrazione, con il parere n. 148 del 1987, di vagliare l'opportunità di modificare l'art. 2 citato.

Il possesso dello *status* di dipendente regionale alla data del 1° novembre 1985, quale titolo di ammissione alla procedura selettiva, non rappresenta un indice di maggiore capacità rispetto ai dipendenti che provengono dai ruoli statali inquadrati in epoca successiva; per altro verso, poi, riducendo il numero degli aspiranti legittimati, si svilisce inevitabilmente — questo l'assunto dei ricorrenti — la qualità della selezione concorsuale.

2.1. — Anche il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, giudicando sul ricorso proposto da Fulvio Manno avverso il decreto dell'Assessore regionale alla presidenza della Regione n. 3361/II del 30 maggio 1994, che annullava il precedente decreto 5 dicembre 1986, n. 7034/XV, di attribuzione della qualifica di dirigente superiore, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 1986, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, richiamando le sentenze di questa Corte n. 879 e n. 827 del 1988.

2.2. — Pure in tale giudizio si è costituita la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilità (per difetto di rilevanza) o quanto meno della infondatezza della questione. In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura sottolinea che il Manno ha impugnato, dinanzi al T.A.R. Sicilia, il decreto assessorile di annullamento d'un precedente atto che gli attribuiva, illegittimamente, la qualifica di dirigente superiore: nel giudizio di merito si discute, dunque, soltanto del provvedimento di autotutela; di qui, l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. — Entrambe le ordinanze di rimessione, emesse rispettivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, denunciano, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, che — nel novellare la precedente legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale» — ne ha sostituito l'art. 70, dettando una norma transitoria (per la «prima applicazione della legge»), in base alla quale tutti i posti previsti nella qualifica di dirigente superiore sono coperti dai dirigenti inquadrati in ruolo (alla data del 1° novembre 1985), previa valutazione dei titoli e un colloquio. Verrebbero così discriminati, ai fini del conferimento della qualifica di dirigente superiore, i dipendenti provenienti dallo Stato che erano stati inquadrati in ruolo, con decorrenza 31 dicembre 1985, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.

Le due ordinanze, ponendo la medesima questione di legittimità costituzionale, vanno riunite e decise con unica sentenza.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità mossa dall'Avvocatura dello Stato con riguardo alla questione sollevata dal T.A.R. Sicilia: il giudice rimettente fornisce una motivazione plausibile sulla rilevanza che la questione di legittimità costituzionale può avere sull'esame del ricorso proposto dal Manno avverso il decreto che annulla l'atto di conferimento della qualifica di dirigente; e non vi è dubbio, infatti, che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale della novella introdotta dalla citata legge regionale n. 21 cambierebbe il quadro normativo assunto dal giudice di merito.

3. — Per chiarire i termini della questione, è necessario soffermarsi sulla cronologia delle leggi sinora richiamate.

Il 1° novembre 1985 entra in vigore la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, che detta nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale, disciplinandone *ex novo* lo stato giuridico e il trattamento economico. L'art. 70 della riforma riguardava il corso di formazione per dirigente superiore. Poco dopo, con la legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, il personale dello Stato comandato presso l'amministrazione regionale è immesso in uno speciale ruolo transitorio con inquadramento al 31 dicembre 1985.

Ora, la legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, novellando l'art. 70 della riforma dell'ottobre 1985, innova la procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore, ammettendo tutti i dirigenti, o equiparati, inquadrati nei ruoli regionali alla data del 1° novembre 1985, che abbiano un'anzianità di servizio di almeno dieci anni.

4. — Il punto decisivo della questione è, dunque, il termine del 1° novembre 1985.

Il 1° novembre 1985 è entrata in vigore la riforma del personale regionale di cui alla legge n. 41 dello stesso anno; nel frattempo, erano stati inquadrati in ruolo i dipendenti dello Stato in posizione di comando, per i quali l'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, introduce, invero, una norma *ad hoc* (che equipara gli *ex* direttori aggiunti di divisione ai dirigenti superiori). L'art. 12 non risolve, però, la discriminazione denunciata dai giudici rimettenti: è certamente grave motivo di irrazionalità che la legge n. 21 non abbia considerato le posizioni di coloro i quali erano già immessi in ruolo, per volontà del legislatore regionale, sulla base di una valutazione positiva del servizio reso e dell'interesse pubblico a inquadrare (sia pure in un «ruolo speciale transitorio») i dipendenti statali in posizione di comando.

Non vale eccepire la discrezionalità del legislatore, e il fatto che la norma denunciata introduce (rispetto al testo originario dell'art. 70, poi novellato) un trattamento di favore, che non sarebbe suscettibile di estensione. La salvaguardia di tale ambito di discrezionalità non esime questa Corte dall'accertare se non vi siano manifesti motivi di irrazionalità, e discriminazioni prive di fondamento giustificativo. Alla luce di quanto si è fin qui osservato, è evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo della disparità di trattamento, a danno degli *ex* statali, sia sotto quello dell'intrinseca irrazionalità, per non aver adeguatamente ponderato il legislatore regionale, nel maggio del 1986, la situazione che si era determinata nei ruoli regionali con precedenti atti normativi, e in particolare con la legge, più volte menzionata, del 27 dicembre 1985, n. 53 (v. in generale, nella giurisprudenza di questa Corte, le sentenze nn. 313, 234, 51 del 1994, 250, 219 del 1993, 487 del 1991, 472, 369 e 347 del 1990).

Resta assorbita l'ulteriore censura mossa con riguardo all'art. 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale» e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1° novembre 1985, anziché a quella di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 186

Sentenza 17-23 maggio 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Ordinamento penitenziario - Misure privative e limitative della libertà - Automatismo della revoca del beneficio della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione - Revoca della liberazione anticipata in base alla condotta del soggetto e nel caso di incompatibilità con il mantenimento del beneficio - Omessa previsione - Violazione del principio rieducativo della pena - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Barra Raffaele, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), del quale in particolare viene censurato l'automatismo che caratterizza la revoca del beneficio della liberazione anticipata nell'ipotesi in cui la persona subisca condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione dopo la concessione del beneficio medesimo. Sulla base degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e di revoca della liberazione condizionale — istituti, questi, diversi dalla liberazione anticipata, ma pur sempre accomunati dalla finalità di risocializzazione — il giudice *a quo* osserva che la revoca di un beneficio penitenziario dovrebbe essere determinata da un fatto che segna l'arresto ovvero addirittura l'inversione del processo di riabilitazione del soggetto, e non da circostanze episodiche che spesso possono scaturire dalle peculiari caratteristiche della condizione carceraria, «fisiologicamente segnata da situazioni di disagio e di tensione». A conforto del proprio assunto il rimettente ha posto in risalto la diversa disciplina che caratterizza la revoca dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà, evidenziando come la revoca automatica della detenzione domiciliare e della semilibertà a seguito di evasione si giustifichi proprio per la rottura del rapporto esecutivo che in quella ipotesi si determina: una eccezione del tutto ragionevole, dunque, che ad avviso del giudice *a quo* starebbe a dimostrare la validità della opposta regola. Una ulteriore conferma il Tribunale rimettente desume anche dalla disciplina della conversione delle sanzioni sostitutive per violazione delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, nonché dai principî che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare in tema di revoca della liberazione condizionale per trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata; ipotesi, queste, per le quali è affidato al giudice il compito di verificare se le violazioni riscontrate siano o meno di gravità tale da imporre i rispettivi provvedimenti di rigore.

A tali considerazioni il giudice *a quo* aggiunge il rilievo che l'automatismo censurato è in sé in grado di determinare disparità di trattamento a seconda del momento in cui viene chiesta o decisa la concessione della liberazione anticipata rispetto alla condanna per il nuovo reato, giacché ove la condanna sia antecedente alla decisione sulla liberazione anticipata non si determina un effetto preclusivo, mentre nel diverso caso la revoca automatica impedisce qualsiasi valutazione della condotta dalla quale è scaturita la condanna.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), a norma del quale il beneficio della liberazione anticipata è revocato nell'ipotesi in cui intervenga una condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio medesimo. Ritiene il giudice *a quo* che la norma impugnata contrasti con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'automatismo della revoca della concessione della liberazione anticipata nel caso di condanna per qualsiasi delitto non colposo commesso dopo l'applicazione del beneficio, non consente di valutare se il soggetto, malgrado il reato commesso, abbia continuato nella sua partecipazione all'opera di rieducazione cui è finalizzata l'esecuzione della pena; un contrasto, osserva il rimettente, che viene confermato dalla circostanza che la revoca automatica del beneficio in questione non potrà che danneggiare e ritardare lo sviluppo e la prosecuzione del percorso rieducativo. La norma oggetto di censura determinerebbe, poi, una irragionevole disparità di trattamento con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché, mentre la commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione non impedisce la concessione del beneficio ove la decisione non sia ancora intervenuta, nel caso contrario produce la revoca della liberazione anticipata in modo automatico e senza possibilità di alcuna valutazione della rilevanza del fatto.

2. — La questione è fondata.

Sin dai primi commenti sviluppatasi in relazione alla disciplina dettata dalla legge n. 354 del 1975, la dottrina più avveduta non mancò infatti di stigmatizzare le gravi incongruenze cui dava luogo il carattere di rigido automatismo che il legislatore aveva impresso alla revoca dei provvedimenti di riduzione della pena a seguito di condanna per qualunque delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione dopo la concessione del beneficio, segnalando a tal proposito le aberranti conseguenze che un siffatto meccanismo era in grado di determinare, non soltanto sul piano della inadeguatezza rispetto alla gravità del reato ed all'entità della condanna, addirittura macroscopica nelle ipotesi in cui per il delitto in questione fosse stata inflitta la sola pena pecuniaria, ma anche sotto il profilo della totale incoerenza rispetto alla finalità rieducativa che l'istituto della liberazione anticipata è chiamato a soddisfare. Conseguenze, quelle accennate, che hanno finito per assumere nel tempo connotazioni ancor più contraddittorie rispetto alla funzione della misura, specie ove si considerino le rilevanti modifiche apportate alla liberazione anticipata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui dato pi appariscente è rappresentato proprio dal notevole incremento delle riduzioni di pena concedibili per ogni semestre di pena detentiva espiata, passate dagli originari venti giorni alla ben più ragguardevole detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre. È evidente, quindi, che nel disegno perseguito dal legislatore la liberazione anticipata è destinata a svolgere un ruolo di particolare risalto nel quadro del trattamento penitenziario, al punto da aver giustificato un incremento tanto sensibile dei benefici che dall'istituto possono scaturire per il condannato e, conseguentemente, una incidenza così marcata sulla stessa evoluzione del rapporto esecutivo. D'altra parte, se il trattamento è diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e se a questo scopo è necessario l'approntamento di un sistema che favorisca la collaborazione dell'interessato (art. 13 della legge n. 354 del 1975), ben si comprende l'importanza che in tale contesto assume una misura premiale destinata a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, così da agevolare l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione.

Correttamente, quindi, il giudice *a quo* evoca a raffronto il diverso regime che disciplina la revocabilità delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario per rilevare l'ingiustificato arresto che può subire il percorso di risocializzazione del condannato in dipendenza dell'automatismo che invece contraddistingue la revoca della liberazione anticipata. Ed infatti, a differenza di quanto previsto in tema di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà, non è la condotta del soggetto ad essere valutata in rapporto alla natura ed alla funzione del beneficio preso in esame, ma unicamente il dato rappresentato dalla condanna per qualunque delitto non colposo. Tale indifferenza normativa per qualsiasi tipo di apprezzamento in ordine alla

compatibilità o meno degli effetti che scaturiscono dalla liberazione anticipata rispetto al valore sintomatico che il concreto può assumere l'intervenuta condanna, lascia quindi presupporre che al fondo di una simile rigorosa opzione sta nulla più che un preciso disegno volto ad assicurare, attraverso un meccanismo di tipo meramente sanzionatorio, la sola «buona condotta» del soggetto in espiatione di pena, relegando così nell'ombra proprio quella funzione di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo che costituisce l'essenza stessa dell'istituto.

La norma impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 21 terzo comma, della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati dal giudice *a quo*, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norma sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0627

N. 187

Sentenza 17-23 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Libretti postali di risparmio e crediti in essi iscritti - Sequestro o pignoramento - Divieto - Privilegi definitivamente estintosi in seguito alla caduta di ogni differenza tra l'Amministrazione postale e gli altri istituti di credito per quanto riguarda la funzione di raccolta del risparmio - Sussistenza di effetti distorsivi della concorrenza nel settore del mercato dei capitali - Ingiustificato privilegio dei titolari di crediti iscritti in libretti di risparmio postali - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 157).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.P.R. 29 marzo 1976 (*recte*: art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1973), n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 dal Pretore di Benevento - sezione distaccata

di Guardia Sanframondi nella procedura esecutiva proposta da Di Chiara Giuseppe contro di Gioia Aldo iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedura esecutiva promossa da Giuseppe Di Chiara contro Aldo Di Gioia, il Pretore di Benevento - sezione distaccata di Guardia Sanframondi, con ordinanza del 10 dicembre 1993, pervenuta alla Corte costituzionale il 1° ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 (*recte*: 157) del d.P.R. 29 marzo 1976 (*recte*: 1973), n. 156, «nella parte in cui non consente di sottoporre a pignoramento o a sequestro i crediti iscritti in libretti postali di deposito a risparmio». A giudizio del remittente la norma impugnata, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, «crea una palese disparità di trattamento dei debitori che hanno somme depositate presso istituti di credito bancario e quelli che, invece, utilizzano il deposito postale». La stessa norma favorisce, inoltre, ingiustificatamente una propensione al deposito postale nei confronti degli altri istituti di credito, ponendosi in contrasto anche con l'art. 47 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Benevento - sezione distaccata di Guardia Sanframondi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i libretti postali di risparmio e i crediti in essi iscritti.

2. — La questione è fondata in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, mentre è palesemente inappropriato il richiamo dell'art. 47 della Costituzione.

Si tratta di un privilegio dell'Amministrazione postale solitamente giustificato col rilievo dell'«esigenza di evitare intralci nella gestione del servizio, impedendo l'esercizio, da parte dei singoli creditori, di azioni cautelari o esecutive» (cfr. Cass. n. 3782 del 1979). Una simile giustificazione presuppone l'originaria natura di amministrazione statale dei servizi di bancoposta, presupposto venuto meno in seguito al d.-l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico entro il 31 dicembre 1993 e in società per azioni entro il 31 dicembre 1996, con la conseguenza che, caduta ogni differenza tra l'amministrazione postale e gli altri istituti di credito per quanto riguarda la funzione di raccolta del risparmio (parificazione, del resto, anticipata dall'art. 7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), la norma impugnata produce un effetto distorsivo della concorrenza in questo settore del mercato dei capitali. Essa si riflette, infatti, in un privilegio ingiustificato dei titolari di crediti iscritti in libretti di risparmio postali, i quali vengono sottratti al principio dell'art. 2740, primo comma, cod. civ.

Si aggiunga che l'interpretazione restrittiva, affermata nella giurisprudenza, secondo cui la norma non è applicabile nelle procedure concorsuali, comporta un'offesa ulteriore al principio di eguaglianza. Per giustificare tale disparità di trattamento non basta osservare che il singolo creditore ha la «possibilità di garantire o realizzare coattivamente il proprio credito sottoponendo alla misura cautelare o esecutiva altri beni o altri crediti del debitore», i quali potrebbero mancare o avere un valore insufficiente per soddisfare la pretesa esecutiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 188

*Sentenza 17-23 maggio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Proprietà - Occupazione abusiva - Diritto al risarcimento - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Natura permanente e non istantanea dell'illecito - Prescrizione dell'azione risarcitoria - Decorrenza - Indennizzo compensativo - Esclusione - Razionalità della scelta discrezionale legislativa - Non fondatezza - Inammissibilità,****(C.C., art. 2043).****(Cost., artt. 3 e 42).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 922 a 947, 832, 834, 838, 948, 1418, secondo comma e 2043 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1994 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento civile vertente tra il Consorzio di bonifica Corfinio e Barone Raffaella ed altro iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Barone Raffaella ed altro e del Consorzio di bonifica Corfinio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avv. ti M. Giuliano Dell'Anno per Barone Raffaella ed altro, Giovanni Compagno per il Consorzio di bonifica Corfinio e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — In un procedimento civile per risarcimento di danni da occupazione acquisitiva (o c.d. accessione invertita) il Tribunale superiore delle acque pubbliche, adito in sede di appello — rilevato che, con la proposta impugnazione, il Consorzio occupante, soccombente in primo grado, si doleva della reiezione della propria eccezione di prescrizione per decorso del quinquennio dalla utilizzazione irreversibile del suolo e propriamente censurava l'affermazione del Tribunale regionale secondo cui tale trasformazione «costituisce la fonte non già di una obbligazione risarcitoria bensì di un diritto di credito [del proprietario] al controvalore del fondo definitivamente occupato» prescrivibile, come tale, nell'ordinario termine decennale (nella specie non decorso); e considerato poi che la premessa interpretativa, così censurata, risultava effettivamente in contrasto con la ricostruzione del fenomeno appropriativo in esame riaffermata dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (il che avrebbe condotto all'accoglimento del gravame), ma che proprio tale ricostruzione, nella misura in cui ricollegava ad un fatto illecito effetti acquisitivi dava adito a plurimi dubbi di legittimità in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione — ha, di conseguenza, sollevato questione di legittimità (testualmente) nell'ordine de:

a) «le norme, non corrispondenti a specifiche disposizioni di legge ma rinvenute nell'ordinamento giuridico vigente dalla Corte di cassazione, relative alla ablazione del dominio ed acquisto di esso alla pubblica amministrazione senza atti espropriativi, ma per effetto della [illecita] costruzione di opera pubblica su suolo altrui»;

b) «le norme che, come sopra, prevedano l'acquisizione del dominio ed il sacrificio del diritto privato senza indennizzo o comprendano tale indennizzo nel risarcimento del danno, fondando sul fatto illecito la cennata acquisizione, ma escludendo la permanenza dell'illecito fino al risarcimento (od alla usucapione)»;

c) «le disposizioni di legge che, nella interpretazione nomofilattica della Cassazione, assumono il senso di cui alle norme sopra indicate, cioè le disposizioni di legge relative ai modi di acquisto della proprietà (articoli da 922 a 947 del codice civile), gli artt. 832, 834, 838 e l'art. 948 del codice civile», laddove prevedono che la presenza dell'opera pubblica, in relazione alle sue finalità di pubblico interesse, determini l'acquisto del dominio da parte dell'ente pubblico, «senza indennità»;

d) «gli artt. 1418, secondo comma, e 2043 del codice civile laddove non prevedono che il negozio o l'atto illecito possano esser sanati e spiegare gli effetti dell'atto valido necessario se consistono nella costruzione di opera pubblica su suolo altrui da parte di ente pubblico o soggetto delegato, con la sola conseguenza del risarcimento del danno dovuto da mancanza della sanatoria».

2. — Si sono costituite in questo giudizio entrambe le parti del processo *a quo* concludendo rispettivamente, i proprietari occupati, per la fondatezza e, il Consorzio occupante, per la non fondatezza dell'impugnativa.

A sua volta, l'Avvocatura dello Stato per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri — preliminarmente alla insussistenza, nel merito, delle dedotte censure di incostituzionalità — ha eccepito l'inammissibilità di ogni questione sotto plurimi profili, di cui si dirà direttamente in motivazione.

Considerato in diritto

1. — Nella parte motiva del provvedimento di rinvio, il tribunale *a quo* ha rammentato in premessa come la vicenda della costruzione di opera pubblica su area occupata *non iure* sia stata nel tempo variamente ricostruita dalla giurisprudenza e cioè, fino alla decisione n. 1464 del 1983 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, come illecito permanente, con la conseguente immanenza della pretesa risarcitoria del proprietario (che tale rimaneva, ancorché non abilitato a chiedere la restituzione del suolo finché utilizzato per le esigenze di p.u.); e, successivamente, come fenomeno costituente, per un verso, il fatto genetico della proprietà pubblica e, per l'altro, un illecito istantaneo, con conseguente prescrittibilità quinquennale della pretesa risarcitoria del privato abitato.

Ha poi ancora richiamato quell'indirizzo intermedio (degli anni 1990-92) della Sezione I della stessa Corte di cassazione (anticipato dalla giurisprudenza di taluni giudici di merito e dello stesso Tribunale superiore) che, discostandosi dall'arresto del 1983, aveva «posto in rilievo l'esigenza di collegare il fatto acquisitivo-ablativo ad un evento diverso dall'illecito inteso soltanto come mera origine storica dell'evento», con la conseguente attribuzione di un «carattere indennitario» (e correlativa prescrittibilità decennale) alla pretesa del proprietario al controvalore del bene (così) sottratto alla sua sfera dominicale, cui poteva affiancarsi il diritto al risarcimento per i danni subiti dal momento della occupazione abusiva fino al venir meno del dominio privato.

Quest'ultimo indirizzo, in sede di composizione del contrasto, è stato però superato, con sentenza n. 12546 del 1992 delle Sezioni unite. Le quali — nuovamente riconducendo il fenomeno ad unità attorno al fatto illecito che lo produce e profilando (in ciò seguite dalla successiva giurisprudenza anche della stessa Corte di cassazione) una natura pubblicistica dell'acquisto del dominio, collegata alla impossibilità di restituzione — avrebbero, sempre ad avviso del collegio rimettente, così «riproposto all'interprete le originarie questioni sulla inammissibilità di effetti positivi dell'illecito e sulla impossibilità di una sua consumazione istantanea con la conseguente cessazione della sua permanenza, se non sopravviene un fatto lecito sanante, costituito dalla acquisizione del dominio, che, ovviamente, deve trovare fondamento *aliunde*, non già nello illecito».

2. — Trascritte in chiave di contrasto con i richiamati precetti costituzionali, le riferite questioni, che il Tribunale delle acque ha conseguentemente rimesso all'esame di questa Corte, sono (come risulta dal coordinamento tra motivazione e dispositivo), in sequenza, sostanzialmente quattro: la seconda costituendo, per altro, una mera variante della prima.

Chiede, in altre parole, il tribunale rimettente di verificare, in riferimento all'art. 42 ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la legittimità:

a) delle norme, «non corrispondenti a specifiche disposizioni di legge e tuttavia rinvenute dalla Corte di cassazione nell'ordinamento», che ricollegano la perdita del dominio e l'acquisto di esso in capo alla pubblica amministrazione all'illecito costituito dalla costruzione dell'opera pubblica su suolo altrui senza provvedimento espropriativo, per quanto esse consentono una «ablazione senza espropriazione», facendo così conseguire all'illecito effetti positivi per il suo autore;

b) delle norme di cui sopra, con subordinato riguardo alla ritenuta natura permanente, e non istantanea, dell'illecito, che comporta una decorrenza anticipata della prescrizione dell'azione risarcitoria a svantaggio del danneggiato;

c) delle norme, in linea ulteriormente gradata, che individuano un titolo lecito di legittimazione dell'acquisto dell'opera pubblica — e che si ipotizza potersi desumere dalle disposizioni di cui agli artt. 832, 834, 838, 922 e 948 del codice civile — in quanto attribuiscono al privato, secondo il «diritto applicato», comunque solo il risarcimento e non anche l'indennizzo compensativo della corrispondente perdita del suo diritto dominicale;

d) degli articoli, in via ancor più subordinata, 1418, primo comma, e 2043 del codice civile, «in quanto non prevedono una «sanatoria» in presenza dell'opera pubblica», con conseguente diritto alla indennità, invece del solo risarcimento, per mancanza appunto di sanatoria.

3. — Di siffatte questioni l'Avvocatura dello Stato ha, come detto, eccepito la inammissibilità sotto plurimi profili. Dei quali i primi tre — formalmente o sostanzialmente comuni a tutti i quesiti — risultano infondati, mentre quelli ulteriori, relativi ai singoli quesiti, vanno accolti nei sensi e nei limiti che si diranno.

3.1. — Non è, infatti, per il primo profilo, di ostacolo alla ammissibilità della impugnativa la sua articolazione in quesiti plurimi, in quanto il giudice *a quo* non pone tra gli stessi un legame irrisolto di alternatività — che ne precluderebbe, come tale, l'esame (cfr. da ultimo ordinanza n. 73 del 1995; sentenze nn. 114 del 1994 e 207 del 1993) — sebbene un collegamento di subordinazione logica che viceversa consente, come più volte puntualizzato, la delibazione della questione subordinata, in caso di rigetto di quella che la precede (cfr. sentenze nn. 62 del 1991; 109, 311 e 369 del 1988; 31 del 1987; 188 del 1981; 107 del 1974).

3.2. — Neppure, poi, può discendere la dedotta inammissibilità della pretesa dalla natura meramente interpretativa delle questioni sollevate, una volta che il Tribunale rimettente, pur mostrando di non condividere l'esegesi da ultimo consolidatasi nella giurisprudenza della Corte di cassazione non ne pretende una revisione sul piano ermeneutico (effettivamente non consentita in questa sede: cfr. ordinanze nn. 410 e 44 del 1994), bensì, assumendo proprio quella interpretazione come diritto vivente, ne chiede una verifica sul piano della costituzionalità, il che innegabilmente invece rientra nel sindacato di legittimità riservato a questa Corte (cfr., in termini, da ultimo, sentenze nn. 110 e 58 del 1995).

3.3. — Ed infine le questioni proposte non possono dirsi irrilevanti in quanto volte ad ottenere l'*addictio* di una indennità non pretesa nel giudizio *a quo* (ove gli attori hanno azionato un diverso titolo risarcitorio), poiché il Tribunale rimettente ha congruamente, al riguardo, argomentato che la soluzione della questione sulla durata — decennale o quinquennale — della prescrizione dipende dal tipo di obbligazione ravvisabile in capo alla pubblica amministrazione, risarcitoria da illecito o indennitaria da atto lecito, con ciò mostrando la sua disponibilità ad accedere ad una diversa qualificazione giuridica della domanda, che certamente non gli è preclusa.

3.4. — È viceversa fondata, con riguardo alle prime due questioni, l'eccezione di preclusione del correlativo esame per «inesistenza dell'oggetto». Ai sensi dell'art. 23 (*sub «a»*) della legge 11 marzo 1953, n. 87 (recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»), il giudice *a quo* è tenuto infatti, ad indicare «le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge, dello Stato o della Regione «che assuma» viziata da illegittimità costituzionale».

Per cui la generica denuncia, come nella specie, di un «principio» — senza l'individuazione della disposizione che lo conterrebbe, e che costituisce viceversa il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità — comporta l'inammissibilità della questione.

3.5. — Inammissibile è anche la terza questione sollevata dal Tribunale, per la ragione — non prospettata dall'Avvocatura, ma da questa Corte rilevata d'ufficio — che la denuncia, in questo caso, coinvolge una non omogenea congerie di norme che abbraccia le disposizioni di un intero capo (il III) del codice civile (articoli da 922 a 947) concernenti, per un verso, la mera elencazione dei modi di acquisto della proprietà e, per altro verso, la disciplina specifica di taluni di questi, nonché le disposizioni concernenti il contenuto del diritto di proprietà (832), l'espropriazione per pubblico interesse con rinvio alla legislazione speciale dell'istituto (art. 834) ed una ipotesi particolare dell'espropriazione stessa (art. 838) e, infine, l'azione di rivendicazione (art. 948).

4. — Residua così la sola quarta questione che — con esclusione, per altro, del profilo di denuncia dell'art. 1418 del codice civile, il cui richiamo è del tutto non pertinente, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato (trattandosi di

norma relativa alla disciplina del contratto che non ha alcun elemento di aggancio alla fattispecie considerata), ed escluso altresì il riferimento all'art. 53 della Costituzione, la cui violazione è enunciata senza alcun supporto di motivazione — va, per la restante parte, esaminata nel merito.

4.1. — Tale questione (di legittimità dell'art. 2043 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 42 Costituzione) è infondata.

La premessa — da cui anche questa censura (come l'intera impugnativa del Tribunale *a quo*) muove — è quella invero che si verifichi, nella fattispecie, una vicenda fattuale di traslazione di un bene, con effetti sul piano giuridico (di perdita del dominio, da parte dell'originaria titolare, ed acquisto della proprietà, sul bene medesimo, da parte dell'occupante, che lo ha utilizzato per soddisfare le esigenze dell'opera pubblica) sostanzialmente simili a quelli propri di una rituale espropriazione, ancorché, in questo caso, manchino sia una formale procedura ed un provvedimento ablatorio, sia la previsione di legge in base alla quale il trasferimento coattivo può essere disposto, ed anzi tutta la dinamica di tali effetti sia *contra legem*.

Su tale premessa appunto si innesta l'ipotesi di violazione dell'art. 42 della Costituzione (per inosservanza dei presupposti e delle condizioni cui è costituzionalmente subordinata l'ablazione della proprietà) e dell'art. 3 (da intendersi, con riferimento all'ultimo dei quattro profili prospettati residuo all'esame di merito, come ingiustificata omissione della previsione di una sopravvenienza «sanante» idonea ad equiparare *quoad effectum* la illecita occupazione acquisitiva alla lecita vicenda espropriativa).

4.2. — Ma è proprio l'assunzione della riferita premessa che vizia in radice la prospettazione del denunciante, in quel che è il nucleo fondamentale delle sue argomentazioni, poiché — nella (ormai) consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (dalla quale lo stesso Tribunale *a quo* dichiara di muovere ed in relazione alla quale questa Corte è chiamata ad esercitare il suo sindacato di costituzionalità, perché è questa la norma che effettivamente vive nella concreta realtà dei rapporti giuridici) — ciò che si esclude è, segnatamente, siffatta traslazione di un *idem*, ricostruendosi, invece, la vicenda in termini di manipolazione-distruzione di un *quid* e parallela acquisizione di un *aliud*, residuale a quella manipolazione.

Si trova infatti, più volte ed a chiare lettere, ribadito nella richiamata giurisprudenza (ed, in particolare, nelle pronunzie delle Sezioni unite) che l'elemento qualificante della fattispecie è «l'azzeramento del contenuto sostanziale del diritto ... e la nullificazione del bene che ne costituisce oggetto»; «la vanificazione», cioè, «della individualità pratico-giuridica» dell'area occupata, in conseguenza della «materiale manipolazione dell'immobile nella sua fisicità», che ne comporta una «trasformazione così totale da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo, il quale in estrema sintesi non è più quello di prima».

Ed appunto questa «perdita» è l'evento che, in quella ricostruzione, si pone in rapporto di causalità diretta con l'illecito della pubblica amministrazione. Mentre l'acquisto, in capo alla medesima, del nuovo bene risultante dalla trasformazione del precedente, si configura invece come una conseguenza ulteriore, eziologicamente dipendente non dall'illecito ma dalla situazione di fatto — realizzazione dell'opera pubblica con conseguente non restituibilità del suolo in essa incorporato — che trova il suo antecedente storico nell'illecita occupazione e nella illecita destinazione del fondo alla costruzione dell'opera stessa.

4.3. — Per ciò, appunto, resta in primo luogo esclusa la violazione dell'asserito principio che non consente la produzione di effetti positivi a mezzo di atto illecito in favore del suo autore. E viene del pari ad escludersi la vulnerazione dell'art. 42, come dell'art. 3 (nei sensi innanzi indicati), della Costituzione, una volta che la vicenda in esame — fuori da ogni riconducibilità o comparabilità ad uno schema traslativo, come quello presupposto dal citato art. 42 — si scinde per un verso, in negativo, in una condotta di occupazione ed irreversibile manipolazione del suolo (cui consegue l'estinzione del diritto di proprietà per svuotamento dell'oggetto) che ha tutti i crismi dell'illecito; e per altro verso, in positivo, in una acquisizione dell'opera di pubblica utilità, su di esso costruita, a vantaggio dell'ente pubblico.

Effetto, quest'ultimo, che — alla stregua della regola di diritto applicato (desunta dallo stesso principio fondamentale dell'ordinamento che, nei rapporti tra privati, ispira la disciplina dell'accessione ordinaria) — realizza un modo di acquisto della proprietà, previsto dall'ordinamento sul versante pubblicistico, giustificato da un bilanciamento fra interesse pubblico (correlato alla conservazione dell'opera in tesi pubblica) e l'interesse privato (relativo alla riparazione del pregiudizio sofferto dal proprietario) la cui correttezza «costituzionale» è ulteriormente cononata dal suo porsi come concreta manifestazione, in definitiva, della funzione sociale della proprietà (cfr. sentenza n. 384/1990).

4.4. — Conclusivamente, la norma applicata contiene — ancorché non l'unica possibile — una regolamentazione costituzionalmente non illegittima del sotteso conflitto di interessi.

E, in tale contesto, la disciplina conseguenziale all'estinzione del diritto dominicale (non equiparazione, per sanatoria, della fattispecie della occupazione acquisitiva a quella della espropriazione per pubblica utilità; conseguente diritto al risarcimento e non alla indennità; istantaneità — a causa della dinamica della vicenda ablativo-acquisitiva — e non permanenza dell'illecito; tipo di prescrizione applicabile e momento iniziale della sua decorrenza) per un verso è coerente alla connotazione illecita della vicenda e, per altro verso, rientra nella discrezionalità delle scelte legislative (vedi così per l'applicazione al «diritto risarcitorio del proprietario» della «prescrizione ordinaria» anche alla ipotesi di «accessione invertita a favore della pubblica amministrazione che avvenga nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità» la recente proposta di legge di iniziativa parlamentare Camera dei deputati n. 1976).

4.5. — In particolare, per quel che poi attiene al *dies a quo* della prescrizione in materia ed alle dedotte «difficoltà» di individuarlo in concreto — a parte la considerazione che un tale rilievo avrebbe semmai dovuto rapportarsi al parametro (qui invece non invocato) dell'art. 24 della Costituzione, e che comunque la ipotizzata censura avrebbe dovuto misurarsi con la consolidata regola giurisprudenziale secondo la quale le difficoltà di fatto, relative all'applicazione di una norma, non ne involgono un problema di costituzionalità — non sembra inopportuno ancora sottolineare che le lamentate difficoltà, in realtà, non sussistono.

Infatti lo spirare del termine di occupazione legittima (od il suo divenire comunque illegittima in conseguenza del definitivo annullamento, in sede amministrativa, dei «provvedimenti» che essa presuppone) costituiscono, per un soggetto dotato di ordinaria diligenza, un chiaro ed inequivocabile campanello di allarme. Nel senso che se la irreversibile trasformazione del suolo sia avvenuta temporalmente all'interno del periodo di legittima occupazione, poiché è solo allo scadere del termine stesso che (per pacifica giurisprudenza) si consuma l'illecito, il proprietario ben sa che è quello appunto il *dies a quo* dell'azione risarcitoria. Mentre se la manipolazione del suolo non risulti a quella data ancora ultimata, o neppure intrapresa, nessuna ragione ha il proprietario di procrastinare l'azione giudiziaria, potendo egli a quel momento ottenere, oltre al ristoro dei danni per l'illecita occupazione, la stessa restituzione del suolo — detenuto ormai *sine titulo* — nella sua identità, ovvero, se nelle more l'irreversibile trasformazione dell'area si compia nei sensi indicati, il risarcimento per la perdita integrale di essa (ben più remunerativo, allo stato, dell'indennizzo espropriativo), senza che alcun problema di prescrizione si ponga, per l'effetto interruttivo della domanda giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 189

Sentenza 17-23 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Libertà personale - Revocabilità in ogni tempo della liberazione condizionale concessa ai sensi dell'art. 8 della legge n. 304/1982 (liberazione condizionale speciale) - Disciplina dell'istituto intimamente collegata al suo carattere eminentemente premiale - Discrezionalità legislativa - Istituto non assimilabile ad altri rispondenti a caratteristiche eterogenee ed inadeguati a fungere da *tertia comparationis* - Inammissibilità.****(Legge 29 maggio 1982, n. 304, art. 9).****(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;**Giudici:** prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli sull'istanza proposta da Mallardo Giovanni, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, chiamato a pronunciarsi in merito ad una istanza intesa ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena principale e di quelle accessorie a seguito di concessione della liberazione condizionale a suo tempo disposta a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della medesima legge, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale «in ogni tempo» ove si realizzino le condizioni che la norma stessa individua (commissione di un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsità).

Dopo aver posto in risalto le notevoli peculiarità che caratterizzano — rispetto all'istituto previsto dall'art. 176 del codice penale — la liberazione condizionale «speciale» introdotta a favore dei condannati per fatti di eversione che abbiano beneficiato delle attenuanti della dissociazione o della collaborazione stabilite dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 304 del 1982, il giudice *a quo* segnala anche le profonde diversità che separano nettamente fra loro il regime della revoca sancito dalla norma oggetto di impugnativa, rispetto alla disciplina che l'art. 177 del codice penale detta in tema di revoca della liberazione condizionale ed estinzione della pena. Diversità di disciplina, prosegue il giudice rimettente, che ha indotto la giurisprudenza a ritenere inapplicabile all'istituto previsto dalla legge speciale la libertà vigilata a norma dell'art. 230, primo comma, numero 2, del codice penale, proprio perché, non essendo prevista come causa di revoca la violazione dei relativi obblighi, l'eventuale inottemperanza della misura risulterebbe priva di qualsiasi sanzione.

Da ciò una «differenziazione ontologica» fra i due istituti posti a raffronto, giacché, mentre quello disciplinato dall'art. 176 del codice penale si atteggia nella prassi giudiziaria come misura alternativa diretta a favorire il reinserimento sociale, in quanto la reclusione è convertita in una misura limitativa della libertà personale (tale

dovendosi infatti qualificare la libertà vigilata, anche alla luce della sentenza di questa Corte n. 282 del 1989), l'istituto previsto dalla legge speciale non assume certo le caratteristiche di misura alternativa, proprio perché non opera la sostituzione della pena con un'altra ma si limita a far cessare l'esecuzione della pena. Gli istituti, dunque, anche se nominalmente uguali, presentano una diversa natura, al punto da indurre il giudice *a quo* a ritenere la liberazione condizionale «speciale» più vicina alla sospensione condizionale della pena (o al nuovo istituto introdotto dall'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in quanto si sarebbe «in presenza di una rinuncia da parte dello Stato all'esecuzione della condanna, che interviene nella fase esecutiva e non in quella di cognizione». Tenuto conto, quindi, di tale assimilazione «sul piano sistematico» e considerate le previsioni dettate in tema di estinzione del reato dall'art. 167 del codice penale (la cui disciplina generale è ripresa dall'art. 7 della legge n. 304 del 1982) e di estinzione della pena dall'art. 93 del d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata previsione di un termine nell'art. 9 della legge n. 304 del 1982 determina, secondo il giudice *a quo*, una ingiustificata disparità di trattamento «tra condannati ammessi, sia pure con modalità e presupposti diversi, a fruire dello stesso beneficio».

D'altra parte, osserva ancora il rimettente, la possibilità di revocare in ogni tempo la liberazione condizionale non consente di individuare il momento a partire dal quale può calcolarsi il decorso del termine per ottenere la riabilitazione ed impedisce il decorso dei termini di prescrizione della pena. L'impossibilità, quindi, di conseguire la riabilitazione e, dunque, l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, contrasterebbe, secondo il giudice *a quo*, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si crea senza alcuna valida ragione «una categoria di condannati diversi», e con l'art. 27, terzo comma, della medesima Carta, giacché la riabilitazione «rappresenta il punto terminale del cammino del condannato verso il completo reinserimento sociale» e l'impossibilità di ottenere per suo tramite l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna mantiene in vita una serie di vincoli che non tengono alcun conto del ravvedimento del condannato e del suo reinserimento sociale.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), nella parte in cui stabilisce che è possibile «in ogni tempo» la revoca della liberazione condizionale concessa ai sensi dell'art. 8 della stessa legge. A parere del giudice *a quo*, la revocabilità *sine die* del beneficio, sancita dalla norma oggetto di impugnativa al realizzarsi delle condizioni ivi previste, determina effetti confliggenti con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'impossibilità di conseguire la riabilitazione, e con essa l'estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, da un lato «crea senza alcun giustificato e plausibile motivo una categoria di condannati diversi», generando una disparità di trattamento tra persone ammesse a godere di benefici analoghi, dall'altro si pone in contrasto con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, giacché «lascia persistere una serie di limitazioni a prescindere dal ravvedimento e dal reinserimento sociale del condannato».

2. — Sono note le ragioni di politica criminale che hanno ispirato la disciplina di particolare favore dettata dalla legge n. 304 del 1982; e sulla «logica» sottesa a tale provvedimento sono fin troppo eloquenti gli animati dibattiti svoltisi nel corso dei lavori parlamentari, dal cui serrato dipanarsi traspare con chiarezza la precisa scelta di introdurre un complesso di strumenti normativi eccezionali, volti ad assecondare la dissociazione dall'allora tristemente avvertito fenomeno della criminalità di tipo eversivo. La liberazione condizionale speciale si iscriveva appieno in quella logica, appalesandosi come strumento di natura squisitamente premiale che relegava sullo sfondo la funzione rieducativa che, al contrario, costituisce l'essenza dell'omonimo istituto ordinario. Come dottrina, giurisprudenza e lo stesso giudice *a quo* ammettono, infatti, alla liberazione condizionale prevista dalla normativa impugnata non si accompagna la libertà vigilata, rendendosi così evidente come il provvedimento liberatorio non sia volto al recupero «controllato» del condannato ma, assai più semplicemente, ad impedire la prosecuzione della esecuzione della pena. È significativo, a tale proposito, che nel disegno di legge di iniziativa governativa (n. 1562 presentato al Senato della Repubblica il 12 settembre 1981) fosse espressamente prevista, all'art. 11, la inapplicabilità della «disposizione di cui all'art. 230, n. 2, del codice penale» e si motivasse tale scelta osservando come gli obblighi connessi alla libertà vigilata potevano costituire «un ostacolo di fatto ad un eventuale espatrio» quando, invece, si intendeva «non impedire che fra le misure adottabili nel corso del Programma per la protezione dei testimoni» si potesse «far ricorso anche all'espatrio».

La possibilità di revocare in ogni tempo la liberazione condizionale, pertanto, si correlava intimamente al carattere eminentemente premiale dell'istituto, così da fungere come adeguata remora a commettere altri delitti o a rendere false dichiarazioni collaborative per ottenere i benefici: un aspetto, quest'ultimo, che trovava poi un simmetrico complemento nella eccezionale revisione *in peius* prevista dall'art. 10 della stessa legge n. 304 del 1982, non a caso recepita più di recente, in tema di criminalità mafiosa, nell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991.

n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, dunque, inciderebbe direttamente su una precisa scelta operata dal legislatore, facendo venir meno proprio quella funzione di remora che la revocabilità del beneficio deve assumere nel sistema: il tutto, per di più, aggravato dal fatto che si verrebbe a creare un istituto «nuovo» e tale da generare esso stesso conseguenze di assai dubbia ragionevolezza, dal momento che si assisterebbe al paradosso di far dipendere la possibilità di revoca della liberazione condizionale dalla circostanza, del tutto occasionale, che la sentenza la quale accerti la falsità delle dichiarazioni sia divenuta irrevocabile prima o dopo l'estinzione della pena in relazione alla quale il beneficio è stato concesso. D'altra parte, non si vede per quale ragione, stante proprio la peculiarità dell'istituto, il termine per la riabilitazione dovrebbe essere assimilato *in toto* a quello previsto per la riabilitazione ordinaria, ben potendo il legislatore prevedere una diversità di regime in funzione della eterogeneità delle situazioni, una delle quali — va aggiunto — connotata da quella «eccezionalità» tipica dei provvedimenti di emergenza, fra i quali va certamente iscritta la legge n. 304 del 1982.

D'altronde, è lo stesso rimettente a mostrarsi consapevole delle notevoli peculiarità che caratterizzano la liberazione condizionale «speciale» rispetto all'omonimo istituto disciplinato dall'art. 176 del codice penale, al punto da tentare ardite assimilazioni con altri istituti che per la verità presentano caratteristiche quanto mai variegata, quali la sospensione condizionale della pena che, pure, riceve disciplina anch'essa speciale ad opera dell'art. 7 della medesima legge n. 304 del 1982, ovvero la particolare ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dall'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in favore dei condannati tossicodipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero. Tentativi, quelli accennati, che rivelano la sostanziale impossibilità di ricondurre all'interno di un fenomeno unitario istituti che per caratteristiche, disciplina positiva e *ratio* che li ispira, presentano connotazioni fra loro profondamente eterogenee e che pertanto si appalesano del tutto inadeguati a fungere da adeguati *tertia comparationis* agli effetti della soluzione delle censure che il giudice *a quo* propone.

Ecco svelarsi, dunque, l'intima contraddittorietà che inficia la premessa stessa da cui ha tratto alimento la questione. Da un lato, infatti, si postula la «differenziazione ontologica» che separerebbe nettamente tra loro la liberazione condizionale ordinaria da quella speciale; dall'altro si enuncia un *petitum* meramente caducatorio che dovrebbe rendere omologhi i due istituti. In sostanza, nella prospettiva che il giudice *a quo* sembra coltivare, le due forme di liberazione condizionale manterrebbero inalterate le proprie caratteristiche, ma produrrebbero i medesimi effetti estintivi, attraverso la vanificazione del meccanismo della revoca in ogni tempo che costituisce proprio la connotazione più saliente della liberazione condizionale speciale. Ove accolta, pertanto, la soluzione che il rimettente sollecita darebbe vita ad una sorta di ibrido *tertium genus* del tutto nuovo nel panorama degli istituti positivamente disciplinati.

La pluralità delle possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, determina, quindi, l'inammissibilità della questione, giacché spetta soltanto al legislatore il potere di individuare un adeguato meccanismo correttivo che determini l'auspicabile effetto di non escludere da un importante strumento di emenda, quale è la riabilitazione, i condannati che si siano avvalsi della normativa oggetto di censura, specie nelle ipotesi in cui, come nel caso dedotto, si trovavano nelle condizioni per beneficiare della liberazione condizionale ordinaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 190

*Sentenza 17-23 maggio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Indennità di disoccupazione - Rioccupazione con rapporto a tempo determinato - Sospensione per la durata del rapporto anziché sua definitiva cessazione - Omessa previsione - Presupposizione della cessazione per licenziamento, di un rapporto di lavoro immediatamente precedente, a carattere continuativo - Non fondatezza.****(Legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8, quarto comma; d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34).****(Cost., artt. 3, 4, 38 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 1° agosto 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Fantini Antonio e l'I.N.P.S. iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'I.N.P.S. contro Antonio Fantini per la restituzione della somma di L. 8.445.728 indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione speciale per il periodo 1° luglio 1987-15 luglio 1988, il Pretore di Viterbo, con ordinanza in data 1° agosto 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non prevedono che l'indennità di disoccupazione, in caso di rioccupazione con rapporto a tempo determinato, sia sospesa per la durata del rapporto anziché perduta definitivamente.

Ad avviso del giudice rimettente, la normativa denunciata si porrebbe in contrasto: a) col principio di eguaglianza, perché prevede la perdita definitiva del diritto all'indennità sia in caso di rioccupazione stabile sia in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato, benché si tratti di situazioni diverse; b) con l'art. 4 della

Costituzione, perché induce il disoccupato a rifiutare offerte di lavoro a tempo determinato al fine di evitare la perdita dell'indennità di disoccupazione per un periodo più lungo della durata dell'occupazione temporanea; *c*) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché per un periodo più o meno lungo (nel caso di specie nove mesi) il disoccupato viene privato di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita; *d*) con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché il probabile rifiuto da parte del disoccupato delle occasioni di lavoro di breve durata si traduce in un mancato risparmio per l'I.N.P.S.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, l'Istituto osserva che in base ai principi fondamentali della materia (fissati dagli artt. 52, 54 e 55 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270) la rioccupazione non determina la cessazione dello stato di disoccupazione, con perdita conseguente del diritto all'indennità, solo se contenuta in limiti di tempo e di modo molto ristretti, entro i quali il caso di specie non è riconducibile.

Quanto all'art. 4 della Costituzione, la temporaneità dell'occupazione disponibile non è per sé sola, almeno in ogni caso, giustificato motivo di rifiuto dell'offerta.

Considerazioni analoghe valgono ad escludere anche i dubbi di costituzionalità riferentisi agli artt. 38 e 97 della Costituzione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, l'interveniente rileva che il ricorrente, fruitore dell'indennità di disoccupazione speciale, ha svolto attività di lavoro a tempo determinato per un periodo di tre mesi, e ciò, facendo venir meno lo stato di disoccupato qualificato dalle particolari condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968, ha prodotto la decadenza dal diritto all'indennità speciale, salvo il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione qualora, cessato il lavoro temporaneo, ne sussistano i requisiti.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, «nella parte in cui non prevedono che l'indennità di disoccupazione speciale in caso di rioccupazione con rapporto a tempo determinato possa essere sospesa per la durata del rapporto, anziché essere perduta».

L'effetto della perdita definitiva dell'indennità speciale, lamentato dal giudice rimettente, è determinato dal rinvio, disposto dalla prima delle disposizioni impugnate, alle norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione, e quindi all'art. 52 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, secondo cui «l'assicurato cesserà dal percepire l'indennità ... *b*) quando abbia trovato nuova occupazione».

2. — La questione non è fondata.

L'indennità speciale di disoccupazione, prevista dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968 (abrogato dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ma applicabile nel giudizio *a quo*) presuppone, come l'indennità ordinaria, lo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro, salvi i casi eccezionali previsti dagli artt. 54 e 55 del citato regolamento del 1924, nessuno dei quali ricorre nella specie.

Il successivo reimpiego del lavoratore, quale che sia il tipo del nuovo contratto, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, comporta la cessazione dello stato di disoccupazione e, con esso, il diritto al trattamento previdenziale precedentemente corrisposto a questo titolo. Tale conseguenza è fondata precisamente sull'art. 38 della Costituzione, e ciò esclude anche la violazione degli altri parametri costituzionali adottati dal giudice rimettente.

Nel caso di rioccupazione con contratto a termine, ancorché alle dipendenze di un'impresa industriale, il ripristino del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968 non è possibile, perché esso presuppone la cessazione per licenziamento di un rapporto di lavoro, immediatamente precedente, a carattere continuativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0631

N. 191

Ordinanza 17-23 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida in stato di ebrezza - Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - Natura di sanzione accessoria - Sussistenza di due distinti procedimenti penale e amministrativo - Presunto contrasto tra giudizi sullo stesso fatto - Insussistenza - Difetto del requisito della rilevanza - Inapplicabilità della norma oggetto di censura da parte del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, seconda parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Anacardi Nevio e il Prefetto di Forlì, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che in sede di giudizio di opposizione promosso avverso un provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida emesso in data 29 settembre 1993, in relazione a precedente accertamento di guida in stato di ebbrezza rilevato a carico del ricorrente, il Pretore di Forlì ha sollevato, con ordinanza del 2 dicembre 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che il Pretore osserva che l'art. 186 citato, nel prevedere il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, stabilisce, nella impugnata seconda parte del secondo comma, che all'accertamento di detto reato consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, tra un minimo e un massimo ivi fissato;

che, trattandosi di sanzione accessoria, e non di provvedimento cautelare, la sospensione della patente implica valutazioni di responsabilità e parametri retributivi propri del giudizio sull'illecito penale, mentre la norma impugnata prevede due distinti procedimenti, quello penale sul reato di guida in stato di ebbrezza e quello amministrativo per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in discorso;

che ad avviso del rimettente detti procedimenti, essendo autonomi e non collegati da relazioni di pregiudizialità, possono sfociare in determinazioni contrastanti, sia sull'accertamento del fatto che sulle sue conseguenze, in particolare tra il giudice penale ed il giudice investito dell'opposizione avverso il provvedimento prefettizio;

che questa disciplina sarebbe lesiva, per il giudice *a quo*, in primo luogo dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto il pericolo di contrastanti giudizi sulla stessa vicenda confliggerebbe con il principio del giudice naturale: nella specie, tutte le valutazioni inerenti e collegate ad una responsabilità penale dovrebbero essere attribuite al giudice penale;

che, in secondo luogo, la previsione della sanzione amministrativa accessoria per il reato in discorso darebbe luogo, per il rimettente, a contrasto con il principio di eguaglianza, nel caso che il processo penale venisse definito con il rito del patteggiamento; anche in questa ipotesi, infatti, risulterebbe applicabile la sanzione amministrativa accessoria in discorso, con disparità di trattamento rispetto ad altre, anche più gravi, ipotesi di reato, suscettibili di definizione con il medesimo rito speciale, ma riguardo alle quali non è consentita, *ex art. 445* del codice di procedura penale, l'applicazione di pene accessorie;

che, sotto questo profilo, il trattamento complessivo dell'imputato del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool risulterebbe conclusivamente peggiore rispetto a quello stabilito per gli imputati di altri reati, e dunque lesivo degli articoli 3 e 24 primo comma, della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha richiesto una declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

che, in particolare, con memoria successivamente depositata l'Avvocatura ha osservato che, alla data dell'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica (29 settembre 1993) la disciplina del codice della strada era quella del testo originario del decreto legislativo n. 285 del 1992, che non prevedeva ancora, per la guida in stato di ebbrezza, la misura della sospensione provvisoria della patente di guida; misura, questa, poi introdotta dall'art. 223, terzo comma, del codice, nel testo modificato con il decreto legislativo n. 360 del 1993, entrato in vigore il 1° ottobre 1993;

che, pertanto, la prospettazione del giudice *a quo* circa il profilo del contrasto di giudizi sullo stesso fatto non ha ragione di essere, in quanto l'impugnato art. 186 del codice della strada applicabile nel giudizio principale prevedeva solamente che la sanzione amministrativa in argomento conseguisse all'accertamento (definitivo) del reato in sede penale, così rimanendo esclusa in radice ogni ipotesi di contrasto tra le due sedi;

che, comunque, neppure risulterebbe fondato il profilo concernente i riflessi applicativi della disciplina del patteggiamento, in quanto, anche a superare il carattere puramente ipotetico della questione, solo l'accertamento del reato avrebbe potuto consentire l'applicazione della sanzione amministrativa, peraltro estranea alla materia penale e dunque legittimamente applicabile all'esito del rito alternativo, al contrario delle sanzioni penali accessorie;

Considerato che, secondo quanto riferito nell'ordinanza di rinvio, il giudizio *a quo* ha ad oggetto un provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida adottato in data 29 settembre 1993 e dunque anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante «Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», entrata in vigore stabilita per il 1° ottobre 1993, ex art. 132 dello stesso decreto legislativo;

che, pertanto, rispetto all'oggetto del giudizio di opposizione dinanzi al Pretore rimettente non può trovare applicazione la disciplina introdotta con il richiamato decreto legislativo n. 360 del 1993 e, segnatamente, quella — censurata dal giudice *a quo* sia pure in via mediata, attraverso l'impugnativa dell'art. 186 del codice stradale — che, modificando l'art. 223 del nuovo codice della strada, ha previsto (terzo comma) la possibilità di adottare la misura della sospensione provvisoria della patente di guida, con provvedimento del prefetto, a seguito di constatazione di varie ipotesi di reato tra cui quella della guida sotto l'influenza dell'alcool prevista dall'impugnato art. 186 del codice in argomento, prima della formazione del giudicato sul reato stesso; una possibilità, questa, in precedenza accordata solo in relazione ad ipotesi di reato caratterizzate da eventi di danno alla persona (art. 223, primo e secondo comma, in relazione all'art. 222, secondo comma, del codice, nel testo anteriore alle modifiche di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1993);

che, dato questo quadro normativo di riferimento, la questione sollevata dal giudice *a quo* risulta priva del necessario requisito della rilevanza, giacché essa denuncia un possibile contrasto tra valutazioni e provvedimenti (del prefetto in sede di applicazione della misura provvisoria, e del giudice in sede di definizione del processo sul fatto-reato) che non può discendere dalla norma impugnata ovvero dalla disciplina a questa collegata (capo II, sezione II del titolo VI del codice), quale delineata dalle norme del nuovo codice stradale che sono applicabili nel giudizio principale;

che, risultando pertanto l'esito del giudizio *a quo* indipendente dalla risoluzione della censura di illegittimità costituzionale, va in conclusione dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, seconda parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 192

Sentenza 18-26 maggio 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Ordinanza di convalida di licenza per finita locazione - Opposizione di terzo - Omessa previsione - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 167/1984 e 237/1985 dichiarative della illegittimità costituzionale dell'art. 404 del c.p.c. nelle ipotesi di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità - Identità di ragione - Illegittimità costituzionale.**

(C.P.C., art. 404, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1994 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra la S.a.s. Navali Arredamenti e Guy Anne ed altro, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo proposto dal cessionario di un'azienda avverso l'ordinanza con cui il Pretore di Palermo aveva convalidato la licenza per finita locazione intimata dal locatore nei confronti del dante causa dell'opponente, il Pretore medesimo, con ordinanza emessa il 26 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'opposizione ordinaria di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione allorché sia stata pronunciata per mancata comparizione ovvero per mancata opposizione dell'intimato.

Osserva il giudice *a quo* come il mezzo d'impugnazione in argomento risulti già esperibile avverso le ordinanze di sfratto emesse tanto per finita locazione che per morosità, in forza delle sentenze nn. 167 del 1984 e 237 del 1985 di questa Corte, con la conseguenza che — allo stato — sarebbe soltanto il momento scelto dal locatore per agire, anteriormente o successivamente alla scadenza del contratto, a determinare l'opponibilità dell'ordinanza di convalida da parte del terzo che assuma le proprie ragioni, nel senso che soltanto nel secondo caso è proponibile l'opposizione. Tale lacuna determinerebbe una lesione degli evocati parametri costituzionali, concretantesi in un'ingiustificata disparità di trattamento ed in una menomazione del diritto di agire in giudizio.

Considerato in diritto

1. — È denunciato l'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, prospettandosi una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in confronto con le ipotesi di convalida di sfratto per finita locazione e per morosità, nelle quali codesto mezzo d'impugnazione è già esperibile giusta le sentenze n. 167 del 1984 e n. 237 del 1985 di questa Corte.

2. — La questione è fondata.

Con la sentenza n. 167 del 1984 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 cod. proc. civ., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per finita locazione; illegittimità successivamente estesa, per «identità di ragione», dalla sentenza n. 237 del 1985 all'ipotesi di sfratto per morosità.

A tali pronunce, che hanno ampliato il ventaglio dei rimedi esperibili avverso l'ordinanza di sfratto, questa Corte è pervenuta considerando il contenuto sostanzialmente decisivo di codesto provvedimento a fronte delle caratteristiche di cognizione sommaria proprie del relativo procedimento, scandito dalla brevità dei termini a comparire. La stessa motivazione vale dunque per ritenere costituzionalmente illegittima la denunciata norma con riguardo all'ipotesi di convalida di licenza per finita locazione. Ed infatti, nel quadro normativo di evoluzione ed organica sistemazione della disciplina delle locazioni in cui si colloca l'anzidetta tendenza espansiva (recentemente ribadita dalla sentenza n. 51 del 1995), il lasso di tempo che intercorre tra la convalida e la scadenza del contratto non assume alcuna rilevanza differenziatrice.

Tanto, del resto, risulta indirettamente dalla stessa sentenza n. 167 del 1984, la quale ha considerato esperibile l'opposizione di terzo anche avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 30, quarto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 332, che consente al locatore di convenire in giudizio il conduttore chiedendo il rilascio dell'immobile «prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile». D'altra parte, il dato testuale costituito dall'art. 657 cod. proc. civ., coniugato con il carattere additivo che le precedenti decisioni hanno assunto rispetto all'art. 404 cod. proc. civ., non consente un'interpretazione adeguatrice di quest'ultima norma; la quale, dunque, va dichiarata costituzionalmente illegittima *in parte qua*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 193

*Sentenza 18-26 maggio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Rapporto di lavoro domestico - Licenziamento - Irrogazione di sanzioni disciplinari - Procedure - Applicabilità - Esclusione - Lavoratrice in stato di gravidanza e puerperio - Recesso dal rapporto del datore di lavoro - Richiamo alla sentenza della Corte n. 398/1994 - Difetto di rilevanza - Criterio del divieto di licenziamento «decorrente dalla presentazione del certificato medico di gravidanza fino al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro» - Principio avente fondamento legislativo non oblietabile in via di equità da parte del giudice - Inammissibilità - Non fondatezza.****(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 7, secondo e terzo comma, e 35; c.c., artt. 2239 e 2240).****(Cost., artt. 3 e 37).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), e degli artt. 2239, 2240 e 2110, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Nahiry Saaidia e Zatini Lidia iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Nahiry Saaidia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Giorgio Bellotti per Nahiry Saaidia.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un giudizio promosso da una collaboratrice familiare a tempo pieno contro il datore di lavoro che l'aveva licenziata, mentre si trovava in stato di gravidanza, adducendo una serie di addebiti disciplinari senza osservare la procedura prescritta dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 23 giugno 1994, ha sollevato:

a) in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui escludono l'applicabilità al rapporto di lavoro domestico delle procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari;

b) in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2239 e 2240 cod. civ., nella parte in cui non prevedono l'applicabilità al rapporto di lavoro domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., e quindi non consentono al giudice di determinare secondo equità, in mancanza di leggi, norme collettive o usi, il periodo decorso il quale il datore di lavoro, in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice, può recedere dal rapporto.

1.2. — In linea di fatto, l'ordinanza, mentre non precisa se il licenziamento sia avvenuto con o senza preavviso, riferisce che esso è stato comunicato alla lavoratrice in data 3 febbraio 1994, mentre il certificato medico di gravidanza è stato prodotto in data 10 febbraio 1994.

In linea di diritto, quanto alla prima questione, il giudice *a quo* ritiene che la *ratio decidendi* sottesa alla sentenza di questa Corte n. 427 del 1989 — che ha esteso le procedure previste dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai licenziamenti disciplinari intimati da imprenditori con meno di sedici dipendenti — valga in qualunque caso in cui il datore di lavoro, imprenditore o no, licenzi il lavoratore motivando il provvedimento con addebiti che toccano la personalità morale del licenziato, sicché la sperequazione di trattamento, sotto questo profilo, dei lavoratori domestici offende il principio di eguaglianza.

La seconda questione — a sostegno della quale si invocano le sentenze di questa Corte nn. 61 del 1991 e 86 del 1994 — ad avviso del rimettente «non può, in ogni caso, dirsi assorbita da quella indicata *sub a)*, poiché l'eventuale nullità del licenziamento per gravidanza della collaboratrice domestica implicherebbe una tutela economica più estesa e comunque ragguagliata alle minime esigenze di tutela connesse al periodo finale della gestazione e del puerperio».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per una dichiarazione di fondatezza di entrambe le questioni.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Firenze ha sollevato:

a) in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui escludono l'applicabilità al rapporto di lavoro domestico delle procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari;

b) in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2239 e 2240 cod. civ., nella parte in cui non prevedono l'applicabilità al rapporto di lavoro domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., e quindi non consentono al giudice di determinare secondo equità, in mancanza di leggi, norme collettive o usi, il periodo decorso il quale il datore di lavoro, in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice, può recedere dal rapporto.

2. — La prima questione è inammissibile per insufficiente motivazione in punto di rilevanza.

Il giudice rimettente muove dall'idea che la prospettata estensione delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 al licenziamento dei lavoratori domestici, qualora il datore di lavoro ritenga di motivarlo come provvedimento disciplinare, sarebbe sanzionata dalla nullità del licenziamento. Egli richiama in proposito la sentenza di questa Corte n. 427 del 1989, che ha assoggettato alle formalità dell'art. 7 le aziende con meno di sedici dipendenti, allora esenti da vincoli alla libertà di licenziamento. Ma la sentenza non indica gli effetti della «declaratoria di illegittimità del licenziamento» in caso di mancata contestazione preventiva degli addebiti e di violazione del termine spettante al lavoratore per difendersi. Anzi il rilievo che «il numero dei dipendenti condiziona le conseguenze della declaratoria» e ancora l'allusione nella sentenza successiva n. 586 del 1989 a una «distinzione sul piano dei contenuti degli effetti» prefigurano la soluzione poi consolidatasi nella giurisprudenza della Corte di cassazione, con una serie di sentenze delle Sezioni unite del 1994, secondo cui la violazione delle formalità dell'art. 7 dà luogo a sanzioni diverse a seconda dell'appartenenza del datore a una delle tre «aree» normative distinte dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.

Poiché i rapporti di lavoro domestico sono rimasti nell'area di libera recedibilità, l'inosservanza delle garanzie procedurali dell'art. 7 sarebbe sanzionata solo in caso di licenziamento in tronco per giusta causa, e la sanzione consisterebbe nell'obbligo di pagare l'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. sentenza n. 398 del 1994), salve le eventuali azioni penale e civile per licenziamento ingiurioso. Perciò l'ordinanza di rimessione avrebbe dovuto precisare se le presunte mancanze lamentate dalla datrice di lavoro siano state addebitate con un licenziamento in tronco oppure con un licenziamento ordinario con preavviso: solo nel primo caso la questione *sub a)* sarebbe rilevante.

3. — La questione *sub b)* non è fondata.

Ciò che nella specie non consente al giudice *a quo* di determinare secondo equità un periodo di comporta non è tanto l'inapplicabilità dell'art. 2110 cod. civ., quanto il fatto che il licenziamento è stato comunicato alla lavoratrice in data anteriore a quella del certificato medico di gravidanza, cioè in un momento in cui, non essendo applicabile — come già precisato da questa Corte nella sentenza n. 86 del 1994 — la norma speciale dell'art. 2, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sarebbe mancato il presupposto formale costitutivo del divieto di licenziamento. Invero, fuori dall'ambito normativo del citato art. 2 della legge del 1971, per cui «il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio», la decorrenza del divieto è legata alla data del certificato medico attestante lo stato di gravidanza: regola già applicata dalla legge precedente 26 agosto 1950, n. 860, e che nell'ordinamento vigente si argomenta dall'art. 3, comma 1, della Convenzione n. 103 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la protezione della maternità, ratificata dall'Italia, senza alcuna riserva, con legge 19 ottobre 1970, n. 864.

L'art. 3 della Convenzione, non direttamente applicabile stante il duplice rinvio contenuto nel comma 3 a interventi complementari del legislatore nazionale, tuttavia vive nell'ordinamento interno col valore di criterio di interpretazione della norma generale dell'art. 2110 cod. civ. in ordine al termine di decorrenza del periodo di comporta in caso di gravidanza e puerperio. Se la norma fosse applicabile al lavoro domestico, il divieto di licenziamento (con durata minima, secondo la Convenzione, di dodici settimane, di cui almeno sei dopo il parto) opererebbe «sulla base (*sur* nel testo ufficiale in lingua francese) della produzione di un certificato medico indicante la data presunta del parto». A questo principio si è conformato l'art. 19 del contratto collettivo nazionale 15 luglio 1992 per la disciplina del rapporto di lavoro domestico, che stabilisce un divieto di licenziamento «decorrente dalla presentazione del certificato medico di gravidanza fino al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro». Poiché si tratta di un principio avente fondamento legislativo, il giudice non potrebbe obliterarlo in via di equità, e pertanto l'impugnazione diretta a ottenere il potere equitativo previsto dall'art. 2110 deve essere dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nonché dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2239 e 2240 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 194

Sentenza 18-26 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Sostituto d'imposta - Omessa dichiarazione - Accertamento delle imposte sui redditi - Ipotesi di regolare versamento dell'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto - Diminuzione di pena pecuniaria - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi ord. n. 212/1989; sent. n. 83/1989; ord. n. 452/1987; sentenze nn. 364/1987 e 128/1986) - Carattere cognitivo della dichiarazione del sostituto d'imposta - Problema dell'identità della sanzione per tutte le possibili fattispecie di omissione o tardività della denuncia e dei relativi versamenti - Invito al legislatore per una revisione delle norme da finalizzare per una ragionevole graduazione del sistema sanzionatorio complessivo - Rinvio alle sentenze della Corte nn. 97/1994 e 83/1989 - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.

(D.P.R. 19 settembre 1973, n. 600, art. 47).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da Cooperativa Meridionale Virginia Bright contro l'Ufficio imposte dirette di Lecce iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio tributario, avverso l'irrogazione della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione annuale, da parte di un sostituto d'imposta, relativa a compensi corrisposti nel corso dell'anno 1980, la Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con ordinanza del 19 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), «laddove "per il sostituto d'imposta" non prevede una diminuzione di pena pecuniaria nell'ipotesi in cui sia stato regolarmente versato l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto», in riferimento agli artt. 3, 73 (*recte*: 53) e 56 (*recte*: 76) della Costituzione ed in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e all'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Dopo aver accertato che le ritenute erano state operate e debitamente versate all'erario dal sostituto d'imposta tenuto all'adempimento, sì che nessun danno aveva subito l'amministrazione finanziaria, il giudice *a quo* lamenta l'«iniquità» della sanzione prevista dalla norma impugnata per l'ipotesi di omessa dichiarazione annuale — nella misura da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute non indicate nella dichiarazione, oltre ad «una pena pecuniaria per ogni nominativo omesso» — rispetto a quella prevista dall'art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il caso di mancato versamento di ritenute punito con la minore sanzione della soprattassa del 50 per cento dell'ammontare

delle ritenute stesse, nonché rispetto all'ipotesi, invece ben più grave di quella del giudizio *a quo*, di «omessa e infedele dichiarazione dell'IRPEF da parte del contribuente», punita ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 600 cit. con una pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta evasa. Ne deriverebbe la violazione degli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione in relazione all'art. 10, punto 11, della legge di delega n. 825 del 1971, il quale dispone che le sanzioni amministrative vanno commisurate «all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni».

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che l'ordinanza di rimessione richiede un'inammissibile pronuncia additiva al fine di introdurre una diminuzione di pena per il caso che l'omessa dichiarazione del sostituto d'imposta sia «circostanziata» dalla non debenza di imposte, per essere state già versate le ritenute operate dal sostituto.

Tenuto conto che l'ordinamento sanziona illeciti «propri» dei sostituti d'imposta (art. 2 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 e art. 3 del d.-l. 16 marzo 1991, n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991, n. 154), non appare conferente il confronto con il richiamato art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'ipotesi di ritardato od omesso versamento diretto di ritenute, perché diverse appaiono le ragioni che sono alla base dell'obbligo del sostituto di presentare la dichiarazione (mod. 770), rispetto a quelle che impongono di versare al fisco quanto ritenuto ai sostituiti.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che commina la sanzione da 2 a 4 volte l'ammontare delle ritenute in caso di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta «e non prevede una diminuzione di pena pecuniaria nelle ipotesi in cui sia stato regolarmente versato l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto».

Il giudice rimettente ritiene la norma impugnata in contrasto con: a) gli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché sarebbe prevista la medesima sanzione disposta dall'art. 46 del d.P.R. n. 600 cit. per la più grave infrazione costituita dalla omessa o infedele dichiarazione IRPEF e non invece quella prevista dall'art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973, pari al 50 per cento delle ritenute, a titolo di soprattassa, nel caso di omesso versamento di ritenute dovute a vario titolo; b) l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 10, punto 11, della legge di delega n. 825 del 1971, che impone di commisurare le sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni.

2. — La questione è inammissibile.

Si deve al riguardo precisare che la stessa questione è stata in precedenza disattesa da questa Corte (ord. n. 212 del 1989; sent. n. 83 del 1989; ord. n. 452 del 1987; sentt. nn. 364 del 1987 e 128 del 1986) sul rilievo del carattere cognitivo che assume la dichiarazione del sostituto d'imposta in ordine ai redditi percepiti dai soggetti nei cui confronti sono state effettuate le ritenute poi versate all'erario.

In tal modo il problema, concernente l'assoggettamento a medesima sanzione in caso di omessa o tardiva denuncia, sia di chi abbia versato all'erario le ritenute, sia di chi non le abbia né effettuate né versate, sia di chi le abbia effettuate ma non versate, non risulta fino ad ora affrontato nei precisi termini nei quali è stato ora prospettato.

Nel frattempo la Corte, esaminando questioni in parte diverse, perché riguardanti altre ipotesi normative rispetto alle quali era stato prospettato il medesimo problema dell'esigenza di una più razionale graduazione delle sanzioni, ha mutato l'originario indirizzo di infondatezza, rilevando in più occasioni (v., da ultimo, sentenza n. 97 del 1994) l'incongruenza dell'attuale sistema che assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realtà fra loro diverse, senza distinguere in ragione della loro maggiore o minore gravità, pronunciandosi però per l'inammissibilità delle questioni nella considerazione della obbiettiva difficoltà che incontrerebbe un intervento additivo della Corte nei sensi auspicati.

In dette occasioni è stato tuttavia rivolto l'invito al legislatore per una revisione delle norme di volta in volta denunciate, in modo da realizzare una ragionevole graduazione del sistema sanzionatorio complessivo, in conformità al principio enunciato dall'art. 10, punto 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, che prevede appunto la commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni e quindi la differenziazione delle ipotesi diverse. Ciò anche nella evidente considerazione, in relazione agli inconvenienti lamentati, che il perfezionamento della disciplina sanzionatoria, nel senso di una razionale graduazione delle sanzioni, costituisca il necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadini e fisco (sentt. nn. 97 del 1994 e 83 del 1989).

Tenuto perciò conto, da un lato, del carattere legislativo di una possibile pronuncia correttiva di questa Corte in senso additivo, come auspicato dal giudice rimettente, e dall'altro delle conseguenze che determinerebbe l'unico intervento che potrebbe essere consentito a questa Corte sullo specifico oggetto e cioè quello della dichiarazione di illegittimità della norma denunciata, devesi ribadire l'auspicio di un intervento legislativo che conferisca al sistema

l'invocata razionalità, in modo da eliminare gli inconvenienti che è dato obiettivamente di riscontrare nella normativa vigente, come è dimostrato dalla frequenza con cui questioni del genere di quella oggetto del presente giudizio vengono sollevate, stante l'assenza di risposte nella sede legislativa che è la più appropriata per eliminare gli inconvenienti determinati dalla mancata graduazione delle sanzioni.

Per le ragioni anzidette la questione deve essere dichiarata inammissibile.

* PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0650

N. 195

Sentenza 18-26 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Cassa integrazione guadagni straordinaria - Ipotesi di occupazione temporanea o saltuaria - Lavoratore che non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento dell'attività lavorativa - Diritto al trattamento di integrazione salariale - Decadenza - Possibilità per il lavoratore decaduto di ottenere il trattamento ordinario di disoccupazione - Non fondatezza.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8, quinto comma, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, promosso con ordinanza emessa il 1º agosto 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Adriani Giuseppe e l'INPS iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso da Giuseppe Adriani per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligazione di restituire la somma di 1.663.666 lire pretesa dall'INPS in quanto indebitamente percepita a titolo di integrazione salariale straordinaria per il periodo 8 febbraio 1989 - 31 marzo 1989, e la condanna dell'Istituto a corrispondere le somme dovute al medesimo titolo per il periodo successivo fino al dicembre 1989, il Pretore di Viterbo, con ordinanza in data 1° agosto 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale, qualora non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa, anche nel caso di occupazione temporanea o saltuaria.

2. — Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata contrasta: a) con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del giudizio di eguaglianza, perché tratta alla medesima stregua due casi diversi, quali il caso del lavoratore che si rioccupa stabilmente e il caso del lavoratore che, come nella specie, trova un'occupazione temporanea di breve durata; b) ancora con l'art. 3 della Costituzione sotto il principio di ragionevolezza, perché applica la stessa grave sanzione della revoca del trattamento sia all'omissione che al semplice ritardo della comunicazione, e nel secondo caso indipendentemente dalla possibilità dell'INPS di detrarre tempestivamente dall'indennità le giornate lavorate e senza tenere conto dello stato soggettivo del lavoratore inadempiente; c) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché per un periodo più o meno lungo il lavoratore viene privato di mezzi adeguati alle esigenze di vita. A sostegno di tali ragioni l'ordinanza ritiene infine richiamabili le argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 78 del 1988.

3. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS chiedendo una dichiarazione di infondatezza della questione.

Secondo l'Istituto la *ratio* della disposizione impugnata è quella di sanzionare la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento di attività lavorativa, per la potenzialità dannosa che essa ha rispetto all'interesse pubblico alla corretta gestione dell'intervento di integrazione salariale. Sotto questo profilo le due situazioni distinte dal giudice *a quo* si identificano invece in un medesimo tipo di trasgressione, e quindi richiamano la stessa misura sanzionatoria indipendentemente dalla durata dell'attività lavorativa non tempestivamente comunicata.

D'altra parte, la prospettazione dell'ordinanza, che nel caso di occupazione temporanea vorrebbe sostituire alla sanzione della revoca del trattamento la semplice sospensione per il periodo di ripresa del lavoro, equivale in realtà ad abolizione di ogni sanzione, con conseguente ingiustificata equiparazione dei lavoratori che hanno trascurato l'obbligo di comunicazione all'INPS a quelli che tale obbligo hanno rispettato.

Non pertinente infine, ad avviso dell'INPS, è il richiamo della sentenza n. 78 del 1988, relativa a tutt'altra materia, le prestazioni di malattia, per le quali i controlli sulla persistenza del presupposto del diritto, cioè lo stato di morbilità, sono molto più agevoli.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli svolti dall'INPS.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Viterbo mette in dubbio, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che

prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale straordinaria, qualora non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa, anche nel caso di occupazione temporanea o saltuaria.

2. — La questione non è fondata.

La norma impugnata non accomuna nella medesima previsione sanzionatoria due ipotesi diverse, quella del lavoratore collocato in Cassa integrazione guadagni, il quale trova un nuovo impiego a durata indeterminata e a tempo pieno e quella del lavoratore che trova soltanto offerte di lavori temporanei o saltuari. L'art. 8, comma 5, del d.-l. n. 86 del 1988 si riferisce alla seconda ipotesi, la sola compatibile con la continuazione dello stato di sospensione dell'originario rapporto di lavoro, che è il presupposto del trattamento di integrazione salariale.

Nella prima ipotesi il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, non già la sanzione della decadenza comminata dal comma 5, bensì la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento. Al nuovo datore di lavoro incombe l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore all'INPS.

Non appropriato è il richiamo dell'ordinanza di rimessione alla sentenza n. 78 del 1988 di questa Corte, concernente tutt'altra materia, la quale sanziona con la decadenza dal diritto alla prestazione previdenziale un comportamento impeditivo del controllo dell'INPS successivo, non anteriore (nella forma di una comunicazione preventiva) al fatto in ordine al quale il controllo deve essere eseguito.

3. — Inconsistente è pure l'altra censura, rivolta alla norma impugnata ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di non distinguere tra omissione e ritardo della comunicazione. Poiché la norma esige una comunicazione «preventiva», i due casi rifluiscono in un medesimo tipo di comportamento omissivo.

4. — Non è violato nemmeno l'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Il diritto dei lavoratori sancito da questo precetto costituzionale spetta in concreto in quanto sussistano tutte le condizioni stabilite dalla legge. Comunque il lavoratore decaduto dal diritto all'integrazione salariale straordinaria per inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 8, comma 5, del d.-l. n. 86 del 1988, può ottenere, concorrendone i requisiti, il trattamento ordinario di disoccupazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 196

*Sentenza 18-26 maggio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Coniugi ultrasessantacinquenni - Cumulo dei redditi - Limite ostativo al conseguimento della pensione sociale - Meccanismo di determinazione del reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi parziali indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva invalidità e solo in ragione dell'età - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 769/1988 relativamente alla necessità di un rimedio, quanto ai requisiti reddituali, per il conseguimento dei trattamenti di invalidità e della pensione sociale - Auspicio che il legislatore proceda alla necessaria omogenizzazione dei sistemi - Non fondatezza.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come modificato dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33).

(Cost., artt. 3 e 38, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 14-septies, aggiunto al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1^o giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Balestrieri Maria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Balestrieri Maria e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avv.ti Franco Agostini per Balestrieri Maria e Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di una controversia previdenziale vertente tra Balestrieri Maria e l'I.N.P.S. per l'erogazione della pensione sociale (negata in sede amministrativa poiché la ricorrente, ultrasessantacinquenne dal 19 ottobre 1989, godeva di un reddito che, cumulato con quello del marito, superava il limite di legge), il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e

dell'art. 14-*septies*, aggiunto al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevedono, per gli ultrasessantacinquenni, il medesimo meccanismo di determinazione del reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi parziali di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, indipendentemente dall'accertamento della effettiva invalidità e solo in ragione dell'età.

Il Pretore *a quo* — operata una ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale contenuta nelle sentenze n. 769 del 7 luglio 1988 e n. 88 del 9 marzo 1992 — sostiene che se si assume (conformemente a quanto affermato nella sentenza n. 769 del 1988) la sussistenza di una sostanziale equivalenza fra la condizione di inabilità dell'infrasessantacinquenne e lo stato di vecchiaia (pure presumibilmente invalidante) dell'ultrasessantacinquenne, se ne deve dedurre che non hanno ragion d'essere differenziazioni nella individuazione delle condizioni di bisogno che danno titolo al sostegno solidaristico della collettività; né ha senso che dopo l'età suddetta (65 anni) si riconoscano stati di inabilità superiore ai due terzi, che essa già di per sé presuntivamente comporta.

Se, invece, si vuol distinguere (come chiarito dalla sentenza n. 88 del 1992), fra gli anziani ultrasessantacinquenni e coloro che siano effettivamente invalidi, se ne dovrebbe dedurre — in applicazione del principio di uguaglianza, ex art. 3 della Costituzione, ed al fine di superare la incoerenza di tale ultima pronuncia — che se l'ultrasessantacinquenne diventa anche invalido (e non solo per l'età) ha diritto sì di richiedere la pensione sociale, ma alle stesse condizioni reddituali previste per la pensione sociale sostitutiva, in favore dell'invalido ultrasessantacinquenne, già titolare di assegno ex art. 13, della legge n. 118 del 1971. E se così è, non sembrerebbe ammissibile demandare al legislatore o addirittura al giudice di operare le nuove determinazioni del reddito cumulato.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, assumendo che la stessa Corte costituzionale, nel contesto della richiamata sentenza n. 769 del 1988, ha espressamente affermato che spetta al legislatore il compito di «realizzare l'omogeneizzazione, a parità di condizioni, tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno, così come il porre mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione»; laddove, inoltre, «al paradigma del principio di uguaglianza non si può fare ricorso quando le disposizioni di legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il *tertium comparationis*, si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema» come nel caso dell'art. 14-*septies* del decreto-legge n. 663 del 1979, secondo quanto riconosciuto dallo stesso remittente.

Afferma inoltre l'Avvocatura dello Stato — sul punto della fondatezza — come debba farsi esclusivo riferimento alla sentenza n. 88 del 1992 (peraltro ritenuta non contrastante con la precedente sentenza n. 769 del 1988), nella parte in cui pone in evidenza la diversità di situazioni che possono rendere addirittura illegittima la mancata previsione di meccanismi differenziati di valutazione.

3. — Si sono costituite entrambe le parti private: l'I.N.P.S., concludendo nel senso della inammissibilità o, comunque, dell'infondatezza della questione, in base a considerazioni conformi a quelle svolte dall'Avvocatura dello Stato, con l'ulteriore precisazione che, nella fattispecie, la ricorrente risulta essere anziana ma non invalida; la Balestrieri, concludendo per la dichiarazione dell'illegittimità delle norme impugnate alla stregua della motivazione contenuta nell'ordinanza di remissione, e sottolineando — in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza — come non possa più essere ritenuto il carattere «derogatorio (e temporaneo)» dello scostamento tra il limite di reddito individuale previsto dall'impugnato art. 14-*septies* del decreto-legge n. 663 del 1979 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità e quello fissato per la pensione sociale, con conseguente utilizzabilità della norma quale *tertium comparationis*, suscettibile di estensione ai sensi degli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Parma ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114) e dell'art. 14-*septies*, aggiunto al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevedono, per gli ultrasessantacinquenni, il medesimo meccanismo di determinazione del reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi parziali ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva invalidità e solo in ragione dell'età.

Ad avviso del remittente, le norme *de quibus* si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, in quanto — attesa la sostanziale equivalenza fra lo stato d'invalidità parziale dell'infrasessantacinquenne e quello di vecchiaia conseguente al superamento del sessantacinquesimo anno di età — appare irragionevole la previsione di differenti regimi di individuazione delle condizioni di bisogno che danno titolo al sostegno solidaristico della collettività.

All'evidente scopo di rafforzare tale conclusione, il giudice *a quo* prospetta l'alternativa consequenziale alla eventuale riaffermazione della necessità di un differente regime giuridico tra gli ultrasessantacinquenni solamente anziani e coloro i quali siano effettivamente invalidi (secondo quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 88 del 1992, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi). E sostiene come da codesta distinzione si dovrebbe dedurre, proprio in applicazione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che se l'ultrasessantacinquenne diventa anche invalido (e non solo per l'età) ha diritto di richiedere la pensione sociale, ma alle stesse condizioni reddituali previste per la pensione sociale sostitutiva in favore dell'invalido ultrasessantacinquenne già titolare di assegno *ex art.* 13 della legge n. 118 del 1971: altrimenti risultando viziato di incoerenza il sistema normativo.

2. — Va anzitutto rilevato che tale ultima prospettazione alternativa risulta estranea rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo* e dunque — giusta l'eccezione sollevata dal costituito I.N.P.S. — essa deve ritenersi priva della necessaria rilevanza; in merito alla quale, d'altronde, il remittente non offre alcuna motivazione.

Pertanto, l'esame della Corte va limitato al quesito se le norme denunciate siano da ritenersi costituzionalmente illegittime — come sospetta il giudice *a quo* — «nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevedono, per gli ultrasessantacinquenni, il medesimo meccanismo di determinazione del reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi parziali *ex art.* 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva invalidità e solo in ragione dell'età».

3. — La questione non è fondata.

Già investita del vaglio di costituzionalità delle norme in esame, questa Corte ha messo in luce — con la sentenza n. 769 del 1988, richiamata nell'ordinanza di remissione — la necessità di porre rimedio, nel sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di invalidità e della pensione sociale, al difetto di coerenza provocato dall'art. 14-*septies*, anche ora in esame, a cagione sia del divario venutosi a determinare riguardo ai limiti di reddito stabiliti per il conseguimento del richiesto trattamento, sia dell'esclusione nel relativo calcolo, rispetto ai soli invalidi civili, del cumulo con i redditi del coniuge. Tuttavia la Corte ha, nel contempo, ripetutamente affermato come siffatta opera vada effettuata dal legislatore, poiché essa implica necessariamente una complessa riconsiderazione dell'intero sistema nei suoi molteplici aspetti, mediante l'elaborazione di criteri di determinazione dei limiti di reddito capaci di riportare i vari trattamenti ad omogeneità (che non si riduca ad una mera parificazione di singole previsioni legislative), nella quale gli apporti di chi abbia specifici doveri solidaristici e quello della collettività (presenti in una relazione di integrazione reciproca), trovino un idoneo bilanciamento, a fronte delle specifiche esigenze del soggetto bisognoso, derivanti, a seconda dei casi, unicamente dall'età ovvero da una inabilità totale o parziale, pregressa o sopravvenuta (v. in particolare, oltre alla sentenza n. 88 del 1992, anche le sentenze nn. 75 del 1991 e 286 del 1990).

Orbene, va rilevato in questa sede che, alle reiterate sollecitazioni della Corte, il legislatore ha risposto con l'emanazione dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha totalmente assimilato, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il limite di reddito individuale valevole per la concessione dell'assegno mensile di invalidità parziale e quello stabilito per la pensione sociale.

Vero è, peraltro, che il cumulo viene ancora mantenuto solo per gli aspiranti alla pensione sociale diretta. Tuttavia, pur esprimendo l'auspicio che anche con riguardo a tale punto il legislatore proceda sulla via della sopra indicata omogeneizzazione dei sistemi, questa Corte non può non escludere che gli inconvenienti lamentati dal giudice *a quo* si risolvano nel denunciato vizio di legittimità costituzionale.

Infatti, anche nella sostenuta tendenziale indistinguibilità (quale condizione di fatto finale) fra lo stato di invalidità parziale e quello di vecchiaia, non può certo ritenersi priva di rilievo, onde razionalmente valutare gli elementi significativi per la determinazione dello stato di bisogno, l'esistenza o meno nel soggetto, prima del compimento del

sessantacinquesimo anno di età, di un impedimento derivante da pregresse patologie alla completa idoneità a procurarsi, attraverso la propria attività lavorativa, il reddito sufficiente per vivere nonché la piena garanzia previdenziale per la vecchiaia. Situazione, codesta, evidentemente implicante maggiori costi umani ed economici a carico del soggetto e della sua famiglia, «rispetto a quella di colui la cui storia personale non ha risentito di un simile impedimento» (come si osserva, per un'ipotesi diversa ma parallela, nella sentenza n. 88 del 1992); così da indurre non irragionevolmente il legislatore a non trasferire, in tali casi, dall'ambito familiare a quello statale i relativi doveri assistenziali ex art. 38, primo comma, della Costituzione.

Per cui, la lamentata disparità di trattamento — in quanto riferita a situazioni fondate su differenti presupposti fattuali, che per ciò stesso possono giustificare la discrezionale scelta (ancorché essa non costituisca l'unica opzione costituzionalmente legittima) di ricorrere rispettivamente alla solidarietà del coniuge ovvero a quella della collettività — neppure risulta lesiva del principio di uguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1^o giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0652

N. 197

Sentenza 18-26 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Competenza - Domanda cautelare per incompetenza - Rigetto - Reclamabilità del provvedimento - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 253/1994 - Insussistenza della violazione del diritto di azione in giudizio e di difesa - Riferimento all'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.C., art. 669-terdecies, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal Tribunale di Verbania nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Milano Centrale Mutui e la S.a.s. Biesse ed altri, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un provvedimento con cui era stata rigettata una domanda di reintegrazione nel possesso sulla base della ritenuta incompetenza del giudice adito, il Tribunale di Verbania, con ordinanza emessa il 22 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di «rigetto della domanda cautelare per incompetenza». Il giudice *a quo*, che pure ha presente la sentenza n. 253 del 1994 (con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in argomento nella parte in cui non prevede la reclamabilità dell'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare), ritiene la questione rilevante in quanto dalla affermazione della non reclamabilità discenderebbe una pronuncia d'inammissibilità.

Il Tribunale osserva che la mancata previsione del reclamo rappresenta una violazione del diritto di difesa, che non può ritenersi esclusa per il fatto che, a norma dell'art. 669-septies del codice di procedura civile, il provvedimento d'incompetenza non preclude la riproposizione della domanda cautelare al medesimo giudice che ha respinto la richiesta, atteso che sul reclamo è chiamato a decidere un giudice diverso, e ciò rappresenta un fattore di maggiore garanzia.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione affermando che una norma che esclude il reclamo dell'ordinanza d'incompetenza, se effettivamente esistente, non sarebbe lesiva degli evocati parametri.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Verbania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di rigetto per incompetenza della domanda cautelare possa essere oggetto di reclamo: poiché a seguito della sentenza n. 253 del 1994 di questa Corte sono ora reclamabili le ordinanze di rigetto, l'esclusione dell'ipotesi denunciata concreterebbe una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.

Nella sentenza n. 253 del 1994 la Corte ha sottolineato la diretta derivazione dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, del principio che impone al legislatore di distribuire i poteri e gli oneri tra le parti del processo civile secondo criteri di pieno equilibrio; ed ha sottolineato il rapporto di necessaria strumentalità che corre tra l'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili dalle parti e le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione.

Da tali premesse è scaturita l'affermazione circa il carattere di generale mezzo di controllo che il reclamo riveste, in quanto *revisio prioris instantiae* demandata ad un altro giudice. Reclamo, che la Corte, attraverso la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies in forma additiva, ha esteso contro ogni provvedimento di diniego dell'invocata tutela cautelare, senza possibilità di distinguere a seconda delle ragioni — di merito e di rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza — del diniego stesso.

Né per infirmare l'esattezza di così ampia estensione della pronuncia, varrebbe addurre il diverso grado di stabilità che il primo comma dell'art. 669-septies attribuisce all'ordinanza d'incompetenza rispetto all'ordinanza di «rigetto» in senso stretto, consentendo senza limiti la riproposizione della domanda solo nella prima ipotesi. Questo dato normativo, infatti, non elimina la disparità di trattamento fra le parti del processo, che altrimenti residuerebbe pur dopo la sentenza n. 253 del 1994, giacché contro il provvedimento concessivo della misura cautelare il reclamo sarebbe comunque ammissibile, a norma dell'articolo in esame, anche per contestare la competenza, esplicitamente o

implicitamente, ritenuta dal giudice. E questa Corte ha già posto in evidenza come la sperequazione determinata dalla reclamabilità dei soli provvedimenti che concedano la misura cautelare non è compensata dalla possibilità di riproposizione dell'istanza, per il decisivo rilievo che tra i due rimedi non v'è rapporto d'equivalenza quanto a garanzia; e come «i rimedi della reclamabilità e della riproponibilità dell'istanza cautelare operano su piani diversi, non sovrapponibili ma complementari, sì che la disponibilità del secondo non esclude la necessità di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo» (sentenza n. 253 del 1994).

Sembra opportuno aggiungere che la menomazione di garanzia derivante dalla (ipotetica) non reclamabilità del provvedimento negativo sulla competenza, resterebbe aggravata a seguito dell'orientamento da ultimo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a fronte della nuova disciplina dettata dal legislatore con gli artt. 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, ritiene l'ordinanza, dichiarativa di incompetenza emessa nel procedimento cautelare, non più soggetta all'impugnazione per regolamento di competenza (giusta il tradizionale consolidato indirizzo della Corte di cassazione), ma solamente reclamabile ai sensi dell'articolo ora denunciato dal Tribunale di Verbania.

La formulazione del citato art. 669-septies cod. proc. civ. non è pertanto ostativa ad una lettura conforme a Costituzione della norma impugnata, così come essa risulta dopo l'intervento di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0653

N. 198

Ordinanza 18-26 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Conflitto di competenza - Denuncia - Ordinanza consequenziale priva di effetto sospensivo sui procedimenti in corso - Richiamo alla sentenza della Corte n. 59/1993 dichiarativa della non fondatezza della questione - Riaffermazione dell'esclusiva competenza del legislatore il cui intervento va ancora auspicato - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 30, terzo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 97, primo comma, e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1994 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Rizzacasa Massimiliano iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che a seguito della rimessione degli atti per competenza da parte del Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Rizzacasa Massimiliano, imputato di lesione personale aggravata, il Tribunale militare di Padova — rilevato un conflitto negativo di competenza — ne ha ordinato la trasmissione in copia alla Corte di cassazione e sollevato, in relazione agli artt. 101, secondo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 30, comma 3, del codice di procedura penale, in quanto non consente la sospensione del procedimento nel caso in cui sia il giudice rimettente a ritenere che sussista, nella sua effettività, il conflitto;

che vi sarebbe comunque — ad avviso del giudice *a quo* — l'obbligo di proseguire il giudizio e, quindi, il dovere di sottostare alla decisione di un altro giudice, egualmente competente per materia, sulla base di una interpretazione della legge effettuata da «quel» giudice e divenuta vincolante e inderogabile; situazione invero paradossale che integrerebbe una lesione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che, inoltre, non soltanto nell'ipotesi di conflitto positivo, dove subisce ben tre procedimenti per uno stesso fatto (due dinanzi ai giudici del conflitto e uno davanti alla Corte di cassazione *ex art.* 669 del codice di procedura penale), ma anche in quello negativo l'imputato deve difendersi contemporaneamente, per un medesimo fatto, innanzi a più giudici;

che tanto costituirebbe lesione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, e determinerebbe inoltre spreco di attività con effetti perversi di disorientamento e incertezza circa l'esito del conflitto (di qui, la lesione del canone del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione);

che lo stesso tribunale assicura di non ignorare la recente decisione della Corte costituzionale — a seguito di un'ordinanza pronunciata dallo stesso organo giurisdizionale sulla legittimità costituzionale della disposizione nuovamente impugnata — e, tuttavia, ha riformulato la questione di costituzionalità, già a suo tempo prospettata in riferimento ad altri parametri costituzionali, valorizzando quella parte della sentenza ov'è l'auspicio di un intervento legislativo «volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare in modo diverso gli interessi in gioco» (che il giudice *a quo* identifica, da un lato, nella necessità di impedire manovre dilatorie mediante prospettazione di conflitti pretestuosi e, dall'altro, nel diritto di difesa dell'imputato);

che, prendendo atto della mancata adozione, da parte del legislatore, delle innovazioni auspiccate da questa Corte, il giudice rimettente prospetta un intervento manipolativo sulla norma impugnata attraverso una sua declaratoria d'incostituzionalità «nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento» se non «nel caso in cui sia il giudice rimettente a ritenere fondata l'esistenza di un conflitto»;

che in tale ipotesi non potrebbe ravvisarsi, infatti, quella temuta «fittizia manipolazione dilatoria» sui tempi del processo, da riservarsi soltanto alle eccezioni delle parti, di cui al secondo comma dell'art. 30 del codice di rito;

che, in tal caso, un effetto sospensivo automatico del procedimento verrebbe a paralizzare il giudizio, in forza di un atto di parte meramente potestativo e come tale passibile di abusi, mentre l'equo contemperamento degli interessi sollecitato dalla sentenza n. 59 del 1993 sarebbe rinvenibile solo nella decisione del giudice circa la fondatezza, o meno, dell'esistenza di un conflitto (rilevato che sia dalle parti o dal giudice stesso);

che in siffatta ipotesi non sussisterebbe neanche il rischio di effetti negativi prodotti dalla prescrizione, vigendo il disposto dell'art. 159, comma 1, del codice di procedura penale, che produce l'interruzione del processo nei casi o quando la sospensione è imposta da una particolare disposizione di legge;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza.

Considerato che la questione di costituzionalità dell'art. 30, terzo comma, del codice di procedura penale, ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte che, con la sentenza n. 59 del 1993, l'ha dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103, terzo comma, della Costituzione;

che la questione ora ritorna, per violazione degli artt. 101, secondo comma, 97, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, per la parte in cui l'articolo impugnato dispone che la denuncia del conflitto di competenza e la conseguente ordinanza non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso, sia perché obbligherebbe il secondo giudice a sottostare alla decisione di un altro giudice ugualmente competente per materia e all'interpretazione (vincolante e inderogabile) della legge fornita da «quel» giudice; sia perché appesantirebbe l'andamento dell'amministrazione giudiziaria tanto in caso di conflitto positivo, quanto in quello negativo, essendo chiamato l'imputato a rispondere più volte del medesimo addebito avanti a più giudici; sia perché menomerebbe, infine, il diritto di difesa, costringendo l'imputato a difendersi contemporaneamente dinanzi a più giudici per un medesimo fatto;

che i profili indicati dal rimettente hanno già formato, nella sostanza, oggetto di valutazione da parte di questa Corte che li ha ritenuti non fondati — anche se con riferimento ad altri parametri costituzionali — e che «l'inconveniente non trascurabile» segnalato al legislatore dalla citata sentenza n. 59 (vale a dire «la circostanza che nelle more della risoluzione del conflitto l'imputato sia costretto a difendersi per lo stesso fatto innanzi a più giudici»), pur non essendo ancora superato da un «intervento legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare in modo diverso gli interessi in gioco», non può essere risolto dalla pronuncia additiva sollecitata dal giudice *a quo*, stante la possibilità di dare al problema altre soluzioni (a solo titolo esemplificativo, l'estensione di alcuni istituti propri della disciplina della rimessione, quale il divieto di pronunciare *ex art. 47, comma 1, del codice di procedura penale*, la sentenza ovvero la possibilità di una sospensione del giudizio da parte della Corte di Cassazione, *ex art. 47, comma 2, del codice di procedura penale*);

che, pertanto, si deve riaffermare l'esclusiva competenza del legislatore, il cui intervento va ancora auspicato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 199

Ordinanza 18-26 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Istituto del patteggiamento - Facoltà di reiterazione dell'istanza sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Presunta lesione del principio del giudice naturale - Inibizione della molteplicità delle reiterazioni - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 439/1993 dichiarativa dell'erroneità del presupposto interpretativo dell'ordinanza di rimessione - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 446 e 448).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 446 e 448 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1994 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Alberti Pier Giorgio iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che a seguito del rigetto dell'istanza di applicazione della pena concordata fra imputato e pubblico ministero, il pretore di Bassano del Grappa — dichiaratosi incompatibile a giudicare del merito, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla sentenza n. 186 del 1992 di questa Corte — rimetteva gli atti ad altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario;

che, all'udienza fissata per la celebrazione del dibattimento, il diverso magistrato della Pretura di Bassano del Grappa, incaricato della trattazione dibattimentale — richiesto dell'applicazione della stessa pena, già indicata nella prima domanda di «patteggiamento», con la sola esclusione della sostituzione della sanzione detentiva in luogo di quella pecuniaria — con ordinanza del 13 luglio 1994, sollevava questione di costituzionalità delle disposizioni di cui agli artt. 446 e 448 del codice di procedura penale;

che, ad avviso del rimettente, la Corte di cassazione, con orientamento pressoché consolidato, assicurerebbe alle parti la facoltà di reiterare l'istanza di «patteggiamento» sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, senza considerare se la nuova domanda risulti uguale o difforme dalla precedente;

che ne conseguirebbe, per la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale dichiarata con la sentenza n. 186 del 1992, la trasmigrazione del processo dinanzi ad altrettanti e diversi giudici quante sono le pronunce di reiezione della richiesta concordemente formulata dalle parti, fino a quando non si pervenga all'auspicata applicazione della pena (e ciò in contrasto con gli articoli 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione);

che, in particolare, il complesso delle disposizioni impugnate, alla luce delle modifiche intervenute nell'ambito dell'art. 34 del codice di rito, comporterebbe una lesione del principio del giudice naturale, in quanto ne consentirebbe la scelta ad opera delle parti, con ulteriore violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione, non inibendo la molteplicità di reiterazioni delle istanze (in teoria sino all'infinito) contro ogni buon senso, e non solo in considerazione delle ridotte dimensioni degli uffici giudiziari;

che vi sarebbe anche una lesione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in rapporto all'art. 591, lett. b), del codice di procedura penale, in quanto con il meccanismo delle richieste a catena si configurerebbe un'impugnazione vera e propria del giudizio negativo precedentemente formulato da un altro magistrato, impugnazione non prevista dalla legge e devoluta a un giudice non preconstituito a tal fine (come lo è invece il giudice d'appello);

che la questione sarebbe rilevante, dal momento che il giudicante dovrebbe finalmente pronunciarsi sul merito del processo, qualora potesse — in contrasto con l'interpretazione della Corte di cassazione — dichiarare inammissibile la nuova istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

che la questione di costituzionalità, così sollevata, verrebbe pertanto a riguardare sia l'art. 446 del codice di procedura penale, come interpretato dalla Corte di cassazione — vale a dire nel senso di consentire alle parti di reiterare la richiesta di applicazione della pena — sia l'art. 448, del pari non correttamente interpretato nel senso che non permetterebbe ugualmente al giudice di dichiarare inammissibile la nuova richiesta di applicazione della pena già rigettata dal primo giudice (dichiaratosi incompatibile ai sensi dell'art. 34 del codice di rito);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso — nell'atto di intervento — per l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata questione, avendo il giudice *a quo* riproposto il problema già definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 439 del 1993.

Considerato che con tale decisione, questa Corte ha già chiarito che è errato il presupposto interpretativo dell'ordinanza di remissione (vale a dire la possibilità, per le parti, di reiterare indefinitamente la medesima richiesta di «patteggiamento»); non recando l'ordinanza del pretore di Bassano elementi nuovi rispetto al quadro considerato con la sentenza n. 439 del 1993, tali da far rivedere l'orientamento già espresso nei termini della non fondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 446 e 448 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0655

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 32

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 aprile 1995
(dal commissario dello Stato per la regione siciliana)

Regione siciliana - Impiego pubblico - Inquadramento nella qualifica superiore del personale ammesso con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'art.1 della legge regionale n. 21/1986 ed escluso perchè privo dei requisiti prescritti e rimasto soccombente con decisioni passate in giudicato - Equiparazione del personale inquadrato nella qualifica di dirigente previo superamento di esami ma non in possesso del diploma di laurea (conseguito successivamente) alla data di entrata in vigore della legge n. 41/1985, al personale in possesso di detto titolo ed inquadrato ai sensi della legge regionale n. 21/1986 - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Regione siciliana - Impiego pubblico - Sanatoria con norma interpretativa di provvedimenti, ordini e disposizioni che abbiano portato alla corresponsione delle retribuzioni al personale della refezione scolastica o ne abbiano consentito l'immissione in servizio o ne abbiano regolamentato l'espletamento delle attività lavorative nell'ambito del servizio - Disparità di trattamento con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 346/1991 e 34/1993.

Regione siciliana - Impiego pubblico - Assunzione nel ruolo speciale transitorio di personale proveniente dall'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 103).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 aprile 1995, ha approvato il disegno di legge n. 815 dal titolo «Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale» pervenuto a questo Commissariato il 10 aprile 1995, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale.

Il legislatore siciliano, nel trarre spunto dalla urgente necessità di recepire nell'ordinamento regionale la recente normativa statale in materia di sospensione dell'applicazione delle disposizioni relative al trattamento di pensione anticipato per i propri dipendenti, ha colto l'occasione per approvare una congerie di norme, attinenti ai più disparati settori di intervento ed aventi come comune denominatore esclusivamente il fatto di essere rivolte ai dipendenti in servizio nell'amministrazione regionale o comunque da questa anche indirettamente stipendiati.

Orbene, le disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 del disegno di legge in parola, tra cui talune, introdotte nel corso del dibattito in aula, con emendamenti estemporanei, danno adito a censure di carattere costituzionale.

L'art. 13, che di seguito si trascrive, sostanzialmente consentirebbe l'inquadramento anche in soprannumero nella qualifica superiore del personale ammesso con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 21/1986 ed escluso in quanto privo del possesso dei requisiti prescritti e per di più rimasto soccombente con decisioni già passate in giudicato.

«1. Il personale in servizio già ammesso con riserva alla partecipazione ai concorsi banditi dalla presidenza della regione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche per le quali è superato le relative prove concorsuali, con la medesima decorrenza giuridica del personale già inquadrato a seguito dei concorsi suddetti».

Dai chiarimenti forniti dalla presidenza della regione con nota prot. 974 del 14 aprile 1995 (all. 1) risulta che destinatari di tali norme sarebbero circa 90 dipendenti che, esclusi dai concorsi banditi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 21/1986 per difetto di taluni requisiti previsti dalla suddetta legge, sono stati ammessi ai concorsi stessi in esecuzione di ordinanza del t.a.r. e che hanno superato le relative prove.

In particolare per taluni dipendenti il motivo di esclusione dal concorso sarebbe stato in un primo tempo quello della mancanza dell'anzianità di servizio nella qualifica.

Successivamente, a seguito di pronunce costanti del giudice amministrativo che dichiaravano l'illegittimità di tale motivo di esclusione, giacché avrebbe dovuto valutarsi ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio anche quella maturata pre-ruolo, a concorso ormai concluso, l'amministrazione revocava l'esclusione in questione ma riescludeva gli stessi dipendenti dalla graduatoria finale adducendo stavolta il motivo che essi non avevano titolo alla partecipazione ai concorsi riservati in quanto non inquadrati nei ruoli regionali alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/1986 (11 maggio 1986).

A giustificazione della disposizione testé approvata l'amministrazione adduce la circostanza che il secondo provvedimento di esclusione è stato adottato soltanto per parte dei dipendenti interessati mentre per altri, annullata la esclusione, per il primo motivo, fu senz'altro disposto il passaggio alla qualifica superiore pur difettando essi, come i primi, del prescritto requisito dell'inquadramento in ruolo in data antecedente all'11 maggio 1986.

Da qui, pertanto, deriverebbe l'intento del legislatore di ricorrere ad una norma di sanatoria che elimini la disparità di trattamento venutasi a creare tra soggetti che, pur versando nelle medesime condizioni, hanno subito diversa sorte.

Con la norma testé approvata, infatti, si verrebbe ad estendere la promozione conseguita illegittimamente da taluni, ma ormai divenuta irreversibile per il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dei ricorsi, agli altri soggetti per i quali l'esclusione, essendo stata correttamente motivata, è rimasta indenne nel primo e nel secondo grado di giudizio.

Al riguardo si deve, però, subito osservare che secondo giurisprudenza e dottrina pacifica, si ha vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento soltanto in presenza di atti discrezionali e non anche in relazione a provvedimenti vincolati e non quando, in ogni caso, la p.a. deve esclusivamente limitarsi ad applicare la legge.

Nella fattispecie la circostanza che in precedenza e per taluni casi la legge sia stata erroneamente interpretata ed applicata non può dare di certo luogo alla disparità di trattamento invocata, non potendosi ammettere che l'amministrazione, per il solo fatto che in passato sia incorsa in errore, debba perpetuare, per un malinteso principio di eguaglianza, tale illegittimo comportamento per tutte le fattispecie analoghe che si siano, o che possano, successivamente verificarsi.

Orbene, si rileva che, qualora la disposizione di cui all'art. 13 trovasse applicazione, si verrebbe a determinare effettivamente una illegittima ed immotivata disparità di trattamento tra i soggetti beneficiati dalla stessa e tutti quei dipendenti che, facendo affidamento sull'orientamento dell'amministrazione, sostenuto peraltro dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, di primo e di secondo grado, come dianzi rappresentato, non hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi ritenendo di non essere in possesso dei prescritti requisiti.

Determinante è, altresì, la considerazione che l'esecuzione della norma *de qua* implica inevitabilmente una palese disparità di trattamento nei confronti anche del personale regionale che ha partecipato, superandolo, al concorso perché in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 1 della legge regionale n. 21/1986.

Proprio il timore di questa disparità di trattamento e della conseguente mortificazione delle legittime aspettative di questi ultimi funzionari è, peraltro, dimostrato dalle vivaci numerose proteste che, per iscritto e per le vie brevi, gli stessi hanno fatto pervenire a questo ufficio durante il periodo dell'esame di costituzionalità dell'iniziativa legislativa.

Si soggiunge, in proposito, che il previsto inquadramento, anche in sovrannumero, dei dipendenti destinatari della norma determinerebbe, altresì, una ingiustificata ulteriore disparità di trattamento nei confronti del rimanente personale assunto per regolare concorso e che legittimamente aspira al passaggio alle qualifiche superiori previsto dalle vigenti norme e che si vedrebbe diminuire notevolmente la possibilità di progressione in carriera nell'immediato futuro.

Per questi motivi si ravvisa, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento causata dalla norma dell'art. 12 della legge in esame, che viene, pertanto, impugnato, in quanto prevede che per i concorsi non ancora banditi alla data di entrata in vigore dello stesso, l'anzianità deve essere posseduta nel ruolo e nella qualifica nel quale i dipendenti sono collocati con esclusione dei periodi di servizio e/o riconosciuti presso altre amministrazioni.

Infatti non avrebbero la possibilità di partecipare ai concorsi previsti dalla norma transitoria di cui alla legge regionale n. 21/1986 quei dipendenti che si trovano nelle stesse condizioni di coloro che hanno avuto riconosciuto dagli organi giurisdizionali, in base al vecchio testo della norma, il servizio di ruolo prestato anche presso altre amministrazioni.

Da quanto illustrato è evidente che le disposizioni, lungi dall'assicurare il principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, configurano violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Da adito a rilievi di carattere costituzionale anche l'art. 14, che di seguito si trascrive, sotto il profilo, anch'esso, della violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

«1. Il personale che ha conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento di esami, ai sensi dell'art. 1, lett. b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, e, che, essendo in possesso, alla data di entrata in vigore della predetta legge, del diploma di laurea prescritto all'art. 1, lett. a), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, avrebbe avuto titolo a conseguire il passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento dell'esame-colloquio, viene equiparato, ai solo fini giuridici, al personale che ha conseguito il passaggio in applicazione dell'art. 1, lett. a), della legge regionale suddetta, per quanto concerne il possesso del diploma di laurea, quale condizione necessaria per l'accesso alla carriera direttiva».

Nonostante la formulazione contorta ed ambigua dell'enunciato risulta chiaro che la norma è destinata a concedere, anche se ai soli fini giuridici, un ingiustificato vantaggio a quei dipendenti che hanno partecipato al concorso previsto dalla lett. b) dell'art. 1 della legge n. 21/1986 e che quindi presumibilmente alla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1985, n. 41, non erano in possesso del diploma di laurea conseguito successivamente.

Tale vantaggio consiste nell'equiparare la loro situazione a quella di coloro che hanno conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente ai sensi della lett. a) dell'art. 1 in quanto già in possesso di laurea conseguita al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 41/1985.

Si potrebbe, certo, ritenere che tale equiparazione avrebbe un significato ed una portata soltanto formale, essendo stati inquadrati nella qualifica di dirigente con la stessa decorrenza i dipendenti selezionati con i due distinti metodi (a e b dell'art. 1 della legge n. 21/1986). La norma sarebbe sostanzialmente, quantomeno in atto, inutile e non determinerebbe alcuna ingiustificata disparità di trattamento.

Ma così non sembra. Infatti, l'art. 12 della legge regionale n. 41/1985 sopra richiamata prevede che «alla qualifica di dirigente superiore si accede mediante concorso al quale sono ammessi i dirigenti muniti di diploma di laurea richiesto per l'accesso alla relativa qualifica».

Altri vantaggi ingiustificati potrebbero derivare da future norme che disciplinano l'accesso alla qualifica superiore dando la precedenza ed una particolare valutazione ai soggetti inquadrati nella qualifica di dirigente ai sensi della lett. a) dell'art. 1 della legge n. 21/1986.

Non si riesce, peraltro, a comprendere per quale motivo tale equiparazione viene prevista dal legislatore dopo circa nove anni in presenza di situazioni giuridiche già consolidate e che, senza alcuna plausibile giustificazione di interesse pubblico, verrebbero sconvolte.

Si soggiunge che non appare ammissibile, anzi si appalesa arbitrario, il differente trattamento riservato soltanto a coloro che hanno conseguito il titolo di studio superiore nel periodo considerato dalla norma e non anche a coloro i quali pur avendo sostenuto gli esami di cui alla lett. b) dell'art. 1 della legge regionale n. 21/1986 si sono laureati in epoca successiva.

Analoghe censure sotto il profilo del mancato rispetto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, devono porsi rispetto al contenuto dell'art. 15 che di seguito si riporta:

«1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva”».

Il legislatore siciliano, anche qui dopo ben quasi nove anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 21/1986, interviene per estendere il particolare, più favorevole trattamento pensionistico, facendo rientrare tra i beneficiari tutto il personale assunto, in virtù di concorsi i cui decreti di indizione sono stati adottati alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ancorché pubblicati successivamente.

Detta previsione, adottata in un momento in cui a livello nazionale si chiedono sacrifici in sede di revisione del trattamento previdenziale, appare perpretare un ingiusto vantaggio a favore di un ristretto numero di soggetti.

La norma costituisce, altresì, una violazione del principio generale del pubblico impiego oltretutto di quello dell'affidamento in quanto dalla data di pubblicazione del bando i cittadini possono averne effettiva conoscenza e quindi determinarsi di conseguenza, in ordine alla partecipazione al concorso.

Del pari dà adito a rilievi, per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, l'art. 20, che di seguito si trascrive, con cui l'Assemblea regionale dichiara di procedere ad una interpretazione autentica dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, recita:

«1. Ai fini della determinazione e del riscontro del possesso del requisito temporale di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, debbono intendersi quali provvedimenti di cui alla stessa norma tutti quei provvedimenti, ordini e disposizioni che abbiano portato alla corresponsione delle retribuzioni al personale della refezione scolastica o che ne abbiano consentito l'immissione in servizio o che abbiano regolamentato l'espletamento delle attività lavorative nell'ambito del servizio, come istituito ed erogato dall'ente comune».

La norma è formulata in termini estremamente generici e non fornisce alcuna giustificazione plausibile in ordine ai reali motivi che hanno indotto il legislatore regionale a porla in essere. Essa, comunque, si appalesa come una sorta di sanatoria.

L'amministrazione regionale in sede di chiarimenti forniti, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, non è stata in grado di fornire alcun elemento esplicativo, limitandosi a rappresentare che si tratta di un emendamento di iniziativa parlamentare.

Questo ufficio è pienamente consapevole che, secondo costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in linea di principio, ma è pur vero che le stesse leggi vengono sottoposte a scrutinio di costituzionalità non soltanto sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento ma anche sotto quello della indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale (Corte costituzionale nn. 346/1991 e 34/1995).

È ragionevole presumere che la norma sia semplicemente rivolta a fornire copertura legislativa a provvedimenti illegittimi e diretta ad esonerare da responsabilità patrimoniali gli amministratori che tali provvedimenti abbiano posto in essere nei riguardi, sostanzialmente, di personale precario che, malgrado l'annullamento dei provvedimenti di assunzione da parte della CPC, è stato trattenuto in servizio e regolarmente retribuito.

Non risulta, dai chiarimenti forniti, quale sorte abbiano avuto i provvedimenti annullati della CPC, e cioè se siano stati eventualmente impugnati in sede giurisdizionale e con quale esito, né se siano stati eventualmente reiterati e pertanto è acclarata la supposizione che in realtà con la norma in questione, si tende a sovvertire l'ordine delle competenze stabilito dall'ordinamento giuridico, includendo nella voce «provvedimento formale» da riconnettere evidentemente a precisi parametri che individuano organi e competenze, qualsiasi ordine o disposizione che abbia portato alla corresponsione di retribuzioni.

Anche l'art. 21 si appalesa in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto con esso l'Assemblea regionale estende la disciplina di cui all'art. 48 della legge 3 novembre 1993, n. 30, al personale di cui all'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.

La disciplina normativa di cui all'art. 48 della legge n. 33/1991 reca una serie di ipotesi di inquadramento nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1985, n. 53.

Detti inquadramenti succedono cronologicamente e logicamente ad una serie di provvedimenti di comando, previsti da svariate disposizioni legislative ivi richiamate e che tutte recano finalità ed adempimenti specifici dell'amministrazione per l'assolvimento di compiti istituzionali ben individuati.

La normativa in esame non fornisce possibilità alcuna di individuazione di specifiche finalità istituzionali, trattandosi di personale appartenente a qualifiche ausiliarie e di concetto non di certo assimilabili alla fattispecie di riferimento.

Appare, pertanto, conseguenziale che tale disposizione sia stata determinata unicamente dalla volontà di arrecare benefici alle tre unità di personale (ex art. 10 della legge n. 33/1991) che provenienti dall'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra si troverebbero ad essere inquadrati nel ruolo speciale transitorio ex art. 8 della legge regionale n. 53/1985, venendo così a concretizzarsi un'assunzione nominativa *ope legis* con elusione delle ordinarie procedure di reclutamento di personale pubblico.

Inoltre tale norma appare in contrasto evidente con l'art. 97 della Costituzione giacché il buon andamento dell'amministrazione non appare adeguatamente tutelato atteso che, come innanzi accennato, non si evincono motivazioni, né ragionevoli finalità che giustificano l'inserimento di nuovo personale nelle strutture regionali, né tantomeno è fatto alcun riferimento alle modalità ed ai criteri della susseguente collocazione nei rispettivi ruoli.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 815 dal titolo «Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 aprile 1995:

artt. 12, 13, 14 e 15 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 20 per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione;

art. 21 per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Palermo, addì 15 aprile 1995

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO

95C0528

N. 33

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 aprile 1995
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)

Regione siciliana - Finanza pubblica allargata - Provvedimenti straordinari, nella forma di contributi in danaro, alle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, a ristoro degli attentati di mafia subiti - Erogazione di contributi di importo superiore (aggiunto al risarcimento dell'assicurazione) ai danni subiti dalle imprese in questione quali risultano da perizie di parte, e, pertanto, aventi la natura di provvidenze a favore di imprese in crisi - Trattamento di privilegio rispetto alle altre imprese operanti nel settore dei trasporti, con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 97).

L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 aprile 1995, ha approvato il disegno di legge n. 378/A dal titolo «Provvedimenti straordinari in favore della ditta di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago S.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia», pervenuto a questo Commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 10 aprile 1995.

Il provvedimento legislativo dispone l'erogazione di ulteriori cospicui contributi straordinari in conto capitale in favore di due aziende private di trasporto, già destinatarie di provvidenze regionali ex art. 146 della legge regionale n. 25/1993, in relazione agli attentati incendiari di sospetta natura mafiosa che sono stati dalle stesse subiti negli anni 1991 e 1992.

Sebbene siano apprezzabili, e nel merito plausibili, le motivazioni che inducono l'Assemblea regionale ad intervenire nuovamente a ristoro del danno subito dalle imprese presunte vittime di richieste estorsive, non si può non rilevare che l'iniziativa legislativa *de qua* dà adito a censure di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Infatti, in presenza di una disciplina organica di settore nazionale (legge n. 172/1992) e regionale (legge regionale n. 27/1993) con cui si dispongono misure riparatrici per gli imprenditori che hanno subito danni patrimoniali a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive, se ne prevede una deroga in favore di due soli soggetti, peraltro, come dianzi accennato, già destinatari di precedente elargizione a carico del bilancio regionale.

In proposito codesta ecc.ma Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza laddove una norma derogatoria (quale quella in specie) posta in relazione alla disciplina di carattere generale si manifestasse in contrasto con i principi in questa contenuta (sentenza Corte costituzionale n. 46/1983 e 80/1972).

Invero, a fronte della citata disciplina statale esaustiva ed uniforme per l'intero territorio nazionale, che mira a stimolare ed incentivare la fattiva collaborazione delle vittime, e pure in presenza di una normativa regionale, integrativa di quella statale, ma sempre di carattere generale e di principio, l'attuale intervento della regione rivolto a due sole e determinate fattispecie non può ritenersi legittimo, poiché rimane demandato alla mera discrezionalità, se non all'arbitrio, del legislatore siciliano determinare le misure e le modalità dell'intervento riparatorio e solidaristico.

In tal modo, infatti, risulta inevitabile che si realizzi una inammissibile disparità di trattamento nei confronti di vittime della criminalità organizzata o del racket dell'estorsione tutte indistintamente meritevoli di eguale attenzione.

La prospettata disparità di trattamento fra le vittime dell'estorsione risulta ancora più palese dall'esclusione dal beneficio della ditta Emanuele Antonino, con sede in Galati Mamertino, anch'essa presunta vittima di attentati di natura intimidatoria.

Nel corso del dibattito in aula è stato, infatti, dichiarato precluso l'emendamento che estendeva l'erogazione del contributo straordinario alla citata ditta, parallelamente e contestualmente alla considerazione della necessità avvertita e rappresentata da taluni deputati di adottare uno strumento normativo organico, esente da particolarismi, al fine di prendere in considerazione le imprese e i commercianti che, pur avendo subito attentati, non hanno in precedenza fruito di alcun contributo.

Sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore disciplinare diversamente specifiche situazioni considerate obiettivamente diverse, non gli è tuttavia consentito introdurre un trattamento differenziato che riguardi esclusivamente singoli e determinati soggetti.

Configura infatti, per costante giurisprudenza di codesta Corte, palese violazione del principio fondamentale dell'art. 3 della Costituzione la mancata individuazione di una categoria astratta di beneficiari che giustifica la deroga alla normativa di carattere generale.

Inoltre il legislatore non può, se non vuole correre il rischio dell'arbitrarietà e perciò della violazione del principio di eguaglianza, attribuire prima di una qualificazione giuridica ad una situazione, nella fattispecie danno subito dall'impresa a seguito di non accoglimento di richieste estorsive nel presupposto che esso corrisponda nella sua sostanza a quella di carattere generale, e nello stesso tempo assoggettarla ad una disciplina affatto diversa (sentenza Corte costituzionale n. 30/1966).

Non serve a superare il rilevato vizio di costituzionalità la considerazione che gli eventi criminosi, di cui sono rimaste vittime le due imprese, si sono verificati nel 1991 in data cioè antecedente all'entrata in vigore della legge n. 172/1992.

A fronte, infatti, di reiterate richieste e vivaci proteste di taluni imprenditori siciliani esclusi dai benefici di cui alla predetta normativa, perché vittime anch'esse di attentati commessi prima del 1992, il legislatore siciliano, anziché adottare una disciplina di carattere generale, come peraltro nel febbraio del corrente anno era stato preannunciato, e auspicata d'altronde anche da parte dei componenti della stessa Assemblea, ha preferito destinare una ingente somma soltanto a due ditte.

Tale determinazione ha trovato paradossale giustificazione nelle argomentazioni del Governo, secondo cui introdurre una normativa generale per tutte le ditte che si trovino nelle medesime condizioni della STAT e della Camarda avrebbe vanificato l'intervento della regione, a causa della esiguità delle risorse stanziare con il provvedimento in questione.

Dai chiarimenti forniti dagli organi regionali ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 con nota n. 37387 del 23 marzo 1995, risulta inoltre che uno degli eventi dannosi subiti dalla STAT presi in considerazione ai fini della corresponsione del contributo straordinario si è verificato nel marzo del 1992.

Da ciò emerge che il titolare della ditta ben avrebbe potuto fruire delle provvidenze previste dalla legge nazionale n. 172/1992 per le quali non ha presentato istanza ai competenti organi.

Risulta, altresì, che lo stesso imprenditore non ha ancora presentato il rendiconto delle spese sostenute a seguito del contributo straordinario ex art. 146 della legge regionale n. 25/1993, materialmente erogato nel marzo del decorso anno 1994.

Dalla stessa nota della regione, per quanto attiene all'azienda di trasporto Camarda e Drago, si evince che l'ammontare dei danni subiti a seguito degli eventi criminosi del 1991 è stato quantificato, con perizia giurata di parte, in L. 1.013.000.000 e che la compagnia di assicurazioni «Uniass» ha liquidato per tali eventi la somma di L. 375.350.000.

È di tutta evidenza, pertanto, che se si aggiunge a quest'ultima cifra il primo intervento di L. 500.000.000 disposto dall'art. 146 della legge regionale n. 25/1993, con la nuova iniziativa ora si supera addirittura l'ammontare del danno originario patito.

Analoghe considerazioni valgono per la ditta STAT che a fronte di un danno, anch'esso asseverato con perizia di parte, di L. 1.250.000.000 con il presente provvedimento verrebbe a ricevere in totale una somma superiore al pregiudizio subito.

È inequivoco a questo punto che la vera natura del provvedimento legislativo non è o non è del tutto di carattere risarcitorio ma, esulando dall'ambito dei provvedimenti dettati dall'obbligo della solidarietà sociale sancita dall'art. 2 della Costituzione, assume nella sostanza la caratteristica di un aiuto ad un'impresa in stato di crisi.

E se di aiuto all'impresa si tratta, esso non può sottrarsi all'obbligo del rispetto del principio di eguaglianza il quale richiede che la legge singolare corrisponda ad obiettive diversità della situazione considerata rispetto ad altre situazioni omogenee.

Sotto questo profilo è, pertanto, di palmare evidenza che le situazioni prese in considerazione dal legislatore non esauriscono la casistica delle aziende di trasporto in crisi che invocano una sovvenzione pubblica per mantenere gli attuali livelli occupazionali degli addetti al settore e garantire il regolare prosieguo della relativa attività.

L'iniziativa legislativa è, altresì, censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento della p.a.

Al riguardo, preliminarmente, deve rilevarsi che il legislatore non solo non prevede l'alternativa dell'erogazione *de qua* con altre eventuali sovvenzioni pubbliche di analoga finalità ma non ne subordina la liquidazione a congrue modalità e procedure che assicurino il rispetto della finalità perseguita.

In proposito basta osservare che mentre l'art. 4 della più volte citata legge n. 172/1992 dispone che il pagamento delle provvidenze previste sia preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti e/o danneggiati, la norma regionale si limita a richiedere una documentazione bancaria da cui si evinca l'effettivo utilizzo «per il sostegno dell'impresa», del contributo erogato ai sensi dell'art. 146 della legge regionale n. 25/1993.

È incongruo, infatti, devolvere alle aziende bancarie l'onere di attestare la destinazione dei fondi utilizzati dal privato poiché è tecnicamente impossibile per un istituto di credito avere certezza della causale dell'operazione bancaria.

Risulta, altresì, insufficiente, in considerazione delle peculiari finalità ascritte al disegno di legge, il riferimento vago e generico ad una attività di sostegno delle imprese in cui potrebbe, con ogni verosimiglianza, non rientrare il ripristino delle attrezzature e dei beni distrutti o danneggiati.

La disposizione regionale, inoltre, non attribuisce rilevanza decisiva, ai fini del mantenimento del sostegno pubblico, al permanere del rifiuto o della mancata adesione alle richieste estorsive e, soprattutto, al mancato impiego del contributo per il ripristino dei beni distrutti, con ciò vanificando la *ratio* della disciplina statale e creando, per due soli casi, una disciplina derogatoria indirettamente collegata a finalità assistenziali per i lavoratori dipendenti delle aziende destinatarie del provvedimento.

Né vale, infine, a giustificare l'intervento legislativo in questione il riferimento ad eventuali finalità socio-assistenziali in favore dei dipendenti delle aziende danneggiate, indirettamente destinatari delle provvidenze disposte, in relazione all'impegno dei titolari delle imprese a devolvere il contributo anche alla realizzazione di un piano semestrale di rientro occupazionale del personale licenziato successivamente agli attentati subiti.

Non appare trovare fondamento, infatti, nella competenza meramente concorrente che spetta alla regione in materia di assistenza sociale [art. 17, lett. f) dello statuto speciale] una previsione che disponga finanziamenti pubblici in favore di determinate ed individuate imprese subordinandone l'erogazione al mantenimento o al ripristino dei livelli occupazionali.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna gli artt. 1 e 2 del disegno di legge n. 378 dal titolo «Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago S.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia», per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Palermo, addì 15 aprile 1995

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO

95C0529

N. 308

Ordinanza emessa il 27 marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Macerata nel procedimento penale a carico di Sparvoli Nazzareno

Reato in genere - Reati elettorali - Propaganda elettorale mediante l'uso di altoparlante collocato su automobile - Sanzione dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 - Mancata previsione della depenalizzazione come stabilito per illeciti elettorali analoghi, quali la propaganda luminosa mobile, o di maggiore gravità, quali quelli commessi dagli editori di quotidiani o titolari di concessioni radiotelevisive - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7; legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, diciassettesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del fascicolo del procedimento penale n. 2315/94 r.g. g.i.p. a carico di Sparvoli Nazzareno, imputato come da decreto penale opposto;

Letta l'opposizione con richiesta di applicazione di pena patteggiata sulla quale il p.m. ha prestato consenso;

Premesso che la disciplina delle campagne elettorali europee (come quella per le elezioni al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 per cui è processo) risulta, in base all'art. 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, parificata — per la parte che qui interessa — alla disciplina delle campagne elettorali per la elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che, con l'art. 15 della citata legge n. 515/1993, sono state depenalizzate quasi tutte le condotte illecite in materia di disciplina delle campagne e della propaganda elettorali. In particolare, il comma 17 dell'art. 15 dispone che in caso di violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000;

Ritenuto che, per conseguenza, non costituiscono più reato, tra l'altro, ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico ovvero il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile dal trentesimo giorno prima della data delle elezioni (art. 6 della legge n. 212/1956); la sottrazione o distruzione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda elettorale destinati all'affissione ovvero già affissi negli appositi spazi; l'impedimento all'affissione o alla diffusione degli stessi; l'affissione degli stessi fuori degli appositi spazi (art. 8); l'indizione di comizi o riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni; ogni forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alle elezioni (art. 9).

Nel caso concreto l'imputato deve rispondere della contravvenzione di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, per avere, nei trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni del Parlamento europeo, eseguito propaganda elettorale mediante l'uso di altoparlante collocato su automobile: orbene, sembra che la disciplina

risultante dal combinato disposto di quest'ultima norma e dell'art. 15, comma 17, della legge n. 515/1993, si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non contempla tra le condotte depenalizzate anche quelle — come la condotta tenuta dall'imputato nel caso di specie — che appaiono in tutto analoghe sia per rilievo sociale, sia per identità del bene protetto, al punto da essere assoggettate alle stesse sanzioni penali (arresto fino a 6 mesi e ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000).

Considerato che la disparità di trattamento appare ancor più evidente osservando la quasi totale identità tra la condotta per cui è processo (propaganda elettorale nei trenta giorni prima delle elezioni mediante l'uso di altoparlanti su mezzi mobili) e quella di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (propaganda luminosa mobile nei trenta giorni precedenti le elezioni) attualmente depenalizzata per l'art. 15, comma 17, della legge n. 515/1993; e considerando che con quest'ultima legge vengono ridotte al rango di meri illeciti amministrativi condotte ben più gravi, quali quelle tenute nei trenta giorni precedenti alle elezioni dagli editori di quotidiani o titolari di concessioni radio televisive in violazione delle regole di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 515/1993;

Ritenuto che la questione appare rilevante nel giudizio del quale si tratta, dovendo questo giudice applicare, ai sensi della procedura di cui agli artt. 444 e ss. del c.p.p., la norma della cui legittimità si discute;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata e pertanto solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui consentono che sia assoggettata a sanzione penale la condotta (propaganda elettorale mediante l'uso di altoparlante su automobile nei trenta giorni precedenti le elezioni) di cui all'imputazione;

Sospende il giudizio in corso e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa, unitamente agli atti del fascicolo, alla Corte costituzionale, notificata all'indagato, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Macerata, addì 27 marzo 1995

Il giudice per le indagini preliminari: PERFETTI

Il collaboratore di cancelleria: VIRGILI

95C0633

N. 309

Ordinanza emessa il 21 febbraio 1995 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Di Giangiacomo Antonio ed altro

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione della pena - Richiamo alla sentenza n. 279/1987).

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Di Giangiacomo Antonio, nato il 2 novembre 1974 a Bad Godesberg Bonn (Germania), atto di nascita n. 4/2/B; e residente a San Egidio alla Vibrata (Teramo) in via Meucci n. 1, celibe, incensurato; Corrado Mauro, nato il 6 settembre 1974 a Torino, atto di nascita n. 4170/41A/974, ivi residente in via Conte Luigi n. 2; celibe, incensurato; entrambi soldati in congedo già nel 3° rgt. art. da montagna in Tolmezzo (Udine), liberi, imputati di concorso in violata consegna aggravata (artt. 110 del c.p. e 120, primo e secondo comma, del c.p.m.p.) perché in servizio di pattuglia mobile armata all'interno della Caserma di Tolmezzo, il giorno

11 luglio 1994 verso le ore 4, abbandonavano il percorso e l'arma di dotazione e si recavano a dormire all'interno della Caserma sita al terzo piano della palazzina «Conegliano».

A seguito di richiesta di applicazione di pena da parte degli imputati e del p.m.

FATTO E DIRITTO

1. — Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento le parti hanno concordemente richiesto l'applicazione della pena *ex art.* 444 del c.p.p. nella misura di mesi tre di reclusione militare, con sostituzione, *ex legge* 24 novembre 1981, n. 689, e succ. mod., nella multa per lire tre milioni.

Ciò premesso, il tribunale, legittimamente investito a questo punto di pieni poteri di giudizio, ritiene di dovere sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 e succ. mod. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nei termini appresso prospettati.

2. — È ben nota la disputa giurisprudenziale concernente l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati militari commessi dagli appartenenti alle FF.AA. e sfociata nella sentenza 7 luglio 1987, n. 279, della Corte costituzionale: a fronte della dizione letterale contenuta nell'art. 54 della legge n. 689/1981, secondo cui l'applicazione delle sanzioni sostitutive era limitata alle categorie dei reati di «competenza del pretore», anche se giudicati per effetto della connessione da un giudice superiore o commessi da infradiciottenne, si era rilevata la sussistenza di una lacuna, relativamente ai reati di competenza dei tribunali militari — ancorché puniti con pena detentiva equiparata a quella rientrante nella competenza del pretore —, che non era colmabile a mezzo di un intervento additivo della Corte costituzionale, consentito solo allorché «sia rintracciabile nell'ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata».

Di qui, la dichiarazione di inammissibilità, «sicuramente inappagante per i requisiti che la giustizia propone con giustificata preoccupazione» e, quindi, il richiamo al legislatore «sull'ormai indifferibile esigenza di dare alla materia in esame una più adeguata normativa», tra le cui non poche carenze «addebitabili al settore, quella della mancata regolamentazione delle sanzioni sostitutive per le pene militari brevi» era da rilevarsi come «né la meno grave né la meno bisognosa di urgente soluzione» (Corte cost., sent. cit.).

Orbene, con legge 12 agosto 1993, n. 296 (che ha convertito il d.-l. 14 giugno 1993, n. 187) il legislatore, è intervenuto nella materia delle sanzioni sostitutive ed ha apportato innovazioni di ampio respiro che sono apparse a certa giurisprudenza però significative e rilevanti anche per i reati militari: ambito del quale si registrava perdurante inerzia legislativa anche successivamente alla ricordata sentenza della Corte.

L'art. 5 legge in questione, infatti, ha soppresso l'art. 54 della legge n. 689/1981, facendo venir meno, in tal modo, il riferimento al pretore, come organo giudicante, dinanzi al quale solo — e con esclusione delle menzionate eccezioni — potessero aver luogo l'applicazione delle sanzioni sostitutive.

Conseguentemente, poiché non vi è più alcun dato legislativo ostativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive da parte dei tribunali militari, si è formato un'orientamento giurisprudenziale presso questo tribunale favorevole in tal senso, sorretto dall'opinione che un'interpretazione *in malam partem*, proprio in mancanza di un dato normativo testuale, potrebbe confliggere con il principio del *favor libertatis*, alla cui realizzazione le sanzioni in questione non appaiono estranee.

La giurisprudenza della suprema Corte si è tuttavia espressa in senso contrario, rilevando l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari, anche a seguito della legge 12 agosto 1993, n. 296, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: 1) incompatibilità delle misure in questione con lo *status* di militare; 2) mancanza di qualsiasi riferimento nella legge n. 689/1981 ai reati militari, in special modo per la non previsione di taluno di questi ultimi tra le esclusioni oggettive.

Pur non condividendo gli addotti argomenti, questo giudicante non può non tener conto dell'esistenza di tale prevalente indirizzo giurisprudenziale, ormai divenuto diritto vivente.

Pertanto, essendo questo tribunale investito da richiesta delle parti *ex art.* 444 del c.p.p. e non potendo dar luogo alla sostituzione *ex legge* n. 689/1981, ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non appare consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive anche ai reati militari.

3. — Primo parametro costituzionale che sembra leso è l'art. 3 della Costituzione.

Invero, sia che si ritenga che le misure in esame non siano applicabili dinanzi ai tribunali militari — secondo l'interpretazione consolidata *ante legem* n. 296/1993 —, sia che si reputi che esse non lo siano in relazione alla categoria dei reati militari da chiunque commessi — secondo l'orientamento espresso dalla Suprema in tempi recenti — appare violato il principio di uguaglianza.

Sotto il primo profilo, è infatti di tutta evidenza che non può essere il dato meramente accidentale del giudizio instauratosi per effetto di vicende processuali conseguenti alla connessione (art. 13 del c.p.p.), a determinare l'eventuale applicabilità anche al militare delle sanzioni sostitutive, che andrebbe di contro esclusa in assenza del menzionato vincolo processuale.

Ancor più evidente la disparità emerge poi in riferimento alle ipotesi in cui non operando la connessione, a seguito di concorso in un reato militare, il civile ottenga dal giudice ordinario l'applicazione delle sanzioni *ex lege* n. 689/1981 e non invece il militare, giudicato dal tribunale militare.

Il che poi, avverrebbe sistematicamente in caso di concorso in reato militare tra militare infradiciottenne — giudicato dal giudice minorile — e militare maggiorenne — giudicato dal giudice militare.

Situazioni tutte uguali, che non giustificano un differente trattamento sanzionatorio, mediante misconoscimento al militare dei sostanziali benefici previsti dalla legge n. 689/1981.

Sotto il rimanente citato profilo (inapplicabilità delle misure in questione ai reati militari), non applicare al reato militare le sanzioni sostitutive sembra ugualmente contrastare con principi di parità.

Basti considerare la categoria di reati obiettivamente militari (art. 37 del c.p.m.p.), i quali nei loro elementi costitutivi sono previsti in tutto o in parte dalla legge penale comune; reati, come il furto, l'ingiuria, l'appropriazione indebita, che in campo penale comune pacificamente sottostanno alla sostituibilità della pena *ex lege* 689/1981.

È poi evidente che non può essere la qualifica di soggetto attivo di militare a giustificare il maggiore rigore sanzionatorio sia perché, da un lato, il reato militare è realizzabile anche dal civile (artt. 6-14 c.p.m.p.), sia perché «ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini» (art. 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382).

4. — Tale ultimo richiamato principio, poi, acquista assoluta rilevanza anche con riferimento alla funzione della pena (art. 27 della Costituzione).

Se infatti si riconosce alle sanzioni sostitutive lo scopo di rieducazione del condannato per reati comuni di modesta gravità e si ritiene che, in relazione agli stessi, tale funzione sia adeguatamente svolta dalle sanzioni sostitutive, non si vede come il medesimo assunto non valga anche per i reati militari, connotati da caratteristiche sostanzialmente identiche, commessi dal civile o dal militare.

Invero, come dottrina ha rilevato, «la specifica finalità di rieducazione militare ... dovrà trovare attuazione nell'esecuzione della pena detentiva (soltanto) quando a tale esecuzione occorre procedere».

Al riguardo, si osserva che la dedotta incompatibilità delle sanzioni sostitutive con lo *status* militare, è solo apparente e superabile mediante idonei accorgimenti in fase esecutiva, come d'altronde pacificamente avviene nei casi di applicazione per reati comuni a carico di militari e di appartenenti a corpi civili militarmente organizzati (Polizia di Stato, agenti di polizia penitenziaria).

Inoltre, le misure in questione sarebbero spesso adottabili a carico di soggetti, militari di leva, che hanno già cessato la prestazione del servizio militare e nei cui confronti non ricorrono quindi difficoltà in fase esecutiva.

Comunque, non può elevarsi all'assoluta categoria dell'incompatibilità, la mera difficoltà pratica d'esecuzione, se essa comporta sacrificio dal principio di identità funzione della pena a fronte di identiche situazioni.

Per gli esposti motivi, si rimette la soluzione della questione, nei termini prospettati, alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e trasmessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 21 febbraio 1995

Il presidente: ROSIN

Il giudice estensore: BLOK

N. 310

Ordinanza emessa il 4 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 maggio 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pietroni Paolo contro il Consiglio nazionale ordine dei giornalisti ed altri

Professioni - Ordine dei giornalisti - Procedimento disciplinare - Mancata previsione della facoltà del giornalista incolpato di partecipare alla fase istruttoria e di indicare testimoni a discarico - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito dal r.d. n. 36/1934 per gli avvocati e procuratori legali sottoposti a procedimento disciplinare - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 56, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Pietroni Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, via Pier Luigi da Palestrina, n. 19 presso lo studio dell'avv. Corso Bovio che lo difende in virtù di procura in calce al ricorso, ricorrente, contro il Consiglio nazionale ordine dei giornalisti in persona del presidente *pro-tempore* Giovanni Faustini, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n. 67 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Falcucci che lo difende insieme all'avv. Antonio Pandiscia in virtù di procura a margine del controricorso, controricorrente, e il Consiglio regionale ordine dei giornalisti per la Lombardia, intimato, e il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, intimato, per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 24 novembre-18 dicembre 1992;

Sentita la relazione della causa svolta dal cons. dott. Cardillo nella pubblica udienza del 4 ottobre 1994;

Udito l'avv. Bovio difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Uditi gli avvocati Pandiscia e Falcucci, difensori del controricorrente che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Lugaro che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri.

RILEVATO IN FATTO

Il Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti per la Lombardia iniziò di ufficio, ai sensi dell'art. 48 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, procedimento disciplinare nei confronti di Paolo Pietroni, direttore di fatto di un supplemento settimanale del Corriere della Sera, per avere ispirato la pubblicazione di un articolo il cui contenuto costituiva violazione della deontologia professionale sotto il profilo della commistione tra informazione e pubblicità.

A conclusione del procedimento il Consiglio regionale inflisse al giornalista la sanzione della censura, che fu confermata dal Consiglio nazionale dell'ordine con deliberazione del 9 maggio 1991.

Questa deliberazione fu impugnata dal Pietroni dinanzi al tribunale di Milano che, in accoglimento del ricorso, annullò la sanzione inflitta ritenendo affetto da nullità il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio regionale nel quale il giornalista, nonostante ne avesse fatto richiesta, non era stato ammesso ad assistere e partecipare, di persona o a mezzo di un difensore, alla raccolta delle prove a suo carico.

La Corte d'appello di Milano, pronunciando sulla impugnazione proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, con sentenza del 24 novembre 1992 respinse il ricorso del Pietroni avverso il provvedimento sanzionatorio ritenendo, tra l'altro, che la natura amministrativa del procedimento disciplinare non consentiva l'applicabilità delle norme o dei principi del codice di rito, dovendosi solo garantire all'incolpato un effettivo diritto di difesa che in concreto era stato assicurato al Pietroni con il deposito della trascrizione di tutte le testimonianze assunte e con la concessione di un termine per memorie.

Il Pietroni ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 65 della legge professionale, sulla base di sei motivi.

Resiste il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

OSSERVA IN DIRITTO

Superate le questioni preliminari, viene all'esame della Corte il terzo motivo con il quale il Pietroni censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inesistente la denunciata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo l'art. 56 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non consentendo la partecipazione dell'incolpato o del suo difensore alla escussione dei testimoni e alla raccolta delle altre prove nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio regionale dell'ordine, preclude l'effettivo esercizio del diritto di difesa e discrimina il giornalista da altri professionisti, il cui ordinamento prevede persino che l'incolpato possa dedurre prova a discarico, ponendosi in contrasto sia con il dettato costituzionale sia con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia rilevante, dipendendo dalla sua soluzione l'accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso, e non manifestamente infondata.

L'art. 56 della legge n. 69 del 1963, che regola il procedimento disciplinare dei giornalisti, dispone che il Consiglio regionale dell'ordine deve svolgere un'attività istruttoria, volta all'acquisizione di sommarie informazioni e alla raccolta di eventuali prove, senza alcuna limitazione, idonee a dimostrare i fatti che, a norma dell'art. 48 della legge, costituiscono illeciti disciplinari, ma non consente che possa parteciparvi il giornalista interessato perché prevede che questo deve essere sentito nelle sue discolpe soltanto dopo il compimento e la comunicazione degli atti istruttori e la formale contestazione dei fatti accertati.

Non può dubitarsi che, potendo l'attività istruttoria del Consiglio risolversi, come nel caso in esame, nell'interrogatorio di persone informate dei fatti, all'indiziato di illecito disciplinare è preclusa la possibilità di contrastare la formazione delle prove a suo carico con la richiesta di chiarimenti o con la deduzione di testimoni a discarico, essendogli consentita la difesa soltanto *ex post* e unicamente con dichiarazioni verbali e con il deposito di documenti e memorie che non rendono completa l'attuazione del diritto di difesa.

Invece in altri ordinamenti professionali il legislatore ha predisposto strumenti che tutelano compiutamente l'incolpato nella fase istruttoria del procedimento disciplinare.

In particolare l'ordinamento forense approvato con r.d. 22 gennaio 1934, n. 36 stabilisce (artt. 48-0) che con l'atto introduttivo del procedimento deve essere comunicato all'incolpato l'elenco dei testimoni a carico che saranno interrogati con assegnazione di un termine entro il quale, personalmente o a mezzo di un difensore, possa prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e indicare testimoni a discarico, e dispone che nella seduta fissata per l'assunzione dei testimoni la raccolta delle prove avviene alla presenza dell'incolpato e del suo difensore che può esporre oralmente le deduzioni istruttorie formulate per iscritto.

Questa normativa, che assicura in maniera completa l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, è conforme al principio, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 1955 secondo cui ogni accusato ha diritto di difendersi da se stesso o con l'assistenza di un difensore e di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico nonché di ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testi a carico.

Sembra al Collegio che il diverso trattamento disciplinare dei giornalisti, che contrasta con il richiamato principio generale, non sia razionalmente giustificato.

Secondo logica e giustizia non sono ravvisabili differenziazioni tra l'ordinamento professionale degli avvocati e quello dei giornalisti, entrambi regolatori dell'attività di liberi professionisti iscritti in albi obbligatori per legge, né tra i procedimenti disciplinari da essi previsti, entrambi predisposti a salvaguardia della deontologia professionale e a tutela dei diritti dei terzi.

Neppure sussiste diversità tra le sanzioni irrogabili, che vanno dalla censura alla radiazione dall'albo e perciò incidono, sia per gli avvocati che per i giornalisti, sulla dignità dell'uomo sotto l'aspetto dell'autostima e della coscienza del proprio valore nell'ambito dei rapporti sociali, che costituisce un valore posto dalla Costituzione a base dei diritti della persona umana.

Pertanto non sembra privo di fondamento l'assunto del ricorrente secondo cui, non essendo oggettivamente diversa la situazione del giornalista da quella dell'avvocato sottoposti a procedimento disciplinare, la normativa dell'ordinamento dei giornalisti dovrebbe essere conforme al dettato dell'art. 6 della convenzione richiamata che è norma dello Stato.

Si impone la sospensione del giudizio con rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché dica se l'art. 56, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui non prevede che il giornalista incolpato possa partecipare alla fase istruttoria e indicare testimoni a discarico, sia in contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in camera di consiglio il 4 ottobre 1994.

Il presidente: PATIERNO

95C0635

N. 311

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Geddes Filicaia Vincenzo ed altro

Reato in genere - Violazione alle prescrizioni di legge (T.U.L.P.S.) per il commercio di cose antiche o usate - Prevista sanzione penale - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparità di trattamento rispetto alle fattispecie relative alle stesse prescrizioni in materia di commercio di preziosi e per la violazione dell'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità di p.s. per il commercio di cose usate o antiche per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, terzo comma, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di archiviazione, art. 554 del c.p.p., eccezione di illegittimità costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

FATTO

Nel corso delle indagini preliminari a carico di Geddes Filicaia Vincenzo e Giaconi Patrizio, svolte sulla base della denuncia di Antonini Brunetta, la quale riferiva di aver visto presso l'esercizio commerciale del primo, esposte per la vendita, delle sedie antiche che assumeva essere identiche a quelle a lei rubate qualche anno prima, veniva accertata a carico degli indagati sopraindicati, la violazione alle norme relative alla tenuta dei registri delle operazioni commerciali aventi ad oggetto mobili antichi e usati, norme previste dall'art. 128 del T.U.L.P.S.

Per il reato ipotizzato di cui all'art. 712 del c.p. questa a.g., su richiesta del p.m. procedeva con decreto di archiviazione, essendo emerso che trattavasi di beni diversi da quelli oggetto del furto denunciato.

Parimenti il p.m. chiedeva l'archiviazione per la violazione alle disposizioni di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S., assumendo l'avvenuta depenalizzazione della fattispecie ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 480/1994.

Questa a.g. ritiene, diversamente, di non poter accogliere tale ultima richiesta poiché con l'art. 3 cit. contrariamente a quanto affermato dal p.m. è stata depenalizzata la fattispecie prevista dall'art. 128 del T.U.L.P.S., con riferimento unicamente all'attività di commercio di preziosi di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S., ma non anche con riferimento a quella del commercio di cose antiche e usate di cui al diverso art. 126 del T.U.L.P.S.

Dovrebbe pertanto ordinarsi la formulazione dell'imputazione a mente dell'art. 554, secondo comma del c.p.p. onde procedere per il reato di cui all'art. 17, primo comma del T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 128 e 126 del T.U.L.P.S.

Tuttavia, ad avviso della scrivente, ed in questo senso se ne evidenzia la rilevanza nel presente giudizio, deve essere sollevata d'ufficio questione di illegittimità costituzionale in relazione alla mancata depenalizzazione di tale fattispecie, questione già sollevata in procedimenti analoghi da questa stessa a.g. con ordinanze del 31 gennaio 1995, la cui motivazione si riporta quasi integralmente.

DIRITTO

Va, infatti, premesso innanzitutto che in materia di commercio di cose antiche o usate così come di oggetti preziosi, la disciplina sanzionatoria per le violazioni all'obbligo rispettivamente di preventiva dichiarazione e di licenza nonché alle relative prescrizioni di legge richiamate nel testo unico di pubblica sicurezza ha subito una sostanziale modifica per effetto del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

1) In primo l'art. 706 del c.p. è stato abrogato (cfr. art. 13 del d.lgs. cit.).

Venuta meno tale disposizione, la violazione agli obblighi esistenti in materia di commercio di cose antiche o usate, trova ora la propria disciplina sanzionatoria nell'art. 17 del T.U.L.P.S., che, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., per le violazioni al testo unico, laddove non sia prevista una sanzione dal codice penale ovvero dove non sia prevista una sanzione amministrativa, stabilisce in via generale e residuale la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire 400.000. Per la materia riguardante il commercio delle cose antiche o usate, dunque, la mancata preventiva dichiarazione all'autorità, imposta dall'art. 126 del T.U.L.P.S. è ora sanzionata in via amministrativa, stante la introduzione della previsione specifica all'art. 17-bis del T.U.L.P.S., per effetto dell'art. 3, terzo comma, del d.lgs. cit.

Diversamente, sempre nella stessa materia, la violazione alle prescrizioni imposte dalla legge e più precisamente dall'art. 128 del T.U.L.P.S. (con riferimento alle attività, appunto richiamate all'art. 126), non è stata depenalizzata talché, in mancanza dell'art. 706 del c.p., — ora abrogato — dovrà applicarsi la sanzione penale prevista dall'art. 17, primo comma, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., come appena detto.

2) Diversamente in materia di commercio di cose preziose si applica tuttora l'art. 705 del c.p., che diversamente dall'art. 706 del c.p., non è stato abrogato.

La violazione all'obbligo della preventiva licenza di P.S., imposta dall'art. 127 del c.p., continua dunque ad essere sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 del c.p. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a 2 milioni, visto che l'art. 17, primo comma, del T.U.L.P.S., fa salve le sanzioni previste dal codice penale per le violazioni al medesimo testo unico.

Diversamente, per le violazioni alle prescrizioni di legge, quelle richiamate all'art. 128 del T.U.L.P.S. (riferite all'attività di cui all'art. 127), l'art. 705 del c.p. può ritenersi implicitamente abrogato *in parte qua*, posto che il terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. cit., introducendo l'art. 17-bis del T.U.L.P.S. ha depenalizzato una serie di violazioni tra cui quella all'art. 128 (sempreché non sia riferita alle attività di cui all'art. 126), prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire due milioni.

In conclusione attività relative a due settori molto simili che prima dell'intervento del d.lgs. cit. si trovavano ad essere oggetto di obblighi e di sanzioni penali per così dire paralleli e dunque oggetto di una disciplina omogenea (obbligo di dichiarazione o licenza di P.S., obbligo della tenuta dei registri, etc.), stante la sostanziale identità di interessi perseguiti attraverso forme di controllo dirette a prevenire e reprimere eventuali reati contro il patrimonio anche in danno degli acquirenti, oggi, invece, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. cit., non tanto in relazione ai precetti quanto in relazione alle sanzioni previste per la violazione a tali precetti — rimasti invariati —, vengono a subire una disparità di trattamento (cfr. art. 3 della Costituzione), che francamente, ad avviso della scrivente non pare trovare giustificazione, ma che al contrario si traduce, per i casi tuttora sanzionati penalmente, in una ingiustificata e più penetrante limitazione alla iniziativa economica, il cui controllo a fini sociali e di sicurezza (cfr. art. 41 della Costituzione) ben può essere raggiunto, come negli altri casi, attraverso gli stessi strumenti che prevedono nel caso di inosservanze alle regole una adeguata sanzione amministrativa.

Vi è in conclusione disparità di trattamento:

A) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione all'obbligo di preventiva licenza di P.S. per il commercio di cose preziose (sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 del c.p. in relazione all'art. 127 del T.U.L.P.S.) e quelle previste:

a) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità per il commercio di cose antiche o usate (sanzionata ora in via amministrativa *ex art. 17-bis*, terzo comma, in relazione all'art. 126 del T.U.L.P.S.);

b) per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 del T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose preziose (sanzionata in via amministrativa *ex art. 17-bis*, terzo comma);

B) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 del T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata penalmente *ex art. 17*, primo comma del T.U.L.P.S.) e quelle previste:

a) per la violazione alle stesse prescrizioni richiamate dall'art. 128 del T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose preziose (sanzionata in via amministrativa *ex art. 17-bis*, terzo comma);

b) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità richiesto in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata in via amministrativa *ex art. 17-bis*, terzo comma, in relazione all'art. 126 del T.U.L.P.S.).

Venendo al caso che qui interessa, va rilevato che la fattispecie che ricorre è proprio quella *p. e p.* dall'art. 17, primo comma, del T.U.L.P.S. in relazione all'art. 128 del T.U.L.P.S. (con riferimento alle attività di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.).

Per i motivi sopra specificati si ritiene pertanto la sussistenza delle condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza per sollevare d'ufficio la eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione: dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 480/1994 nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 del T.U.L.P.S. con riferimento alle attività previste dall'art. 126 del T.U.L.P.S., ora sanzionata penalmente ai sensi del primo comma dell'art. 17 del T.U.L.P.S.

P. Q. M.

Visti gli artt. 554 del c.p.p., 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 136 e 137 della Costituzione;

Respinge allo stato la richiesta di archiviazione del procedimento con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S.

Solleva d'ufficio, dichiarando la questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, terzo comma del T.U.L.P.S., così come introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Firenze, addì 27 febbraio 1995

Il giudice: CHIARANTINI

95C0636

N. 312

*Ordinanza emessa il 24 febbraio 1995 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Zanobini Alessandro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge anche con testi diversi - sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza - Penalizzazione per le imprese che abbiano affrontato ingenti investimenti per lo smaltimento dei rifiuti in armonia con le esigenze dell'ambiente.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3 e 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32, 41 e 77).

IL PRETORE

Rilevato che l'imputazione formulata attiene al superamento dei limiti tabellari di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 e con riferimento a scarico terminale di rete fognaria;

Considerato, pertanto, che nella specie viene in rilievo l'applicabilità degli artt. 3 e 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 che ha depenalizzato la condotta di cui alla contestazione;

Atteso, peraltro, che va sollevata d'ufficio, perchè non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 3 e 6, secondo comma, del d.-l. n. 9/1995 per contrasto con gli artt. 3, 10, 25, 77, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione;

Atteso, altresì, che costituendo il citato decreto-legge la reiterazione del d.-l. n. 629/1994 non convertito nei termini, possono essere espressamente riproposti gli stessi rilievi di costituzionalità già evidenziati da albo Pretore di questa stessa sezione con riferimento al citato d.-l. n. 629/1994 (nn. proc.to 1249/1989 r.g. n.r. e 23182/94p) e che separatamente vengono indicati.

1) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Con riferimento all'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 che ha depenalizzato tutte le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 fatta eccezione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, si osserva che nel contesto sanzionatorio della legge n. 319/1976, per come si delineava prima delle diverse modifiche apportate con i decreti legge succedutisi dal 15 novembre 1993 ad oggi, il reato più grave appariva essere quello previsto dal terzo comma dell'art. 21. Tale normativa, anche alla luce della sentenza n. 1766/93 delle s.u. della Cassazione, era applicabile a tutti gli scarichi, quale che ne fosse la provenienza.

Ora, se può essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili (potendosi presumere che gli stessi siano normalmente caratterizzati da un carico inquinante minore rispetto agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per l'ambiente), non altrettanto può dirsi con riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature. Infatti, a queste ultime possono affluire anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi (eventualmente, questa, disciplinata già nel corpo normativo della legge Merli e poi, sotto il profilo più squisitamente tecnico, dalla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento e recentemente dalla direttiva Cee n. 271 del 21 maggio 1991), per cui non è possibile fondare un giudizio preventivo e generale di minor pericolosità.

Alla stregua della disciplina sanzionatoria introdotta con il d.-l. n. 9/1995 dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da insediamento produttivo, in violazione delle tabelle allegate alla legge n. 319/1976, viene sanzionato penalmente anche qualora il superamento dei limiti tabellari sia modesto, costituisce, invece, semplice illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralità di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche qualora lo scarico terminale superi in maniera rilevante i limiti tabellari ed apporti quindi un concreto nocimento alla situazione ambientale.

Pertanto la nuova normativa fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non già, come sarebbe ragionevole, sulla potenzialità inquinante (sia pure presunta) degli scarichi e quindi sulla gravità del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (imprenditore ovvero amministrazione pubblica).

Il sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione appare sotto tale profilo non manifestamente infondato, tanto più se si considera che la giurisprudenza è ormai da tempo pacificamente orientata nel senso di ritenere preminente, nell'ambito della verifica volta ad individuare la disciplina normativa concretamente applicabile al singolo scarico, la valutazione delle caratteristiche effettive dello scarico stesso e non già l'accertamento circa la relativa provenienza (cfr. ss. uu. 16 novembre 1987, Ciardi; sez. VI 2 ottobre 1992 n. 9619; sez. III 20/6091 n. 6846).

Ma ancora più corposo si manifesta il sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, ove si confronti la condotta depenalizzata dall'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 con quella dallo stesso non modificata, prevista dall'art. 23, primo comma, della legge n. 319/1976 e per la quale è prevista la pena dell'ammenda fino a lire 5 milioni. Tale ultima norma, infatti, prevede la sanzione sopra indicata per «chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa». Ne deriva la paradossale conseguenza che una condotta in concreto inquinante come quella di effettuare scarichi di pubbliche fognature superando i limiti di tollerabilità è punita con una mera sanzione amministrativa, mentre una violazione formale, quale quella rappresentata dall'aver attivato uno scarico (non necessariamente inquinante) prima che l'autorizzazione, già richiesta, sia stata rilasciata, costituisce una fattispecie di rilievo penale.

Ed ancora la violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento si rileva dal confronto tra il disposto dell'art. 23, primo comma, e l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976, introdotto dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 9/1995. Infatti, con quest'ultima disposizione è stata depenalizzata la condotta costituita

dall'effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature senza avere richiesto l'autorizzazione, con la conseguenza che è penalmente sanzionata la condotta di chi attivi uno scarico di pubblica fognatura, prima che gli venga rilasciata l'autorizzazione richiesta, mentre costituisce illecito amministrativo la condotta, certamente più grave, di chi attivi lo scarico senza neppure richiedere l'autorizzazione stessa. Ed il paradosso normativo è ancor più evidente laddove si consideri che, essendo rimasta inalterata la previsione di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge n. 319/1976 (secondo il quale nel caso in cui l'autorizzazione richiesta non venga concessa si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 21) l'esercizio dello scarico con autorizzazione richiesta e non concessa viene punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, mentre rimane sempre nella sfera dell'illecito amministrativo l'esercizio dello scarico, che, non essendo mai stata richiesta alcuna autorizzazione, è sfuggito totalmente al controllo dell'autorità titolare del potere autorizzatorio.

Infine un'ulteriore violazione del limite della ragionevolezza deriva dalla circostanza che l'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 prevede il pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 30 milioni per l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 mentre l'art. 6 prevede la diversa maggiore sanzione del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni per chi apre o comunque effettua scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza aver richiesto l'autorizzazione. Con riferimento al caso di specie, quindi, verrebbe punito più severamente l'amministratore pubblico che non chiede l'autorizzazione quando deve consentire l'apertura di un nuovo scarico fognario (che potrebbe in ipotesi non avere carattere inquinante) rispetto all'amministratore che, indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione, dispone l'effettuazione di uno scarico fognario sicuramente inquinante.

La disparità di trattamento e l'incoerenza logica che derivano da tale situazione non possono rinvenire alcuna adeguata giustificazione, atteso che, come ha rilevato la Corte costituzionale (sent. n. 7/1963) il principio di uguaglianza rimane preservato solo laddove le disparità di trattamento legislative contemplate si fondino su presupposti logici obiettivi e su esigenze concrete.

2) *Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.*

Come è noto secondo la giurisprudenza costituzionale il concetto di paesaggio deve intendersi come «ambiente naturale», come ecosistema. Ora, la mancata previsione di una norma penale che sanzioni comportamenti profondamente incidenti sulla qualità dell'ambiente, come l'effettuazione di scarichi di pubbliche fognature che superino i limiti di accettabilità, o l'attivazione dei predetti scarichi senza avere richiesto la preventiva autorizzazione, determina una diminuzione dell'efficacia preventiva e dissuasiva della disciplina di cui si tratta. Tale disciplina, inoltre, poiché non differenzia il trattamento sanzionatorio a seconda della natura delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature, e, quindi in base alla loro effettiva potenzialità inquinante, ma solo in base al dato formale della provenienza (da insediamenti produttivi o da pubbliche fognature), non permette una adeguata e sostanziale tutela del paesaggio.

Da quanto sopra esposto deriva pure il sospetto di contrasto tra le norme ordinarie e l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute giacché tale diritto ricomprende per costante giurisprudenza costituzionale il diritto all'ambiente salubre.

3) *Violazione dell'art. 10 della Costituzione.*

Un altro sospetto di incostituzionalità delle norme sopra indicate sorge sotto il profilo della loro mancata conformazione alle norme adottate in sede comunitaria in materia di acque reflue urbane con la direttiva Cee n. 271 del 21 maggio 1991 in quanto norme cui il nostro ordinamento giuridico è tenuto costituzionalmente ad uniformarsi e che, ai sensi della predetta direttiva, avrebbe già dovuto recepire dal 30 giugno 1993.

In particolare l'art. 2 della direttiva pone una netta distinzione nell'ambito delle acque reflue urbane, tra le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali. Distinzione alla quale è collegata poi una diversa disciplina fondata sulla necessità, per le acque reflue industriali che affluiscono in reti fognarie, di regolamentazioni ed autorizzazioni specifiche nonché di specifici controlli (artt. 11 e 13). Inoltre, la direttiva Cee stabilisce, al fine di evitare negative conseguenze sull'ambiente, specifici requisiti per le sole acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e non invece per le acque reflue domestiche che hanno il medesimo sbocco (All. 1C).

Ora poiché nell'ambito della direttiva comunitaria sopra indicata la natura delle acque che confluiscono nelle pubbliche fognature rappresenta elemento qualificante ai fini della normativa che ne regola lo scarico, deve concludersi che l'attuale disciplina statale, con riferimento in particolare agli artt. 3 e 6, secondo comma del d.-l. n. 9/1995, in quanto prescinde completamente dalla considerazione dell'elemento discriminante dinanzi indicato, riservando un identico trattamento sanzionatorio per qualsiasi scarico delle pubbliche fognature, quale che sia la natura delle acque che in esse affluiscono, è in evidente contrasto con la direttiva comunitaria.

Del resto il legislatore appare ben consapevole di tale contrasto, atteso che ha precisato all'art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 9/1995 che «le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva n. 91/271 Cee del 21 maggio 1991». Ed è particolarmente grave che lo Stato italiano, già due volte condannato dalla Corte europea di giustizia per la permissività del sistema autorizzatorio e per l'inadeguatezza della sanzioni contemplate dall'art. 22 della legge Merli (Corte di giust. 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990), ed ormai inadempiente rispetto al termine del 30 giugno 1993, previsto per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva Cee n. 271 del 21 maggio 1991, continui a legiferare in via d'urgenza in contrasto con la predetta disciplina, azzerando del tutto gli obblighi autorizzatori.

E ciò accade in una situazione in cui la costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con la normativa comunitaria direttamente applicabile nell'ordinamento interno (Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 389).

4) *Violazione dell'art. 41 della Costituzione.*

L'art. 41, secondo comma della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale» e a tale norma viene generalmente ricondotto, al fine di fornirgli veste costituzionale, il principio comunitario, espresso in numerose direttive in materia ambientale del «chi inquina paga». In proposito è anche da ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 16 marzo 1990, la quale ha negato che il «costo eccessivo» possa giustificare la mancata adozione, da parte delle imprese, delle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni inquinanti. Ora, appare chiaro che le citate norme del decreto, laddove escludono la sanzionabilità penale per gli scarichi delle pubbliche fognature, pur se agli stessi affluiscono scarichi da insediamenti produttivi, vengono di fatto a penalizzare, anche sul piano della libera concorrenza, quelle imprese che, servite a scarichi che non recapitano in pubbliche fognature, abbiano affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore e si trovino magari esposte a rischio della sanzione penale (art. 23, legge n. 319/1976) per avere iniziato l'attività prima di avere formalmente ottenuto l'autorizzazione richiesta.

5) *Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.*

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e che l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Nella materia che ci occupa, invece, con la reiterazione di vari decreti legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto legge, vengano diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manca alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, addì 24 febbraio 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

95C0637

N. 313

*Ordinanza emessa il 1° marzo 1995 dal tribunale di Cosenza
nel procedimento civile vertente tra Benigno Vito ed altra e Oliverio Mario*

Processo civile - Procedimenti possessori - Fase sommaria - Reclamo contro i provvedimenti - Ritenuta omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto alla normativa relativa ai procedimenti cautelari - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 703).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 1/1995 r.g.a.c./reclam vertente tra Benigno Vito, La Manna Filomena, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo e dal dott. proc. Manfredo Piazza, ricorrente, e Oliverio Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Carratelli, resistente;

PREMESSO IN FATTO

che gli odierni ricorrenti proponevano in data 2 gennaio 1995 reclamo *ex art. 669-terdecies* del c.p.c. avverso ordinanza di rigetto resa dal pretore di Cosenza in data 25 novembre 1994 e comunicata il 23 dicembre 1994;

che il resistente, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la inammissibilità del reclamo, ritenendo che la materia possessoria e relativa disciplina procedurale non sia assoggettabile alle innovazioni di cui all'art. 669-terdecies del c.p.c.;

che all'udienza dell'8 febbraio 1995 il ricorrente concludeva per la ammissibilità del reclamo, ritenendo la reclamabilità dei provvedimenti possessori e, in via subordinata, sollevava questione di costituzionalità dell'art. 703 del c.p.c. nella parte in cui non estende ai procedimenti possessori anche l'art. 669-terdecies;

PREMESSO IN DIRITTO

che l'azione proposta dall'odierno ricorrente davanti al Pretore di Cosenza deve essere qualificata come azione di reintegrazione ai sensi dell'art. 1168 del c.c., avendo lo stesso lamentato il ripristino di una situazione possessoria illecitamente violata;

Ritenuto che, a parere del Tribunale, il reclamo *ex art. 669-terdecies* del c.p.c. non è esperibile contro i provvedimenti possessori interdittali per i seguenti motivi: l'art. 669-quattordices del c.p.c. precisa che «le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III, e V di questo capo, nonché — in quanto compatibili — agli altri provvedimenti cautelari previsti dal c.c. e dalle leggi speciali».

Poichè i procedimenti possessori sono disciplinati dall'autonomo capo IV del libro IV del c.p.c. — che non viene richiamato dal menzionato articolo — agli stessi non possono evidentemente applicarsi le disposizioni di cui alla sezione prima relativa ai «procedimenti cautelari in generale» (art. 669-*bis* e segg. del c.p.c.).

Residua il problema se tale applicabilità (peraltro non integrale ma solo nei limiti di compatibilità) può discendere dalla natura — per ipotesi — cautelare dei procedimenti possessori e bisogna pertanto chiedersi preliminarmente se i procedimenti possessori abbiano o meno natura cautelare. Al riguardo va detto che sulla natura cautelare dei predetti procedimenti — pur a fronte del dato significativo della collocazione della disciplina in un capo diverso ed autonomo rispetto a quello sui provvedimenti cautelari — non mancano opinioni contrarie.

Il tema è stato ampiamente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza: da parte di alcuni si propende per la tesi dei procedimenti «sommari-semplificativi-esecutivi», giustificati dall'urgenza di intervento per ripristinare uno stato di cose alterato, senza previo accertamento dello stato di diritto [Corte costituzionale n. 25/92 che precisa trattarsi di tutela interinale, transeunte e reversibile (che) non preclude la tutela giurisdizionale del diritto del convenuto ma soltanto la differisce ad un giudizio successivo].

In dottrina, comunque, si è concordi, su un piano generale, che i provvedimenti cautelari sono (solo) quelli che si caratterizzano: *a)* dalla funzione di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, neutralizzando nel frattempo il pericolo di un pregiudizio durante il tempo necessario alla durata del processo; *b)* dalla provvisorietà, in quanto non idonei a costituire giudicato o comportare una analoga disciplina definitiva del rapporto controverso; *c)* dalla strumentalità, nel senso che servono solo da strumento per assicurare gli effetti della decisione sul merito, anticipando o conservando la situazione di fatto.

Secondo la dottrina prevalente i detti tre requisiti devono concorrere tutti per individuare il provvedimento cautelare, che non prescinde neppure dalla necessaria ricorrenza dei generali requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La Corte di cassazione è ormai attestata (cfr. sent. Cass. n. 831/1993) nel senso che le azioni possessorie (al contrario di quelle nunciatricie) non hanno natura cautelare, precisando che le stesse «sono state strutturate in guisa da soddisfare la duplice esigenza di ordine pubblico (fondamentale fin dalle origini storiche dell'istituto), e di assicurare al soggetto, cui fa capo una situazione di fatto apparentemente corrispondente ad una situazione di diritto che venga elisa da una azione violenta o clandestina o turbata da molestie, il sollecito ed integrale ripristino e la cessazione delle molestie in caso di turbativa senza necessità di privare la titolarità della corrispondente situazione di diritto. In sostanza il provvedimento possessorio conseguito non è strumentale ma realizza di per sé la tutela piena anche se provvisoria».

Con altra pronunzia dello stesso giorno (cfr. sent. n. 830/1993) la Corte di cassazione ha anche evidenziato che: «poichè la tutela del possesso (parallela ed autonoma rispetto a quella della proprietà e dei diritti reali) si realizza totalmente nello stesso procedimento possessorio, deve escludersi sotto un primo profilo — per mancanza della caratteristica di strumentalità — che le azioni possessorie abbiano natura cautelare. Non è peraltro possibile sostenere la assimilabilità alle azioni cautelari sotto il profilo della provvisorietà del ripristino della situazione di fatto elisa o turbata. Tale provvisorietà è infatti ben diversa da quella insita nella strumentalità del provvedimento cautelare rispetto al diritto tutelato, il riconoscimento della cui esistenza e spettanza all'attore richiede necessariamente l'instaurazione di un giudizio di merito».

Rileva il Collegio che tale consolidata impostazione della giurisprudenza di legittimità è pienamente condivisibile, anche perché nell'ordinamento non appare individuabile un diritto — che costituisca oggetto del processo a cognizione piena — e della soddisfazione del quale il provvedimento possessorio costituisca anticipazione. Ed invero, i provvedimenti possessori non svolgono funzione cautelare anticipatoria rispetto alla tutela di diritti reali, stante il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Nè d'altra parte, può sostenersi che i provvedimenti in questione garantiscano, anticipandoli, gli effetti di un giudizio ordinario avente oggetto identico a quello del giudizio sommario: a tale concezione osta, infatti, la nozione del possesso accolta nel nostro ordinamento, concepito non in termini di diritto, bensì di relazione di fatto della persona con la cosa, protetta dalle illegittime aggressioni ai fini del suo ripristino; come tale priva di un'azione generale di tutela ma caratterizzata da due azioni tipiche e, comunque debole, in quanto destinata a cedere sempre a fronte dell'accertamento della proprietà.

Pertanto, alla luce di quanto detto, deve ritenersi che sono inapplicabili ai procedimenti possessori le disposizioni di cui alla sezione «procedimenti cautelari in genere».

Ritiene, inoltre, il tribunale che il reclamo dei provvedimenti possessori sia inammissibile anche per altro verso.

L'art. 703 del c.p.c. è stato modificato dalla novella del 26 novembre 1990, n. 353 nel senso che «il giudice provvede ai sensi degli art. 669-*bis* e seguenti. Orbene, l'opinione di parte della dottrina e di alcuni giudici di merito si è inteso, con l'anzidetta novella, estendere al procedimento possessorio tutta la normativa dei procedimenti cautelari in generale». Tuttavia il collegio non ritiene di condividere tale interpretazione.

Ed invero, già l'art. 703 del c.p.c., nella sua precedente formulazione («il pretore provvede per la reintegrazione del possesso a norma degli artt. 689 e segg.») non comportava l'integrale applicazione di quest'ultima norma, disciplinante il procedimento di nunciazione, atteso che se erano di certo applicabili i primi quattro commi, non lo era di certo il quinto sulla competenza che restava radicata — al contrario delle azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto — nel pretore per la fase di merito.

Pertanto, ritiene il collegio che anche alla luce di tale comparazione, con la modifica apportata non si è inteso affatto estendere al procedimento possessorio tutta la disciplina del procedimento cautelare, bensì solo — come nella precedente normativa — coordinarla alla nuova facendo obbligo al giudice (Pretore) di provvedere (attesa l'abrogazione dell'art. 689 e la necessità di colmare l'insorta lacuna) sulla domanda con le stesse modalità di cui all'art. 66-*bis* e seguenti. E del resto il secondo comma dell'art. 703 del c.p.c. non recita «si applicano ai procedimenti possessori gli art. 669-*bis* e segg.», disposizione questa che non avrebbe lasciato spazio a dubbi sulla portata innovativa della modifica, sibbene «il giudice» provvede «ai sensi degli artt. 669-*bis* e segg.» in definitiva, come nella precedente normativa, anche nella nuova il richiamo agli articoli sui procedimenti cautelari non comporta l'integrale applicazione dell'intera disciplina di detti procedimenti ma solo di quelle disposizioni compatibili con la particolare materia. Ed invero, come ha precisato la suprema Corte (831/1993) in vigenza della precedente normativa «l'art. 703 secondo e terzo comma nel disporre che il pretore provvede per la reintegrazione del possesso a norma dell'art. 689 e segg. rinvia a dette norma nei limiti in cui sono compatibili con la natura delle azioni possessorie ed a nulla rileva che la norma non contenga un'espressa riserva di applicabilità».

A questo punto si impone il problema se il reclamo sia compatibile con la particolare natura delle azioni possessorie, ma in realtà non vi è neppure la necessità di affrontare tale problematica a fronte del dato testuale di cui all'art. 703/2 del c.p.c. che nel disciplinare le modalità operative che il pretore deve adottare («il giudice provvede»), non estende alle parti (alle quali sole, ovviamente, è rimessa la facoltà di proporre reclamo) poteri di contro previsti per altri ben individuati procedimenti. Deve, pertanto, concludersi, atteso il silenzio sul punto della legge (*ubi lex voluit, dixit*), per la non ammissibilità del reclamo di cui all'art. 669-*terdecies* del c.p.c.

Ciò posto e laddove si consideri che il legislatore all'art. 669-*quaterdecies* del c.p.c. ha previsto che le disposizioni relative ai procedimenti cautelari si applicano *tout court* ai procedimenti c.d. «quasi-possessori» (posti, com'è noto, a tutela sia della proprietà che del possesso), il Tribunale non può non chiedersi se la norma di cui all'art. 703 del c.p.c., come sopra interpretata, possa sfuggire ad una censura di incostituzionalità in relazione agli artt. 3 e 24, perchè non appare ragionevole la discriminazione che si viene ad operare tra azione possessoria ed azione quasi-possessoria. In particolare, laddove si consideri che mentre al possessore che invoca quest'ultima tutela è consentita la possibilità di proporre reclamo contro il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 688 del c.p.c.; l'identica tutela non è riconosciuta al possessore che agisce ai sensi degli artt. 1168 e 1170 del c.c. poiché l'art. 703, come sopra interpretato, non gli attribuisce la medesima tutela. Sicché, non appalesandosi ragione alcuna per tale disparità di trattamento, la questione di incostituzionalità sollevata dai ricorrenti appare non manifestamente infondata.

L'indicata questione di costituzionalità, infine, si appalesa rilevante, posto che in caso di pronuncia di infondatezza, il reclamo proposto da Benigno Vito e La Manna Filomena andrebbe dichiarato inammissibile, mentre in caso di pronuncia di accoglimento, il Tribunale dovrebbe poi esaminare la fondatezza nel merito del reclamo stesso. Sussistono, pertanto, le condizioni per sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale cui vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 703 del c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 669-terdecies del c.p.c. ai procedimenti possessori nella fase sommaria;

Sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e alla Presidenza del consiglio, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in camera di Consiglio, il 1° marzo 1995

Il presidente: DE MARCO

Il giudice estensore: VITERITTI

95A0638

N. 314

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal pretore di Trento
nel procedimento penale a carico di Lamami Said*

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale di tassatività del precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

All'esito della discussione ritiene il pretore dover sollevare d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 7-bis della citata legge n. 39 del 1990 per contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione.

RILEVANZA

La questione sollevata riguarda la costituzionalità della previsione del reato di cui all'art. 7-bis citato, nella parte in cui descrive la condotta sanzionabile con la locuzione «lo straniero che... non si adoperava per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente è punito... ». Palese è quindi la rilevanza, essendo stato contestato all'odierno imputato proprio il fatto di non essersi adoperato per ottenere dall'autorità competente il rilascio del documento di espatrio.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Si dubita che la norma impugnata sia conforme al principio di tassatività della fattispecie penale, implicitamente sancito dall'art. 25 della Costituzione.

Il reato di nuovo conio introdotto dal legislatore del 1993, e di cui all'art. 7-bis consta di due ipotesi distinte; si tralascia di esaminare quella della distruzione del passaporto, estranea al dubbio di costituzionalità qui sollevato. La seconda fattispecie è costruita dalla norma in termini di reato omissivo proprio, nel quale la condotta tipica è descritta dal verbo «adoperarsi» preceduto dalla particella negativa «non». L'ipotesi tipica si completa poi con l'oggetto dell'inerzia penalmente rilevante, che è dato dal fine di «ottenere il rilascio del documento di viaggio».

Secondo lo schema consueto del reato omissivo proprio, viene quindi identificata una «situazione tipica» nel ricorso della quale sorge un dovere del destinatario della norma di tenere una certa condotta attiva: l'omissione di detta condotta doverosa integra il reato.

La situazione tipica di cui è discorso è agevolmente estrapolabile dalla norma dell'art. 7-bis: essa ricorre laddove un soggetto particolare, lo straniero, si trova privo del documento di viaggio necessario per l'espatrio, ed è stato colpito da provvedimento di espulsione.

Non altrettanto agevole è invece delineare il contenuto precettivo dell'obbligo di attivarsi, la cui inosservanza determina l'integrazione del reato: esso infatti è sinteticamente racchiuso nel verbo «adoperarsi». E un precetto normativo, sanzionato penalmente, descritto con l'espressione in parola sicuramente non soddisfa il requisito minimo di determinatezza della fattispecie penale.

Invero nei reati omissivi propri la condotta doverosa attiva che esclude il reato può essere definita in termini variabili quanto a precisione e completezza del dato normativo: da ipotesi di puntuale specificità dell'azione doverosa, in cui le modalità e l'oggetto dell'azione stessa sono rappresentati in modo analitico (ad es. omessa denuncia: art. 361 del c.p.), si passa a casi di maggiore genericità (ad es. omissione di soccorso: art. 593, secondo comma, del c.p.); tuttavia esiste una soglia oltre la quale il segno linguistico impiegato dal legislatore diviene privo di referente naturalistico concreto, per l'impossibilità dell'interprete di assegnare un contenuto sufficientemente univoco alle espressioni del testo di legge.

Così avviene nel presente caso, dove si impone al destinatario della norma un comportamento, che, se è specifico quanto al fine cui deve mirare (ottenere dalla competente autorità il documento di viaggio), lascia avvolta dall'oscurità la condotta strumentale che deve essere posta in essere. Di tal che praticamente il precetto diviene una norma vuota, nel cui alveo smisuratamente dilatabile dall'interprete, la medesima azione umana può arbitrariamente ritenersi idonea o inidonea ad evitare la sanzione penale.

Ed invero, se la condotta doverosa è «adoperarsi», non si comprende, per omessa indicazione dei criteri valutativi da applicare al caso, quando si potrà dire che l'imputato si sia o non si sia «adoperato», perché la serie ipotetica dei comportamenti sottesi dal verbo «adoperarsi» è a priori indefinibile, e si riduce a un mero rinvio ad un impegno fattivo dell'agente, assolutamente imprecisabile fintantochè la legge non indichi dei parametri oggettivi di apprezzamento ulteriori e diversi da pure sinonimie quali sarebbero «ingegnarsi», «sforzarsi», ecc.

Né si comprende pertanto quando la misura di diligenza del tutto genericamente ordinata, lo sforzo soggettivo che il legislatore impone al destinatario della norma si possa dire realizzato. Secondo la casuale disposizione mentale del giudice potrà allora accadere che le stesse azioni poste in essere dallo straniero per ottenere il documento di viaggio vengano considerate sufficienti o meno onde escludere l'inerzia colpevole, o che la frazione temporale decorsa senza che il soggetto si sia attivato, sia idonea o meno a integrare la sussistenza dell'omissione, che al limite si verifica anche se l'agente rimane inerte per un periodo di durata minima: poiché anche l'inerzia di un solo minuto può sussumersi nel concetto di «non adoperarsi».

Con evidenti conseguenze aberranti per il reato *de quo*, che finisce con l'assumere un carattere di «superpermanenza» che si traduce in una perpetua condizione di reità dell'interessato: il quale, paradossalmente, se arrestato in flagranza per il delitto in parola, condannato con rito direttissimo e scarcerato per qualsiasi ragione, potrebbe ancora essere arrestato all'uscita dall'aula di giustizia, per non essersi nuovamente «adoperato» onde ottenere il passaporto nei pochi minuti decorsi dalla pronuncia della condanna.

Al contrario, per evitare l'indeterminatezza del precetto appena indicata, il legislatore avrebbe potuto facilmente ancorare la condotta attiva obbligatoria ad adempimenti specifici, quali per es. un'intimazione della P.S. a regolarizzarsi entro un dato termine: l'argomento è ovviamente solo sfiorato, non essendo qui richiesta una pronuncia additiva, e non volendosi invadere il campo delle scelte discrezionali del legislatore.

Resta tuttavia il fatto fondamentale, che il destinatario della norma dell'art. 7-bis, nella attuale formulazione non è in grado di conoscere precisamente il contenuto dell'obbligo di condotta che gli viene richiesto; correlativamente il giudice non è in grado di individuare nella espressione normativa «non adoperarsi» un nucleo di significato dotato di accettabile livello di invariabilità e di certezza, dovendo così far ricorso a criteri extranormativi del tutto vaghi ed imprecisati, quali la «diligenza» o forse l'«esigibilità» la «buona fede» ecc. Operazione creativa, questa, che al magistrato non può competere per una precisa scelta del nostro ordinamento.

Da quanto detto si desume che la disposizione impugnata vulnera il principio di determinatezza della fattispecie, compreso nel superiore principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione. E la giurisprudenza della Corte costituzionale, seppur in casi non frequenti, già si è espressa sulla tutela costituzionale del suddetto principio quando l'operazione ermeneutica della sussunzione al dettato della legge dei fenomeni naturalistici e sociali è resa impossibile dal contorno impreciso degli elementi descrittivi della fattispecie (Corte costituzionale n. 177 del 1980 e soprattutto n. 96 del 1981; in senso conforme, nonostante si tratti di sentenza di rigetto, in motivazione, Corte costituzionale n. 247 del 1989).

Semplice corollario è l'ulteriore lesione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. La vaga fattispecie penale in esame comporta, a causa dell'onnicomprensività della stessa, una vera presunzione di colpevolezza dell'imputato tale da rovesciare l'onere della prova che nel processo penale deve gravare esclusivamente sull'accusa, potendo l'imputato scegliere di difendersi stando in silenzio: al contrario, nel silenzio l'imputato verrà condannato, poiché all'accusa è sufficiente addurre il decorso del tempo e il mancato possesso da parte dell'agente dei documenti di viaggio: sarà quindi l'imputato a dover provare di essersi «adoperato», al fine di evitare la sanzione penale che in verità pare predisposta per un'inerzia pura e non qualificata dalla precisazione dei contenuti dell'agire doveroso. Conseguentemente all'imputato non sarà neppure chiaro il tema esatto dei propri possibili argomenti di discolta e la rilevanza puntuale degli stessi al fine di rintuzzare l'accusa rivoltagli, e ciò in modo da rendere difficoltosa ed ostacolare la predisposizione di una strategia difensiva davvero efficace.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del d.-l. 30 dicembre 1989, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, relativamente alle parole «o che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente», in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;

Dichiara sospeso il giudizio;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trento, addì 31 gennaio 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

95C0639

N. 315

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1995) dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente regionale di Sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura c/Zara Antonio ed altri.

Impiego pubblico - Ente regionale di sviluppo agricolo e di assistenza tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.) - Computo dell'indennità di contingenza nella determinazione della indennità di anzianità - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa - Limitazione dell'indipendenza dei giudici.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello nn. 1427, 1428, 1429, 1430, 1431; 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1648, 1649, 1698, 1699, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720 e 1721, tutti del 1991 proposti dall'Ente

regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - E.R.S.A.T. in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro rispettivamente Zara Antonio, Porcu Luigi, Piroddi Bruno Ovidio, Pons Ferruccio, Tola Piera Maria ved. Carta, Figoni Michele, Barroccu Costantina ved. Finetti, Bolla Alberto Giovanni, Cadeddu Michele, Calzedda Luigia, Canu Lucia ved. Saba, Careddu Piero, Faedda Lucia, Satta Carlo, Fiori Giuseppe, Piluzza Leonardo, Sanna Mariano, Ponti Giovanni, Puddu Marcello, Sassu Leonardo, Marroccu Giovanni, Fara Giuseppe, Pinelli Costantino, Morittu Giovanni Maria, Scardaccio Luigi, Torru Wanda ved. Poddighe, Serra Giovanni, Rattu Antonino, Piras Erminio, Demontis Vincenzo, Agus Aurelio, Marroccu Giovanni, Seu Erminio, Lai Mario, Siuni Angelo, Lussu Pietro, Maccioni Pietrino, Mattana Virginio, Camboni Gino e Cappai Salvatore non costituiti in giudizio, e Saba Giuseppino (ric. n. 1433/1991) e Pala Pietro (ric. n. 1444/1991) rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Lanzillotta e Giacomo Manca di Mores, con domicilio eletto in Roma alla via Lima n. 48, presso lo studio dell'avv. Lanzillotta per l'annullamento delle sentenze dal n. 451 al n. 463, dal n. 465 al n. 477, n. 479, dal n. 481 al n. 484, dal n. 486 al n. 494, tutte del 5 aprile 1991, pronunciate dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Saba Giuseppino e Pala Pietro;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Uditi all'udienza pubblica del 21 ottobre 1993 l'avvocato dello Stato Cingolo e l'avv. Lanzillotta;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

L'E.R.S.A.T., Ente regionale di sviluppo agricolo e di assistenza in agricoltura in Sardegna, impugna le sentenze in epigrafe indicate, con le quali il tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha riconosciuto il diritto degli appellati all'indennità di anzianità ricalcolata tenendo conto dell'indennità di contingenza corrisposta con l'ultima retribuzione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Sostiene l'appellante che, in forza del rinvio operato dall'art. 87 del regolamento organico del 1981, alla fattispecie si applicano gli artt. 36 e 73 del regolamento organico precedente, approvato dal Ministero dell'agricoltura con decreto del 23 dicembre 1970, che non contemplano nella base di calcolo dell'indennità di anzianità l'indennità integrativa speciale.

Erroneamente il tribunale avrebbe risolto la controversia alla stregua dell'art. 86 del regolamento organico del 1981, che prevede l'iscrizione del personale dipendente alla C.P.D.E.L., dato che tale iscrizione non comporta anche la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del trattamento di previdenza.

Gli appelli si concludono con la domanda di annullamento delle sentenze impugnate e, per l'effetto, di rigetto dei ricorsi proposti in primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.

Con decisioni interlocutorie dal n. 481 al n. 522 del 1993 sono stati disposti incumbenti istruttori, puntualmente adempiuti dall'Amministrazione appellante.

All'udienza del 21 ottobre 1994, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservato la decisione.

DIRITTO

Per la loro evidente connessione, gli appelli in esame devono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

La controversia concerne la computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto di dipendenti dell'E.R.S.A.T., Ente regionale di sviluppo agricolo e di assistenza in agricoltura in Sardegna.

In proposito, questa sezione ha già chiarito con decisione n. 121 del 7 marzo 1991 che, in forza del rinvio operato dall'art. 87 del regolamento organico del 1981, alla fattispecie si applicano gli artt. 36 e 73 del regolamento organico precedente, approvato dal Ministero dell'agricoltura con decreto del 23 dicembre 1970 e, pertanto, al personale dell'Ente appellante compete l'indennità di anzianità commisurata alla retribuzione, comprensiva dello stipendio, della tredicesima mensilità e degli «altri assegni pensionabili», tra i quali non può annoverarsi l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, poiché, a norma dell'art. 36, comma 4, dello stesso regolamento

del 1970, tale indennità è attribuita nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge n. 324 del 1959, che ne esclude la computabilità agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza (art. 1, comma 3, lett. d).

Secondo quanto esposto dalla difesa dell'Ente e non contestato dagli appellati, inoltre, costoro non sono iscritti all'I.N.A.D.E.L. e, pertanto, manca, altresì, il presupposto in forza del quale, a norma dell'art. 3. della legge 7 luglio 1980, n. 299, potrebbe sorgere il loro diritto a vedersi ricompensare, nell'indennità premio di servizio corrisposta da tale Istituto, l'indennità integrativa speciale.

Gli appelli in esame, con i quali l'E.R.S.A.T. sostiene la non computabilità dell'indennità in questione ai fini di cui è causa, dovrebbero essere accolti con conseguente annullamento delle sentenze impugnate.

Nelle more del giudizio, tuttavia, prima è intervenuta la pronuncia 19 maggio 1993 n. 243 della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legge che tale computabilità negavano e, poi, è entrata in vigore (in data 6 febbraio 1994) la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante «Norme relative al computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1994).

Questa legge all'art. 4 stabilisce che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti».

La disposizione che prevede l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti assume, dunque, evidenza nel presente giudizio, ricorrendo l'ipotesi, prevista dal precedente art. 3, primo comma, di «rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento» non ancora giuridicamente esauriti.

Della sua costituzionalità, tuttavia, questa Sezione ha già avuto modo di dubitare (si veda, per tutte, l'ordinanza n. 664 del 3 maggio 1994).

Si è ritenuto, invero, che, nel contesto normativo della legge considerata, l'art. 4 si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione.

La norma in esso contenuta incide, infatti, direttamente sul diritto di difesa, quale garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Dopo aver ricordato che il potere del legislatore ordinario di variamente disciplinare il diritto di difesa, quale, espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, incontra limiti, fra cui il principale è rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze, la menzionata ordinanza rileva che il limite anzidetto risulta ampiamente superato allorché, come nella specie, il legislatore intervenga successivamente all'esercizio dell'azione con disposizioni preclusive intese a vanificare la tutela giurisdizionale, specie se questa sia stata già sperimentata, essendosi resa necessaria in conseguenza dell'inerzia del legislatore a fronte di posizioni soggettive che la Corte costituzionale, con la sentenza sopra citata, ha poi ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione.

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sul piano della razionalità, si è ravvisato nel fatto che, imponendo la dichiarazione di estinzione dei giudizi, pendenti, la disposizione normativa si risolve proprio nella vanificazione di quegli stessi giudizi, che hanno reso possibile la proposizione incidentale della questione di illegittimità costituzionale in materia e che, seppure ancora non definitivamente decisi dal giudice naturale con sentenza passata in cosa giudicata, pur tuttavia hanno consentito di incidere sull'ordinamento, generale attraverso la pronuncia suddetta.

Ad ulteriore sospetto di incostituzionalità dà corpo la compromissione del diritto di difesa derivante dalla estinzione dei giudizi pendenti, in relazione ai tempi lunghi previsti per la realizzazione della pretesa e, in definitiva, per il riconoscimento del diritto, dal momento che, per un verso, anche i soggetti che avevano già proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale sono tenuti a proporre apposita domanda entro un determinato termine di decadenza (art. 3, secondo comma), e, per altro verso, tale estinzione potrebbe consentire alla Amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, l'esistenza stessa del diritto, anche in relazione a quelle ipotesi che per tale aspetto potrebbero già pervenire a pronta soluzione.

Anche la disposta compensazione delle spese del giudizio è apparsa in violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione, in quanto sottrae al giudice naturale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio tale parte accessoria della controversia, che per principio costituzionale non può esserne distolta.

Il sospetto di illegittimità dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994 è stato esteso poi alla violazione degli artt. 103 e 113 della Costituzione, sotto il profilo dell'illegittima interferenza dell'esercizio del potere legislativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale in un ambito che vede come giudice naturale delle relative controversie il giudice amministrativo.

Per le stesse ragioni, del resto, la Corte costituzionale ha già dichiarato incostituzionale, con sentenza n. 123 del 10 aprile 1987, una norma di identico contenuto della legge n. 425 del 1984.

Questo collegio non ha motivo di dissentire dalle precedenti pronunce e, peraltro, tutti gli aspetti di illegittimità costituzionale sopra delineati sono rilevanti ai fini della definizione del giudizio.

Dalla risoluzione della relativa questione dipende, infatti, se possa essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ovvero se questo debba proseguire fino a conclusioni di merito, salva ogni altra iniziativa processuale delle parti intesa a determinarne comunque la chiusura senza una pronuncia di merito.

Per le considerazioni fin qui svolte, previa riunione degli appelli e sospensione del giudizio, la soluzione della questione di illegittimità costituzionale di cui sopra dev'essere rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nella parte in cui dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti, per contrasto con gli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113, della Costituzione;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, nella camera di consiglio del 21 ottobre 1994.

Il presidente: LASCHENA

Il consigliere, rel. est.: ALLEGRETTA

95C0640

N. 316

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1995 dal tribunale per i minorenni di Genova
atti relativi a Parodi Letizia*

Competenza e giurisdizione civile - Filiazione naturale - Tribunale per i minorenni - Competenza a statuire per l'affidamento e l'esercizio della patria potestà - Lamentata mancata previsione di competenza funzionale ad emettere provvedimenti, anche con effetti esecutivi su questioni relative all'obbligo di mantenimento della prole (in specie, del genitore naturale non affidatario), nonché sulle modifiche di condizioni già stabilite in ordine all'obbligo succitato - Disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi.

(C.C., art. 38 e 317-bis).

(Cost., artt. 3 e 30).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, visti gli atti relativi alla minore Parodi Letizia, nata a Genova il 20 giugno 1992.

1. — A seguito della comparizione personale dei genitori della minore questo tribunale veniva investito della richiesta della madre, affidataria della figlia, di aumentare l'assegno di mantenimento a carico del padre, non affidatario rimasto fermo all'ammontare di L. 250.000, così come stabilito da questo stesso tribunale con decreto in data 31 ottobre 1985.

Come esattamente osservato dal pubblico ministero, versandosi in tema di genitori non uniti da vincolo matrimoniale, il combinato disposto degli artt. 317-*bis* del c.c. e 38 disp. att. del c.c. imporrebbe al tribunale adito di dichiarare la propria incompetenza sulla domanda proposta. È noto infatti che la competenza dell'autorità giudiziaria minorile non può estendersi al di là di quanto tassativamente previsto dall'attuale normativa in materia di rapporti familiari, fermo restando che sussiste la competenza residuale del tribunale ordinario per tutte le procedure non espressamente indicate dall'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Altrettanto pacifico è che le disposizioni sopra ricordate, nell'attribuire al giudice minorile la competenza in materia di affidamento di figli naturali, non prevedono la possibilità di chiedere e di ottenere dal predetto giudice provvedimenti in materia di contributo del genitore non affidatario al mantenimento dei figli. Da ciò discende che il genitore naturale affidatario il quale intenda agire per ottenere un titolo contro l'altro genitore relativamente all'obbligo di mantenimento della prole deve necessariamente rivolgersi al tribunale civile che procederà nelle ordinarie forme del processo di cognizione previste per le cause relative agli alimenti (si v. per tutte, Cass. 20 aprile 1991, n. 4273 in Giur. it., 1991, I,1, 634).

2. — Prescindendo dal tenore letterale delle norme in esame è opportuno sottolineare che, come si evince anche dalla fattispecie oggetto del presente giudizio, numerosi tribunali minorili hanno da tempo introdotto prassi giurisprudenziali volte ad abbinare la pronuncia *ex art. 317-bis* del c.c. in tema di affidamento a quella relativa alla determinazione del contributo economico a carico del genitore naturale non affidatario. È del tutto evidente che pronunce di questo tenore, di evidente natura equitativa, trovano giustificazione nell'opportunità di evitare alla parte ricorrente la necessità di adire, da un lato, l'autorità giudiziaria minorile per quanto riguarda la pronuncia sull'affidamento dei figli, e, dall'altro, l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di determinare l'entità dell'onere economico relativo al genitore non affidatario. Siamo quindi in presenza non solo di esigenze di economia processuale, peraltro del tutto evidenti, ma dell'opportunità di evitare alla parte più debole (quasi sempre la donna) un'attesa assai lunga legata ai tempi lunghi della giustizia civile e, in particolare, del processo contenzioso a livello di tribunale ordinario, nonché spese legali che talora sono difficilmente sostenibili da soggetti sovente espressione degli strati sociali più poveri ed emarginati del paese. Ciò tenuto conto anche del fatto che il diritto azionato è strettamente collegato alle necessità del minore di crescere e svilupparsi in condizioni di vita accettabili, obiettivo che talora può essere raggiunto soltanto con il contributo economico del genitore non affidatario.

È però necessario qui ribadire che tali orientamenti giurisprudenziali, pur collegati alla pronuncia in tema di affidamento e rispondenti alla necessità di impartire al genitore che non convive con il figlio prescrizioni di natura economica volte a contribuire al suo sostentamento, benché sovente inevitabili in quanto espressione di un accordo tra le parti o di una previa accettazione da parte delle stesse della decisione del tribunale per i minorenni in punto assegno di mantenimento, appaiono alla luce degli argomenti sopra esposti viziati da incompetenza funzionale. Infatti in tali casi il giudice minorile, nell'impossibilità di fondare la sua decisione su di una specifica norma non può che fare riferimento ad un'interpretazione analogica delle norme in tema di separazione e divorzio che appare quantomeno forzata. A ciò si aggiunga che la menzionata mancata previsione legislativa di provvedimenti di condanna in questo settore rende assai problematica l'efficacia di tali pronunce e la loro attitudine a divenire titolo esecutivo quando si versi nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente nella pratica, di ottenere l'adempimento forzato dell'obbligo da parte del debitore che non adempia spontaneamente.

Nel caso di specie la sottolineata incompetenza è ancora più marcata in quanto la richiesta materna di adeguamento dell'obbligo alimentare a carico del padre è del tutto autonoma da quella di affidamento e richiede un unico specifico provvedimento, vale a dire una pronuncia di condanna al pagamento mensile di una somma di denaro.

Tutto ciò premesso ritiene il tribunale, in piena conformità alla tesi del pubblico ministero, che gli artt. 317-*bis* del c.c. e 38, disp. att. del c.c., nella parte in cui non hanno previsto una specifica competenza del giudice minorile ad emettere pronunce in tema di assegno di mantenimento a favore del figlio naturale da porsi a carico del genitore non affidatario (o, comunque, non convivente con il figlio) consentano di prospettare al giudice delle leggi una questione di costituzionalità non manifestamente infondata.

3. — Ad avviso di questo collegio, infatti, l'attuale situazione normativa in materia familiare determina indiscutibilmente una situazione di grave disparità di trattamento per situazioni che, dovendo essere esaminate sotto il profilo esclusivo dell'interesse del minore, risultano del tutto identiche.

Per quanto concerne i principi generali il dovere dei genitori di mantenere ed educare i figli è riconosciuto con pari vigore sia dalla Carta costituzionale (art. 30, primo comma, Cost.), sia dalla legge ordinaria (artt. 147 e 261 del c.c.) che pongono sullo stesso piano la prole sia essa legittima o naturale. Ed infatti la violazione di tali doveri (dai quali

discendono veri e propri obblighi giuridici di natura personale e patrimoniale) da parte dei genitori può integrare gli estremi per l'applicazione degli interventi oggettivamente sanzionatori di cui agli artt. 330 e 333 del c.c., senza che a nulla rilevi la circostanza dell'essere i figli nati in pendenza o fuori dal matrimonio.

Per quanto specificamente riguarda le controversie relative al mantenimento dei figli pare potersi sostenere che siamo di fronte non ad ordinarie azioni di regresso assimilabili a quelle nascenti tra soggetti coobbligati in solido (così come invece ritenuto in Cass. 20 aprile 1991, n. 4273, cit.), bensì ad azioni, discendenti dall'esplicita previsione di doveri in capo ai genitori, volte a far valere un diritto soggettivo autonomo del minore che, per il suo stato di incapacità, viene rappresentato da uno dei genitori esercente la potestà. Ed infatti il legislatore, sia in tema di separazione personale tra coniugi (art. 155 del c.c.), sia in materia di divorzio (art. 6, terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 così come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74), ha previsto che il tribunale ordinario «con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli», determina la misura e il modo con cui il genitore non affidatario deve provvedere al loro mantenimento, sottolineando quindi il fatto che siamo di fronte ad un diritto indisponibile tra le parti della controversia con la conseguenza che, sul punto, il giudice è del tutto svincolato dalle relative domande.

Anche per quanto concerne gli aspetti processuali il legislatore, oltre ad avere attribuito al giudice particolari poteri ufficiosi in tema di prova circa la capacità dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli, ha previsto particolari procedure quali quelle camerale (sia per il divorzio congiunto che per le separazioni) tali da garantire la celerità del giudizio, la pronuncia di provvedimenti cautelari nell'interesse dei figli in tutti i casi in cui la causa prosegue nelle forme contenziose, nonché, per quanto concerne la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, l'applicazione delle più agili norme sui procedimenti in camera di consiglio.

A completamento di quanto fin qui si è detto' è il caso di sottolineare come il legislatore, anche precedentemente alla riforma del diritto di famiglia, abbia sempre attribuito la competenza a pronunciarsi sulle controversie alimentari relative ai figli minori allo stesso giudice investito della causa di separazione e divorzio e della pronuncia sull'affidamento dei figli, ritenendo evidentemente in questo caso inscindibili tra loro le questioni patrimoniali e non patrimoniali.

A fronte di questo quadro normativo complessivamente soddisfacente, almeno in linea di principio, nulla è stato previsto per quanto concerne l'attuazione del diritto al mantenimento dei figli naturali né quando la famiglia di fatto non esista (essendo la prole frutto di una relazione non accompagnata dalla coabitazione), né quando essa venga meno in un secondo tempo dopo un periodo più o meno lungo di convivenza.

Le controversie relative all'affidamento di questa categoria di minori sono affidate ai tribunali per i minorenni che, a norma di legge, come già si è sottolineato, si dovrebbero limitare a prevedere una regolamentazione delle modalità di esercizio della potestà con esclusione dell'obbligo di mantenimento irrazionalmente lasciato alla competenza del tribunale ordinario. Da ciò deriva per questa categoria di minori una condizione peggiore le cui principali conseguenze negative sono le seguenti: a) la necessità di adire due giudici diversi per la cognizione di una situazione in realtà unica avendo ad oggetto gli obblighi inscindibili di educazione, istruzione, e mantenimento; b) la inevitabile applicazione all'azione alimentare del rito ordinario foriero di inevitabili ritardi nel riconoscimento del diritto e di oneri processuali ed economici maggiori rispetto a quanto non avverrebbe nell'ambito di una procedura camerale; c) il rendere la pronuncia in materia alimentare strettamente dipendente dall'iniziativa e dalla domanda della parte attrice in contrasto con la tendenziale indisponibilità fra i genitori dei diritti spettanti ai figli.

4. — Nella fattispecie in esame, a fronte della già menzionata richiesta di adeguamento dell'importo dell'assegno alimentare, questo tribunale non può che ribadire quanto si è rilevato circa la non accettabilità di una normativa che impedisce al giudice naturale del minore di pronunciarsi sull'entità dell'esatto contributo da corrispondersi da parte del padre a favore della figlia pur avendo questo stesso giudice già fissato tutti gli altri criteri relativi all'affidamento e alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli. Tale situazione comporta una grave disparità di trattamento tra figli naturali (come la minore intestataria della presente procedura) e figli nati nel matrimonio, discriminazione che appare non solo irrazionale ma illegittima in quanto non giustificata alla stregua dei principi costituzionali e non superabile sulla base di una interpretazione analogica delle norme in tema di separazione e divorzio.

La disparità evidenziata costituisce violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione e, specificamente, del principio di uguaglianza sotto il profilo particolare della identità di tutela che la legge deve riconoscere ai figli legittimi e naturali.

La questione proposta appare inoltre assolutamente rilevante ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla madre della minore. Il tribunale adito non può esimersi dalla pronuncia sulla propria competenza essendo il giudice competente a conoscere le controversie sulla potestà della minore Letizia Parodi in forza dell'art. 317-bis del c.c. Del resto la valutazione in punto competenza, essendo pregiudiziale, comporta inevitabilmente l'esame delle norme delle quali si chiede l'impugnazione davanti alla Corte costituzionale, la cui applicazione rileva dunque nella controversia in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 97;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis del c.c. e 38, disp. att., del c.c. nella parte in cui, attribuendo al tribunale per i minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potestà dei genitori di figli naturali, non attribuisce a detto giudice la competenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ed effetto di titolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mantenere la prole, con particolare riferimento alla competenza a pronunciarsi sulla modifica delle condizioni già stabilite relativamente all'obbligo di mantenimento dei figli minori;

Dispone la sospensione della presente procedura per la parte relativa alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del genitore non affidatario;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai genitori della minore Parodi Letizia, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 6 febbraio 1995

Il presidente: FAGANELLI

Il giudice est.: MAZZA GALANTI

95C0641

N. 317

Ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Russo Antonio

Reato in genere - Commercio di cose antiche od usate - Omessa tenuta dei registri per le operazioni di vendita giornaliera - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparità di trattamento rispetto alle fattispecie relative alle stesse prescrizioni in materia di commercio di preziosi e per la violazione dell'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità di p.s. per il commercio di cose usate o antiche per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, terzo comma, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di decreto penale, art. 459 del c.p.p., eccezione di illegittimità costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

FATTO

Al termine delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo giudice la emissione di decreto penale a carico di Russo Antonio, in atti generalizzato per il reato di cui all'art. 665, terzo comma, del c.p. (sic!) in relazione agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S.

Si contesta di fatto all'imputato di aver omesso, di presentare preventiva dichiarazione all'autorità dell'attività di commercio di cose usate e di aver tenuto gli appositi registri per le operazioni di vendita giornaliera.

Dalla lettura degli atti, la sussistenza dei fatti appare del tutto pacifica.

Per quanto riguarda peraltro la prima ipotesi, quella della violazione dell'art. 706 del c.p. (e non dell'art. 665 del c.p. come erroneamente indicato) in riferimento all'art. 126 del T.U.L.P.S. (omesso preventiva dichiarazione dell'attività all'autorità preposta), questa a.g. non accogliendo la richiesta del p.m. ha emesso sentenza di proscioglimento *ex art.* 129 del c.p.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (cfr. in atti).

La questione, di rilevanza costituzionale si pone pertanto con riferimento alla ipotesi di cui all'art. 706 del c.p. in riferimento all'art. 128 del T.U.L.P.S.

Va premesso innanzitutto che in materia di commercio di cose antiche o usate così come di oggetti preziosi, la disciplina sanzionatoria per le violazioni all'obbligo rispettivamente di preventiva dichiarazione e di licenza nonché alle relative prescrizioni di legge richiamate nel testo unico di pubblica sicurezza ha subito una sostanziale modifica per effetto del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

1. — In primo l'art. 706 del c.p. è stato abrogato (cfr. art. 13 d.lgs. cit.).

Venuta meno tale disposizione, la violazione agli obblighi esistenti in materia di commercio di cose antiche o usate, trova ora la propria disciplina sanzionatoria nell'art. 17 del T.U.L.P.S., che, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., per le violazioni al testo unico, laddove non sia prevista una sanzione dal codice penale ovvero dove non sia prevista una sanzione amministrativa, stabilisce in via generale e residuale la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a L. 400.000.

Per la materia riguardante il commercio delle cose antiche o usate, dunque, la mancata preventiva dichiarazione all'Autorità, imposta dall'art. 126 del T.U.L.P.S. è ora sanzionata in via amministrativa, stante la introduzione della previsione specifica all'art. 17-*bis* del T.U.L.P.S., per effetto dell'art. 3, terzo comma, del d.lgs. cit.

Diversamente, sempre nella stessa materia, la violazione alle prescrizioni imposte dalla legge e più precisamente dall'art. 128 del T.U.L.P.S. (con riferimento alle attività, appunto richiamate all'art. 126), non è stata depenalizzata talché, in mancanza dell'art. 706 del c.p., — ora abrogato — dovrà applicarsi la sanzione penale prevista dall'art. 17, primo comma, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., come appena detto.

2. — Diversamente in materia di commercio di cose preziose si applica tuttora l'art. 705 del c.p., che diversamente dall'art. 706 del c.p., non è stato abrogato.

La violazione all'obbligo della preventiva licenza di p.s., imposta dall'art. 127 del c.p., continua dunque ad essere sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 del c.p. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 100.000 a lire 2 milioni, visto che l'art. 17, primo comma, del T.U.L.P.S., fa salve le sanzioni previste dal codice penale per le violazioni al medesimo testo unico.

Diversamente, per le violazioni alle prescrizioni di legge, quelle richiamate all'art. 128 del T.U.L.P.S. (riferite all'attività di cui all'art. 127), l'art. 705 del c.p. può ritenersi implicitamente abrogato (*in parte qua*), posto che il terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. cit., introducendo l'art. 17-*bis* del T.U.L.P.S. ha depenalizzato una serie di violazioni tra cui quella all'art. 128 (sempreché non sia riferita alle attività di cui all'art. 126), prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a lire 2 milioni.

In conclusione attività relative a due settori molto simili che prima dell'intervento del d.lgs. cit. si trovavano ad essere oggetto di obblighi e di sanzioni penali per così dire paralleli e dunque oggetto di una disciplina omogenea (obbligo di dichiarazione o licenza di p.s., obbligo della tenuta dei registri, etc.), stante la sostanziale identità di interessi perseguiti attraverso forme di controllo dirette a prevenire e reprimere eventuali reati contro il patrimonio anche in danno degli acquirenti, oggi, invece, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. cit., non tanto in relazione ai precetti quanto in relazione alle sanzioni previste per la violazione a tali precetti — rimasti invariati — vengono a subire una disparità di trattamento (cfr. art. 3 della Costituzione), che francamente, ad avviso della scrivente non pare trovare giustificazione, ma che al contrario si traduce, per i casi tuttora sanzionati penalmente, in una ingiustificata e

più penetrante limitazione alla iniziativa economica il cui controllo a fini sociali e di sicurezza (cfr. art. 41 della Costituzione) ben può essere raggiunto, come negli altri casi, attraverso gli stessi strumenti che prevedono nel caso di inosservanze alle regole una adeguata sanzione amministrativa.

Vi è in conclusione disparità di trattamento:

A) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione all'obbligo di preventiva licenza di p.s. per il commercio di cose preziose (sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 del c.p. in relazione all'art. 127 del T.U.L.P.S.) e quelle previste:

a) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità per il commercio di cose antiche o usate (sanzionata ora in via amministrativa ex art. 17-bis, terzo comma, in relazione all'art. 126 del T.U.L.P.S.);

b) per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 del T.U.L.P.S. in materia di commercio o di cose preziose (sanzionata in via amministrativa ex art. 17-bis, terzo comma);

B) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 del T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata penalmente ex art. 17, primo comma, del T.U.L.P.S.) e quelle previste:

a) per la violazione alle stesse prescrizioni richiamate dall'art. 128 del T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose preziose (sanzionata in via amministrativa ex art. 17-bis, terzo comma);

b) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità richiesto in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata in via amministrativa ex art. 17-bis, terzo comma, in relazione all'art. 126 del T.U.L.P.S.).

Venendo al caso che qui interessa, va rilevato che la fattispecie che ricorre è proprio quella p. e p: dall'art. 17, primo comma, del T.U.L.P.S. in relazione all'art. 128 del T.U.L.P.S. (in tal senso riquilibrato il fatto contestato).

Per i motivi sopra specificati si ritiene pertanto la sussistenza delle condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza per sollevare d'ufficio la eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione: dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 480/1994 nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 del T.U.L.P.S. con riferimento alle attività previste dall'art. 126 del T.U.L.P.S., ora sanzionata penalmente ai sensi del primo comma dell'art. 17 del T.U.L.P.S.

P. Q. M.

Visti gli artt. 459 del c.p.p. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 136 e 137 della Costituzione;

Respinge allo stato la richiesta di decreto penale di condanna;

Solleva d'ufficio, dichiarando la questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, terzo comma, del T.U.L.P.S., così come introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato;

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Firenze, addì 31 gennaio 1995

N. 318

Ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Peli Vasco

Reato in genere - Commercio di cose antiche od usate - Omessa tenuta dei registri per le operazioni di vendita giornaliera. Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparità di trattamento rispetto alle fattispecie relative alle stesse prescrizioni in materia di commercio di preziosi e per la violazione dell'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità di p.s. per il commercio di cose usate o antiche per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica.

**(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, terzo comma, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3).
(Cost., artt. 3 e 41).**

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di decreto penale, art. 459 del c.p.p., eccezione di illegittimità costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

FATTO

Al termine delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo giudice la emissione di decreto penale a carico di Peli Vasco in atti generalizzato per il reato di cui all'art. 708 del c.p.

Si contesta all'imputato di aver omesso, nella sua qualità di titolare di negozio di antiquariato, di trascrivere sull'apposito registro le operazioni di vendita giornaliera.

Dalla lettura degli atti, la sussistenza dei fatti appare del tutto pacifica.

Vi è un caso mai da dire che il fatto così come contestato deve essere diversamente e correttamente inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 706 del c.p. (e non 708 del c.p. erroneamente indicato) in relazione all'art. 128 del T.U.L.P.S.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 317/1995).

95C0643

N. 319

Ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Pancani Massimo

Reato in genere - Commercio non autorizzato di cose preziose - Prevista sanzione penale - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie relative alla stessa prescrizione in materia di commercio di cose antiche o usate nonché rispetto alla violazione delle prescrizioni di legge (T.U.L.P.S.) per il commercio di preziosi per le quali è prevista sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica.

**(C.P., art. 705, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, artt. 3 e 13).
(Cost., artt. 3 e 41).**

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di decreto penale, art. 459 del c.p.p., eccezione di illegittimità costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

FATTO

Al termine delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo giudice la emissione di decreto penale a carico di Pancani Massimo in atti generalizzato per il reato di cui all'art. 705 del c.p.

Si contesta all'imputato di aver esercitato l'attività di commercio di oggetti preziosi senza la licenza di p.s. Dalla lettura degli atti, la sussistenza del fatto appare del tutto pacifica.

Va premesso innanzitutto che in materia di commercio di cose antiche o usate così come di oggetti preziosi, la disciplina sanzionatoria per le violazioni all'obbligo rispettivamente di preventiva dichiarazione e di licenza nonché alle relative prescrizioni di legge richiamate nel Testo Unico di pubblica sicurezza ha subito una sostanziale modifica per effetto del d.lgs. 13 luglio 1994 n. 480.

1) In primo l'art. 706 c.p. è stato abrogato (cfr. art. 13 d.lgs. cit.).

Venuta meno tale disposizione, la violazione agli obblighi esistenti in materia di commercio di cose antiche o usate, trova ora la propria disciplina sanzionatoria nell'art. 17 del T.U.L.P.S., che, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., per le violazioni al testo unico, laddove non sia prevista una sanzione dal codice penale ovvero dove non sia prevista una sanzione amministrativa, stabilisce in via generale e residuale la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire 400.000. Per la materia riguardante il commercio delle cose antiche o usate, dunque, la mancata preventiva dichiarazione all'autorità, imposta dall'art. 126 T.U.L.P.S. è ora sanzionata in via amministrativa, stante la introduzione della previsione specifica all'art. 17-bis T.U.L.P.S., per effetto dell'art. 3 terzo comma del d.lgs. cit.

Diversamente, sempre nella stessa materia, la violazione alle prescrizioni imposte dalla legge e più precisamente dall'art. 128 T.U.L.P.S. (con riferimento alle attività, appunto richiamate all'art. 126), non è stata depenalizzata talché, in mancanza dell'art. 706 — ora abrogato — dovrà applicarsi la sanzione penale prevista dall'art. 17 primo comma, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., come appena detto.

2) Diversamente in materia di commercio di cose preziose si applica tuttora l'art. 705 c.p., che diversamente dall'art. 706 c.p., non è stato abrogato.

La violazione all'obbligo della preventiva licenza di p.s., imposta dall'art. 127 c.p., continua dunque ad essere sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 c.p. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a 2 milioni, visto che l'art. 17 primo comma T.U.L.P.S., fa salve le sanzioni previste dal codice penale per le violazioni al medesimo testo unico.

Diversamente, per le violazioni alle prescrizioni di legge, quelle richiamate all'art. 128 T.U.L.P.S. (riferite all'attività di cui all'art. 127), l'art. 705 c.p. può ritenersi implicitamente abrogato (*in parte qua*), posto che il terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. cit., introducendo l'art. 17-bis T.U.L.P.S. ha depenalizzato una serie di violazioni tra cui quella all'art. 128 (sempreché non sia riferita alle attività di cui all'art. 126), prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire due milioni.

In conclusione attività relative a due settori molto simili che prima dell'intervento del d.lgs. cit. si trovavano ad essere oggetto di obblighi e di sanzioni penali per così dire paralleli e dunque oggetto di una disciplina omogenea (obbligo di dichiarazione o licenza di p.s., obbligo della tenuta dei registri, etc.), stante la sostanziale identità di interessi perseguiti attraverso forme di controllo dirette a prevenire e reprimere eventuali reati contro il patrimonio anche in danno degli acquirenti, oggi, invece, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. cit., non tanto in relazione ai precetti quanto in relazione alle sanzioni previste per la violazione a tali precetti — rimasti invariati —, vengono a subire una disparità di trattamento (cfr. art. 3 Cost.), che francamente, ad avviso della scrivente non pare trovare giustificazione, ma che al contrario si traduce, per i casi tuttora sanzionati penalmente, in una ingiustificata e più penetrante limitazione alla iniziativa economica, il cui controllo a fini sociali e di sicurezza (cfr. art. 41 Cost.) ben può essere raggiunto, come negli altri casi, attraverso gli stessi strumenti che prevedono nel caso di inosservanze alle regole una adeguata sanzione amministrativa.

Vi è in conclusione disparità di trattamento:

A) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione all'obbligo di preventiva licenza di p.s. per il commercio di cose preziose (sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 c.p. in relazione all'art. 127 T.U.L.P.S.) e quelle previste:

a) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità per il commercio di cose antiche o usate (sanzionata ora in via amministrativa ex art. 17-bis terzo comma in relazione all'art. 126 T.U.L.P.S.);

b) per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose preziose (sanzionata in via amministrativa e art. 17-bis terzo comma);

B) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata penalmente e art. 17 primo comma T.U.L.P.S.) e quelle previste:

a) per la violazione alle stesse prescrizioni richiamate dall'art. 128 T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose preziose (sanzionata in via amministrativa e art. 17-bis terzo comma);

b) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità richiesto in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata in via amministrativa *ex art. 17-bis* terzo comma in relazione all'art. 126 T.U.L.P.S.).

Venendo al caso che qui interessa, va rilevato che la fattispecie applicabile è proprio quella p. e p. dall'art. 705 c.p. in relazione all'art. 127 T.U.L.P.S.

Per i motivi sopra specificati si ritiene pertanto la sussistenza delle condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza per sollevare d'ufficio la eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 e 41 della Costituzione: dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 480/1994 nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 127 T.U.L.P.S.; dell'art. 705 c.p. che punisce la mancanza di preventiva licenza per il commercio di cose preziose in riferimento all'art. 127 T.U.L.P.S. e dell'art. 13 d.lgs. cit. nella parte in cui non abroga la disposizione dell'art. 705 c.p.

P. Q. M.

Il giudice per le indagini preliminari;

Visti gli artt. 459 del c.p.p. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 136 e 137 della Costituzione;

Respinge allo stato la richiesta di decreto penale di condanna;

Solleva d'ufficio, dichiarando la questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 705 del c.p., 17-bis del T.U.L.P.S., così come introdotto dagli artt. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, e 13 del d.lgs. n. 480/1994 per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato;

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Firenze, addì 31 gennaio 1995

Il giudice: CHIARANTINI

95C0644

N. 320

Ordinanza emessa il 3 febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Bajrami Dzafar

Reati in genere - MendicITÀ - Lamentata omessa previsione, quale elemento integrativo del reato, della mancanza di mezzi di sostentamento imputabile a propria condotta dolosa o colposa - Mancato assolvimento dei compiti istituzionali dello Stato - Lesione del principio di risocializzazione e di rieducazione della pena - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di accoglimento di eccezione di illegittimità costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

FATTO

Al termine delle indagini preliminari, il p.m. contestualmente alla richiesta di emissione di decreto penale a carico di Bajrami Dzafar in atti generalizzato per il reato di cui all'art. 670, primo comma, del c.p., sollevava eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione citata, per contrasto con gli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, eccezione al cui mancato accoglimento subordinava la richiesta predetta.

Quanto ai motivi della eccezione proposta, il p.m., si richiamava alla ordinanza del 12 novembre 1994 emessa da questa stessa a.g. per un caso analogo, in cui era stata sollevata e rimessa la questione alla Corte costituzionale.

Anche in questo caso si ritiene di dover provvedere allo stesso modo presentando la fattispecie aspetti del tutto identici a quelli già in precedenza esaminati.

Dalla lettura degli atti, infatti, non emerge, che l'imputato abbia mendicato tenendo alcuna delle condotte previste dal 2° comma dell'art. 670 del c.p. ovvero dall'art. 671 del c.p.

Non risulta altresì che il prevenuto usufruisse di elargizioni da parte dello Stato, di enti pubblici o da parte di privati per il sostentamento proprio e dei prossimi congiunti, né che avessero una occupazione lavorativa dalla quale trarre i mezzi necessari con i quali fare fronte ai propri bisogni primari tra cui, oltre a quelli alimentari, anche quelli di sistemazione, in un ambiente salubre, alle più elementari necessità di educazione, istruzione e svago moralmente accettabili per sé e per la prole, beni tutti questi garantiti costituzionalmente (artt. 1, 2, 3, 4, 9 nonché 30, 31, 32, 38 della Costituzione). Vale la pena, al riguardo, richiamare l'attenzione sulle condizioni ambientali, sociali, culturali ed economiche nelle quali vive la popolazione Rom alla quale appartengono le imputate (in baracche o roulotte in campi nomadi notoriamente con insufficienza, inidoneità quando non addirittura inesistenza di servizi igienici, di fognature, di acqua, di mezzi di riscaldamento, di infrastrutture in genere), per rendersi conto che nel caso concreto siano assolutamente carenti sotto ogni profilo le iniziative pubbliche volte non solo a garantire loro la pura e semplice assistenza, quanto quelle di carattere più generale volte a creare le condizioni loro indispensabili per una reale integrazione nella società, ai cui margini tali persone per fatti involontari si ritrovano a vivere.

L'imputato vive appunto, presso il campo nomadi Poderaccio, ove ha eletto domicilio (cfr. in atti).

DIRITTO

Sulla base di tali presupposti di fatto appare rilevante la questione di legittimità costituzionale nei termini sotto specificati dell'art. 670, primo comma, del c.p. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, giacché dall'esito della stessa dipende quello del presente procedimento che in caso positivo può concludersi con una sentenza di proscioglimento *ex art. 129 del c.p.p.*

Consequentemente si riporta integralmente il testo della ordinanza già emessa da questa a.g. il 12 novembre 1994, riguardante identica questione, pendente davanti alla Corte costituzionale.

I. — Il complesso delle disposizioni di cui agli artt. 670, primo e secondo comma, del c.p. e 671 del c.p. ha di mira la tutela dell'ordine pubblico.

Attraverso la punizione dell'attività di mendicizia si intende prevenire e punire un complesso di comportamenti che in qualche modo possono costituire un pericolo per la tranquillità ed il decoro della civile convivenza (cfr. Cass., sez. VI, 11 marzo 1970, n. 617).

La lesione di siffatto bene è facilmente ravvisabile laddove la mendicizia assuma forme particolari, vessatorie, ripugnanti, petulanti ovvero fraudolente (cfr. secondo comma dell'art. 670 del c.p.) o addirittura in pregiudizio dei minori (cfr. art. 671 del c.p.).

L'offesa al bene tutelato è altresì ravvisabile laddove il mendicare non trovi giustificazione in uno stato di bisogno, inteso questo in senso più ampio di quello sotteso alla disposizione dell'art. 54 del c.p. (con i limiti dell'imminenza del pericolo e del grave danno alla persona), cioè in uno stato di impossibilità, seppure momentanea, di affrontare diversamente le esigenze di mantenimento proprie e dei propri congiunti, laddove appunto, il soggetto non versi in condizioni di particolare ristrettezza economica.

In tali casi, infatti, l'atteggiamento di mendicizia può risultare offensivo della morale e della tranquillità pubblica, cioè di quella dei cittadini che legittimamente sentono di aver adempiuto ai loro doveri sociali attraverso il proprio contributo lavorativo e fiscale alla organizzazione della collettività e che pertanto sono legittimati a nutrire aspettative di paritario comportamento dagli altri consociati.

E proprio in tali casi, quando addirittura si rappresenti con ingenerare nell'animo altrui il senso di pietà o ancor più la convinzione di adempiere ad un dovere morale di solidarietà, è stata ritenuta perfino la sussistenza del reato di truffa (cfr. Cass., sez. II, 16 dicembre 1981, Liotta).

Per contro ogni volta che il soggetto che involontariamente si trovi in quella situazione di bisogno, cioè in una situazione contrastante e incompatibile con quella voluta e concepita dallo Stato come base di regolazione dei rapporti sociali — che in applicazione dello stesso dettato costituzionale, fondato sul lavoro (artt. 1 e 2) e allo stesso tempo ispirato a principi solidaristici (art. 3, secondo comma), dovrebbe garantire ad ogni persona, senza distinzione alcuna, fornendole i mezzi (lavoro ed assistenza) perché possa vivere un'esistenza dignitosa quale individuo e soggetto sociale — la mendicizia non può che essere interpretata come semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, realizzata

attraverso un atteggiamento che fa leva unicamente su di un sentimento, quello della carità, che in quanto tale, niente di lesivo può contenere, salvo che non sia esercitato con modalità di per sé offensive (cfr. secondo comma, art. 670 del c.p.).

Al di fuori dei limiti interpretativi ora prospettati, vale a dire al di là dei casi in cui vi sia la prova concreta (fornita dunque da chi sostiene l'accusa) che il soggetto abbia volutamente rifiutato i mezzi posti a sua disposizione o ad essi, quando realmente accessibili, volontariamente o per colpa non abbia fatto ricorso, si ritiene pertanto che la disposizione contenuta nel primo comma, dell'art. 670 del c.p. sia in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3.

In definitiva, così come formulata, la fattispecie, che incrimina chiunque mendichi — e non invece solo chi ciò faccia per propria colpa, potendo altrimenti contare e ricorrere su altri mezzi di mantenimento — riserva lo stesso trattamento (punitivo) a soggetti che si trovano in situazioni del tutto diverse (art. 3, primo comma, della Costituzione), senza tener conto, appunto che soltanto in taluni casi — quelli testé menzionati — detti soggetti pongono in essere una condotta realmente offensiva, finendo così, nei restanti casi, per vanificare quei doveri di solidarietà previsti appunto dalla Costituzione al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza (cfr., art. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione).

II. — La fattispecie in esame, laddove non dovesse essere accolto il rilievo sopra esposto, e dunque dovesse continuare ad essere rivolta a chiunque, cioè anche a quei soggetti che non per propria colpa, ma per carenze istituzionali, si trovassero nella situazione di non potersi garantire quelle condizioni minime e necessarie (mantenimento, abitazione, istruzione, salute) per vivere con dignità e decoro — valori questi ai quali implicitamente si richiama la fattispecie stessa — dovrebbe ritenersi in conflitto altresì con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

Sanzionare penalmente una condotta alla quale il soggetto non per propria colpa non avrebbe non potuto ricorrere o che addirittura gli si sarebbe posta come unica possibilità alternativa al ricorso a ben più gravi fatti criminosi non può ritenersi atteggiamento finalizzato a rieducare, dal momento che in casi del genere il soggetto punito nessun insegnamento, nessuno stimolo a diverso atteggiamento potrebbe trarre dalla sanzione, in quanto nessuna diversa e concreta prospettiva alla quale egli possa essersi colposamente o volontariamente sottratto gli è mai stata rappresentata.

Né d'altra parte può sostenersi alcuna funzione risocializzante della pena — che si esplica pur sempre *post factum* — laddove non siano stati assolti i compiti istituzionali dello Stato (art. 2 della Costituzione), la cui realizzazione ancor prima della punizione dovrebbe esplicare funzioni di prevenzione generale.

Si ritiene pertanto la sussistenza delle condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza per accogliere la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del c.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 459 del c.p.p. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 136 e 137 della Costituzione;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 670 del c.p. per contrasto con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, della Costituzione nella misura in cui prevede la punizione di chiunque mendichi senza prevedere le condizioni soggettive ed oggettive necessarie nei termini specificati in motivazione (mancanza di mezzi di sostentamento non imputabile alla propria condotta dolosa e colposa), quali elementi integrativi della fattispecie;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato;

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Firenze, addì 3 febbraio 1995

Il giudice: CHIARANTINI

95C0645

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 2 3 0 9 5 *

L. 7.800